



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 35 del 2 Ottobre 2013

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. **0862/364221- 364211**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. **0862/364702 - 364223 - 364222**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sul BURAT serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sul BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 27.09.2013, n. 30

Istituzione della Giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura 8

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 08.07.2013, n. 495

L.R. 16.12.2005, n. 40, art. 8, comma 3. Relazione sui risultati delle politiche regionali dei tempi - anni 2010 - 2012 - Approvazione..... 8

DELIBERAZIONE 15.07.2013, n. 523

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la modifica del progetto autorizzato con Autorizzazione Unica n° 10 del 25/06/2007. Ditta Proponente: Energia Verde S.p.A. 19

DELIBERAZIONE 05.08.2013, n. 581

Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23 "RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AREE PRODUTTIVE" e s.m.i. - SCHEMA-TIPO STATUTO DELL'ARAP 30

DELIBERAZIONE 26.08.2013, n. 624

Annullamento della D.G.R. n. 384 del 27.05.2013 ed approvazione del "Calendario scolastico regionale 2013/2014" in coerenza con l'O.M. n. 696 dell'8 agosto 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 71

DELIBERAZIONE 23.09.2013, n. 675

POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.1 "Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca industriale e di Sviluppo Sperimentale". Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.2.3 "Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati" - Modifica degli Avvisi Pubblici - Proroga dei termini. 75

DELIBERAZIONE 23.09.2013, n. 676

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3959 del 10 agosto 2011 e Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 88 del 27 dicembre 2011 - Bando per Interventi di riattivazione dell'attività produttiva per le Grandi Imprese (ex art. 87.2.b. del Trattato). - Modifica e riproposizione del Bando pubblicato sul BURA n. 54 Speciale del 25/07/2012..... 77

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 18.07.2013, n. 240/38

Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/38 del 09/05/2008 - cambio ragione sociale dalla Ditta Micron Technology Italia s.r.l. alla Ditta Marsica Innovation & Technology s.r.l - presa d'atto - DITTA: Marsica Innovation &

Technology s.r.l Sede impianto: Zona Industriale - Comune di Avezzano (AQ) Attività svolta: Produzione memorie a semiconduttore Codice IPPC: punto 6.7 "Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno", punto 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW; punto 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"; punto 5.3 "Impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno".....81

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 22.07.2013, n. 241/27

Titolo III-bis parte II del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale. Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 06 del 09/06/2006 ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii - DITTA: Metallurgica Abruzzese s.p.a. Sede impianto: Via Contrada Marina snc - Mosciano S. Angelo (TE) Attività svolta: produzione di filo zincato, reti e fili plastificati e rete elettrosaldata; Codice IPPC: 2.3 c). "Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora"81

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 29.07.2013, n. 242/38

Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Archiviazione domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/38 del 09/05/2008, relativamente alla produzione di fette di silicio da 300 mm. di diametro (rif. prat. n.164). DITTA: Marsica Innovation & Technology s.r.l (ex Micron Technology Italia s.r.l.). Sede impianto: Zona Industriale - Comune di Avezzano (AQ) Attività svolta: Produzione memorie a semiconduttore Codice IPPC: punto 6.7 "Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno", punto 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW; punto 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"; punto 5.3 "Impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno".82

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 09.08.2013, n. DA21/101

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i - Ditta TECHNO SCAVI Srl - Via Nazionale Adriatica Nord n. 85 - 66023 Francavilla al Mare (CH). Autorizzazione regionale per la gestione di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti, provenienti da costruzione e demolizione.....83

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE

SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 28.08.2013, n DB8/113

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.....89

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n DB8/114

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente.....92

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO QUALITÀ DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DC27/19

Capo VI della L.R. n. 31 del 29/07/2011 "Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane". Approvazione Progetto Preliminare denominato "Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in località San Leonardo in Comune di Guardiagrele (CH)"..... 94

DIREZIONE LL.PP. CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE (RESIDENZIALE PUBBLICA, SCOLASTICA E DI CULTO)

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DC31/50

Legge Regionale 9.08.1999 n. 64 - art. 11 comma 2° - Comune di ROCCA SANTA MARIA (TE): Decadenza dei contributi di edilizia agevolata per il mancato avvio dei lavori relativi ai Programmi di Riqualificazione Urbana. Utilizzo economie per completamento intervento pubblico 99

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DE9/71

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Autorizzazione art. 3 D.P.R. 753/80 installazione n°5 ascensori a servizio pubblico presso Stazione di Pescara Centrale. Approvazione progetto..... 100

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 28.08.2013, n. DG21/154

Iscrizione nell'Elenco Regionale degli Auditors..... 102

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DG21/155

Reg. (CE) 852/2004 e D.G.R. n.950 del 21.08.2006. Assegnazione riconoscimento definitivo per attività di produzione e confezionamento di alimenti dietetici ad elevato contenuto proteico, arricchiti con aminoacidi e destinati ad un'alimentazione particolare. Ditta "RUSTICHELLA D'ABRUZZO S.p.A." con sede legale in Piazza dei Vestini, 20 a Pianella (PE) e stabilimento sito in Moscufo (PE) in C.da Casale, 4..... 110

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 27.08.2013, n. DH27/174

Reg. (CE) n. 1234/07 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2013/2014..... 112

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DH27/175

Reg. (CE) n. 1234/07 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2013/2014. Rettifica alla Determinazione DH27/174 del 27/08/2013. 114

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DH27/176

Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 l'articolo 6 comma 8. DH27/126 del 19.06.2012. Predisposizione della "Lista Positiva delle Menzioni (toponimi e nomi tradizionali) di Vigna" valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo per la Campagna 2013/2014..... 117

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DI PESCARA

Estratto Atto di Determinazione 02.02.2012 n. 264 125

Estratto Atto di Determinazione 31.07.2013 n. 1923..... 131

CITTÀ DI AVEZZANO

Estratto determinazione dirigenziale e provvedimenti di liquidazione lavori di urbanizzazione primaria in via Monte Cervaro. Costituzione deposito amministrativo dell'indennità di esproprio rifiutata..... 134

CITTÀ DI PENNE

AREA V - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Avviso di deposito degli atti di adozione della variante alle N.T.A. allegate al piano regolatore generale..... 135

Avviso di deposito degli atti di adozione della variante alle N.T.A. allegate al piano regolatore generale (norma transitoria, art. 54)..... 135

Avviso di deposito degli atti di adozione del progetto in variante al vigente P.R.G. per la realizzazione di pista da motocross in contrada Ponte S. Antonio. Ditta Di Norscia Domenico ... 136

Avviso di deposito degli atti di adozione del progetto in variante al vigente P.R.G., per la realizzazione di una "Struttura turistico-ricettiva in Contrada Casale". Ditta Libertini Giuseppe 136

COMUNE DI CASTILENTI

Decreto di imposizione servitù dei beni occorrenti per l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale" 137

COMUNE DI L'AQUILA

Decreto di esproprio per la Realizzazione del "Parco Murata Gigotti"..... 138

Lavori di realizzazione del "Parco delle acque" 139

COMUNE DI PIANELLA

Proposta di Programma Integrato ad iniziativa privata C.da Astignano ditta Castagnola Melchiorre. pratica v 191/2011. Variante al P.R.G. - art. 21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione.139

Proposta di Programma Integrato di intervento ad iniziativa privata "Il Boschetto" - Capoluogo - ditta CO.NO immobiliare srl . pratica v 216/2010. Rimodulazione. Variante al P.R.G. - art.21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. approvazione..... 140

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE - L'AQUILA

Espropriazione per pubblica utilità - Estratto di decreto di esproprio 140

AM CONSORZIO SOCIALE

Avviso al pubblico di Procedura di Verifica di Assoggettabilità relativa a impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi..... 140

RUZZO RETI SPA

Avviso al pubblico di Procedura di Verifica di Assoggettabilità relativa alla realizzazione di un impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Alba Adriatica, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro e Tortoreto nei pressi dello svincolo autostradale A14 Val Vibrata. CUP I13J13000020007..... 141

Avviso al pubblico di Procedura di Verifica di Assoggettabilità relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Tortoreto Lido a servizio di Tortoreto e Giulianova Nord. CUP I43J13000030007..... 142

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in conduttore cavo interrato della lunghezza di circa 0,150 km in località Via Madonna Piana, 1 in Fossacesia (CH). Rif. pratica Enel DNI/CH/539488 143

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE - UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI - DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 165 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione Opera Costruzioni nel Comune di Pescara. 144

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 100 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione Gelso Immobiliare nel Comune di Montesilvano. 145

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO - SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Avviso relativo alla costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato per aumento di potenza cliente "SIAPRA" nel nucleo industriale di Avezzano (AQ). Pratica 698/13/AQ. Iter 650448..... 146

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE - UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI - DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 400 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione PM Group nel Comune di Spoltore..... 147

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con cavo interrato ed aereo della lunghezza complessiva di circa m. 280 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente Regione Abruzzo nel Comune di Manoppello (PE). 148

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**LEGGI****LEGGE REGIONALE 27.09.2013, n. 30
Istituzione della Giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Abruzzo riconosce alla società agricola e rurale grande valenza in termini socio - economici e culturali, per questo rende omaggio a quanti, per fare grande la nostra regione, hanno trovato la morte nei campi. Per questi motivi la Regione Abruzzo istituisce la giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.

**Art. 2
(Data e modalità organizzative)**

1. La Regione Abruzzo individua nel primo sabato di ottobre il giorno per lo svolgimento della giornata regionale della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.
2. L'organizzazione della giornata è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che, di concerto con il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia, entro la seconda settimana di settembre formula il calendario delle manifestazioni. In accordo con i Sindaci che ne facciano richiesta, l'Ufficio di Presidenza può stabilire di tenere la manifestazione presso la sede di uno dei Comuni della Regione Abruzzo.

**Art. 3
(Norma finanziaria)**

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

**Art. 4
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 Settembre 2013

**IL PRESIDENTE
Giovanni CHIODI**

ATTI DELLA REGIONE**DELIBERAZIONI****GIUNTA REGIONALE***Omissis*

DELIBERAZIONE 08.07.2013, n. 495.

**L.R. 16.12.2005, n. 40, art. 8, comma 3.
Relazione sui risultati delle politiche regionali dei tempi - anni 2010 - 2012 - Approvazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 16.12.2005, n. 40 recante " Politiche regionali per il coordinamento e l' amministrazione dei tempi delle città" pubblicata sul BURA Ordinario n. 65 del 30/12/2005.

VISTO in particolare l'art. 8 della predetta legge regionale n. 40/2005 che stabilisce:

- al comma 1 che la Giunta regionale istituisce con proprio atto l' Osservatorio regionale sui Tempi;
- al comma 2 che l'osservatorio si avvale di un Comitato di esperto per lo svolgimento dei seguenti compiti: raccolta dati sui sistemi di armonizzazione dei tempi e degli

orari, monitoraggio periodico sull'efficienza dei sistemi adottati, analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 7;

- al comma 3 che l'Osservatorio, con cadenza biennale, elabora e trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati delle politiche regionali dei Tempi;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 387 del 12.4.2006 e s. m. e i. con la quale, presso la Direzione "Riforme istituzionale, Enti Locali, Controlli", è stato istituito l'Osservatorio in parola;
- n. 729 del 4.12.2009 con la quale, tra l'altro, si è provveduto a modificare ed integrare l'Atto di Organizzazione del Comitato di esperti nell'ambito dello Osservatorio Regionale sui Tempi;
- n. 821 del 8.11.2010 con cui è stato ricostituito il suddetto Comitato;

DATO ATTO che l'attività dell'Osservatorio sui Tempi è stata formalmente avviata in data 22.11.2010, a seguito dell'insediamento del Comitato di esperti;

VISTA l'allegata "Relazione al Consiglio Regionale sui risultati delle Politiche Regionali dei Tempi (L.R. 40/2005, art. 8 comma 3)",

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore regionale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive" e dal Dirigente del Servizio "Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport" in ordine alla legittimità del presente provvedimento, per quanto attiene la propria competenza;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. **di approvare** l'allegata "Relazione al Consiglio Regionale sui risultati delle politiche regionali dei Tempi (L.R. 40/2005, art. 8, comma 3)";
2. **di trasmettere** il presente atto alla Presidenza del Consiglio Regionale;
3. **di pubblicare** la presente deliberazione sul BURAT della Regione Abruzzo per estratto e completa dell'allegato.

Seguono allegati



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
Servizio Programmazione Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano-Sport
Osservatorio Regionale sui Tempi

ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE REGIONALI DEI TEMPI
(L.R. 40/2005, ART. 8, COMMA 3)

RELAZIONE INFORMATIVA
Annualità 2010-2012

Giugno 2013



GIUNTA REGIONALE

La legge regionale 16.12.2005, n. 40 "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei Tempi delle città"

Con la legge regionale "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" - L.R. 16.12.2005, n. 40 - la Regione Abruzzo si è dotata di uno strumento legislativo idoneo a promuovere e coordinare le iniziative in materia di organizzazione temporale, che le amministrazioni comunali sono chiamate ad attivare, per avviare un progetto diffuso di ricomposizione dei tempi della vita quotidiana che dia una dimensione più umana al vivere e al produrre nonché a fornire supporto a tutte quelle formazioni economiche e sociali che intendano intervenire per migliorare la qualità del lavoro e della convivenza sociale.

La legge regionale promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città e dei territori avendo come obiettivi primari quelli di:

- favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo di sé, delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.
- sostenere le pari opportunità fra uomini e donne, le politiche di conciliazione e di ripartizione delle responsabilità familiari.

Il Piano Territoriale degli orari viene concepito come uno strumento che armonizza azioni diverse aventi un impatto sulla qualità della vita nelle città e nei territori: il "tempo" è uno dei beni più preziosi della nostra epoca, ha un valore inestimabile tanto che si può affermare che dalla quantità del tempo disponibile per ciascuno, ed ancora di più dalla qualità dello stesso, dipende in misura sostanziale la "qualità della vita" del moderno cittadino.

Un'attenzione all'organizzazione spazio-temporale della città invita ad osservare la mobilità urbana e territoriale non solo come mobilità casa-lavoro secondo una definizione tradizionale tipica della città fordista (della fabbrica), ma anche rispetto alla mobilità a-sistematica che caratterizza l'abitare oggi.

La legge regionale intende sviluppare azioni integrate d'intervento quali la costituzione ed attuazione collettiva delle soluzioni, le azioni sugli orari, il disegno dello spazio, comunicazione/informazione e il monitoraggio degli interventi.

Il Piano degli orari può essere così concepito come "Patto di mobilità" ovvero accordi formali, negoziali e/o cooperativi tra attori produttori di orari urbani o di mobilità vincolata ad orari per la sincronizzazione dell'inizio/fine delle attività lavorative, per il miglioramento del traffico, per la promozione dell'uso del trasporto pubblico.

Per meglio chiarire i contenuti della normativa regionale, si riportano, di seguito, taluni stralci della relazione accompagnatoria al progetto di legge.

La normativa riconosce un ruolo attivo alla Regione nella promozione di interventi in materia di tempi e orari ed individua specifiche integrazioni alle leggi regionali vigenti in materia socio-assistenziale, di urbanistica, dei trasporti, di parità, dell'istruzione, della cultura.

Gli aspetti più significativi della legge regionale sono:

- *riconoscimento del tempo come diritto fondamentale della persona, autogoverno del tempo di vita personale e sociale;*



GIUNTA REGIONALE

- *riconoscimento del diritto dei cittadini a una maggiore fruibilità dei servizi i cui orari devono essere modulati in modo da essere compatibili con gli altri tempi individuali di lavoro e di cura;*
- *promozione e sostegno a nuove forme di organizzazione dei tempi di lavoro;*
- *riconoscimento dell'agire sui tempi e gli orari come azione positiva volta a riequilibrare le responsabilità familiari tra donne e uomini secondo le finalità della legge 125/91;*
- *sostegno economico ai Comuni singoli o associati, e anche alle Province che svolgano la funzione di enti capofila di associazioni di Comuni, con un finanziamento finalizzato alla predisposizione e alla attuazione dei Piani territoriali degli orari, intesi quali documenti di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, regolano il sistema degli orari dei servizi urbani e promuovono la loro graduale armonizzazione e coordinamento;*
- *concessione di contributi ad imprese private, studi professionali, società che attuino una diversa organizzazione del lavoro a favore della flessibilità, comprese forme innovative quali la "Banca delle ore";*
- *concessione di contributi sia ai comuni che alle associazioni per realizzare le Banche del Tempo, quale forma avanzata di socialità e di sostegno alla conciliazione soprattutto per le donne.*

La legge regionale vuole promuovere le politiche dei tempi urbani, politiche queste intese quale strumento che contribuisca a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Le politiche dei tempi urbani agiscono principalmente su tre sfere: tempi sociali, tempi urbani e l'uso del tempo individuale. Migliorare quindi:

- la qualità della vita delle persone con il favorire la conciliazione dei tempi familiari, degli orari di lavoro e dei tempi in sé;
- la vivibilità delle città attraverso sia una organizzazione degli orari che favorisca l'accesso ai beni e servizi da parte di tutti i cittadini sia una migliore qualità e sicurezza degli spazi pubblici per favorire nuove pratiche di vita sociale;
- la qualità e la fruibilità del territorio per uno sviluppo economico sostenibile.

L'Osservatorio regionale sui Tempi

Per conoscere la realtà regionale delle politiche di conciliazione dei tempi attivate o non soprattutto dagli Enti Locali e meglio definire la programmazione a livello locale, come riferito in premessa, la legge regionale 40/2005 –tra le altre cose- individua una struttura organizzativa con compiti di coordinamento e, con provvedimento n. 387 del 12.4.2006, la Giunta Regionale ha istituito presso la Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività Sportive – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano-Sport , l'“Osservatorio Regionale sui Tempi”.

Conciliare responsabilità familiari e professionali, soprattutto nella tempistica “al femminile”, implica valutare una serie di fattori tra i quali: i tempi e i modelli dell'organizzazione del lavoro e della vita sociale, del tempo libero e del tempo per sé.

La Regione potrà definire meglio politiche integrate a livello territoriale locale in materia sociale, ambientale, sanitaria e quant'altro possa risultare utile per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La legge regionale prevede l'istituzione di un Comitato, composto da cinque esperti/e individuati tra i dirigenti e/o funzionari regionali con specifica esperienza in tema di politiche di conciliazione e dalle Consigliere Regionali di Parità, è stato nominato dalla Giunta Regionale con

**GIUNTA REGIONALE**

provvedimento n. 821 dell' 8.11.2010 sulla base delle designazioni pervenute dai Direttori dalle Direzioni regionali indicanti esperti nelle materie di progettazione urbana, analisi e comunicazione sociale, si è formalmente insediato il 22.11.2010.

Il predetto Comitato di esperti di cui si avvale l'Osservatorio regionale sui tempi, previsto dall'art.8 della LR 40 2005 , ha svolto nel periodo novembre 2010 – aprile 2011 n. 5 sedute di cui n.1 nell'anno 2010 e n. 4 nell'anno 2011.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali argomenti e delle decisioni assunte nel corso delle sedute:

- esame e approvazione della proposta del Bando 2010
- predisposizione di una "griglia di valutazione tecnica" per l'attribuzione di punteggi previsti dal bando per l'esame dei progetti ammessi a valutazione;
- valutazione dei progetti e predisposizione della graduatoria;
- impostazione delle attività da porre in essere riferite alle varie iniziative per la comunicazione delle politiche temporali;

I Piani territoriali degli orari finanziati ai sensi della L.R. 40/2005

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale la Regione concede contributi finalizzati alla predisposizione ed attuazione dei Piani Territoriali degli orari delle città a seguito di specifico atto deliberativo contenente il bando per l'erogazione dei contributi.

Nel corso del 2010 è stato predisposto e approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 945 del 29.11.2010 il "Bando per la concessione di contributi ai Comuni singoli o associati ed alle Province per progetti finalizzati alla predisposizione ed attuazione dei piani territoriali degli orari - Anno 2010" pubblicato sul BURA ordinario n. 1 del 7.1.2011 e le risorse a disposizione ammontavano ad € 30.000,00.

I contributi sono stati concessi per progetti volti a perseguire le seguenti finalità:

a) predisposizione di un piano territoriale degli orari:

- i progetti dovevano avere l'obiettivo di definire e sperimentare politiche, strategie e linee d'azione per promuovere il coordinamento dei tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale. Il Piano territoriale degli orari, a conclusione del progetto, doveva essere approvato dal Consiglio Comunale;

b) attuazione di un piano territoriale degli orari:

- i progetti dovevano avere l'obiettivo di definire e strutturare interventi e servizi per il coordinamento e l'armonizzazione dei tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale, in attuazione di un Piano territoriale degli orari precedentemente approvato dal Consiglio Comunale.

Le tipologie progettuali ammissibili sono state le seguenti, aventi la stessa rilevanza:



GIUNTA REGIONALE

- progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'art. 9 della L. n. 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;
- progetti che favorissero l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione dei servizi informatizzati e connessi in rete;
- progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata o attuativi di progetti già finanziati con altri fondi.

Le domande di contributo potevano essere presentate da Comuni singoli o in associazione tra loro e dalle Province con funzioni di capofila in relazione ad azioni di coordinamento di cui all'art.6 comma 7 della LR 40/2005.

I contributi, così come stabilito dalla normativa devono essere erogati a titolo di anticipazione, per un importo pari al 50%, alla trasmissione dell'atto di approvazione del Piano o del progetto da parte dell'Organo competente; la rimanente quota ad avvenuta ricezione di una relazione finale che evidenzi, in coerenza con il progetto approvato, i risultati raggiunti, le criticità emerse nonché le spese sostenute. Il contributo è revocato allorché la predetta rendicontazione non avvenga nel termine stabilito.

Le domande pervenute, opportunamente ammesse a valutazione dopo la verifica da parte del competente Servizio regionale sono state valutate, sotto il profilo tecnico-qualitativo, dal Comitato di esperti e i progetti ammessi a contributo sono stati i seguenti:

Comune	Enti coinvolti nell'attuazione	Titolo del progetto
LANCIANO (CH)	Comuni di : Lanciano - S. Maria Imbaro - Treglio - S. Vito Chietino - Quadri - Fossacesia - Castelfrentano	"Lanciano on-line per una città in linea con i tempi". Progetto per la predisposizione di un Piano Territoriale degli Orari
PESCARA		"E - access (electronic access)". Progetto in attuazione del piano Territoriale degli Orari
VALLE CASTELLANA (TE)	Comune di Rocca S. Maria	"Free - Time". Progetto per la predisposizione di un Piano Territoriale degli Orari
PIANELLA (PE)		"L'armonizzazione degli orari nella città diffusa". Progetto per la predisposizione di un Piano Territoriale degli Orari
ORTONA (CH)	Comuni di: Ortona - Ari - Orsogna - Tollo - Canosa Sannita - Giuliano Teatino - Filetto - Poggiofiorito - Crecchio	"Tempo per vivere meglio". Progetto in attuazione del piano Territoriale degli Orari



GIUNTA REGIONALE

Non sono risultate ammissibili a valutazione le domande presentate dai sottoelencati Comuni per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

Comune	Motivazioni non ammissibilità a valutazione
Giulianova (TE)	Il cofinanziamento del progetto , per la quota spettante al Comune, è riferibile esclusivamente al costo relativo alla spesa per il personale interno dell'Ente, non prevista tra quelle ammissibili (art.5 del "Bando")
Teramo	Il cofinanziamento del progetto , per la quota spettante al Comune, è riferibile esclusivamente al costo relativo alla spesa, per il personale interno dell'Ente, non prevista tra quelle ammissibili (art.5 del "Bando")
Morino (AQ)	La proposta di progetto non corrisponde alle finalità del Bando inerente la predisposizione di un Piano Territoriale degli Orari in quanto si concretizza essenzialmente nella realizzazione di azioni di informazione e comunicazione mediante l'espletamento di corsi di formazione

E' prevista la concessione dei contributi nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di € 7.500,00.

E' necessario precisare che, in relazione alle risorse disponibili, è stato possibile procedere alla concessione dei contributi nei confronti dei primi quattro Comuni utilmente collocati in ordine di graduatoria (Ortona, Valle Castellana, Lanciano e Pianella) escludendo pertanto il Comune di Pescara collocatosi alla quinta posizione.

Avvio del monitoraggio sui progetti

Le azioni di monitoraggio realizzate le possiamo così sintetizzare :

- n. 2 riunioni con i referenti dei progetti
- somministrazione della prima scheda di monitoraggio

In data 22 settembre 2011 si è tenuto il primo incontro con i referenti dei progetti ammessi a finanziamento per verificare lo stato di attuazione al fine di esaminare le eventuali criticità riscontrate. I responsabili intervenuti hanno tutti comunicato l'avvio delle attività previste dai singoli progetti.

In data 8 marzo 2012 il Servizio preposto ha trasmesso ai Comuni interessati la prima scheda di monitoraggio. Sono state raccolte informazioni relative alla data d'inizio, alle azioni attivate e alle modalità d'attuazione iniziale di ogni singolo progetto finanziato.

Si evidenzia che tutti i progetti sono stati avviati ed attivate altresì le procedure iniziali di coinvolgimento dei vari soggetti previsti nel progetto. E' stata data inoltre assistenza tecnica per la compilazione delle schede.

Nel mese di giugno, con l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione dei progetti, tutti i Comuni beneficiari, a causa di problematiche riscontrate e debitamente documentate e motivate, hanno prodotto formale richiesta di proroga del termine per la realizzazione del



GIUNTA REGIONALE

progetto ai sensi dell'art.12 del Bando. Si è provveduto pertanto, con atto dirigenziale, a concedere a tutti i Comuni una proroga di sei mesi per il completamento dei progetti.

In vista dell'approssimarsi del nuovo termine di scadenza, il Servizio ha ritenuto opportuno convocare, per il giorno 20 novembre 2012, un secondo incontro con i referenti dei progetti ammessi a finanziamento al fine di acquisire informazioni in merito alla loro definizione nonché ad eventuali problematiche riguardanti la loro approvazione.

La progettualità dei Comuni

I comuni beneficiari dei contributi hanno presentato progetti sia relativi alla predisposizione del Piano dei tempi che alla sua attuazione. Nel prospetto che segue si descrive la situazione progettuale a livello regionale:

Comuni coinvolti nella predisposizione/attuazione di un PTO	n. 20
Totale comuni abruzzesi	n. 305
Percentuale	6,50 %
Comuni Provincia L'AQUILA	0
Comuni Prov. CHIETI	16
Totale Comuni	104
percentuale	15,38 %
Comuni Prov. TERAMO	2
Totale Comuni	47
percentuale	4,25 %
Comuni Prov. PESCARA	1
Totale Comuni	46
percentuale	2,17 %

I settori di intervento prescelti nei progetti sono risultati nell'ordine:

1. progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro anche in attuazione dell'art.9 della L.53/2000 e successivi provvedimenti attuativi: Comuni di Pianella, Ortona e Valle Castellana
2. progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione dei Servizi informatizzati e connessi in rete Comune di Lanciano.

I beneficiari dei progetti sono prevalentemente i cittadini tutti, con particolare attenzione ai pendolari per scuola e per lavoro agli utenti dei servizi in genere ma soprattutto di quelli pubblici (nella fattispecie le donne con carichi familiari, gli anziani nonché i minori ed i portatori di handicap).

Quanto invece alla realizzazione dei progetti si relaziona quanto segue.

**GIUNTA REGIONALE**

Il Comune di LANCIANO assegnatario di un contributo di € 7.425,00 per il progetto "Lanciano on-line per una città in linea con i tempi" non ha approvato entro il termine di un anno, termine successivamente prorogato di ulteriori sei mesi, il prescritto Piano Territoriale degli Orari e pertanto con relativo provvedimento dirigenziale si è provveduto a revocare il predetto contributo.

Anche i Comuni di ORTONA e VALLE CASTELLANA assegnatari di un contributo di € 7.500,00 rispettivamente per il progetto "Tempo per vivere meglio" e "Free – Time" non hanno approvato entro il termine di un anno, termine successivamente prorogato di ulteriori sei mesi, il prescritto Piano Territoriale degli Orari e pertanto con relativo provvedimento dirigenziale si è provveduto a revocare loro il predetto contributo.

E' bene precisare che nonostante i ripetuti solleciti, anche per le vie brevi, i sopraelencati Comuni interessati non hanno trasmesso alcuna documentazione attestante l'avvenuta approvazione del progetto né hanno fornito motivazioni di merito.

Solamente il Comune di PIANELLA ha provveduto all'approvazione del progetto del Piano territoriale degli Orari denominato "L'armonizzazione degli orari nella città diffusa" entro il termine prescritto provvedendo successivamente a trasmettere tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo assegnato di € 7.440,00 (relazione finale, il rendiconto delle spese sostenute, impegno della spesa, fatture,..). Si riporta qui di seguito una sintesi del progetto approvato dal Consiglio Comunale in data 19.12.2012.

Il progetto consiste nel definire ed avviare effettive ri-modulazioni dell'organizzazione degli orari dei principali servizi di pubblica utilità legati all'istruzione, tenendo conto sia delle esigenze dell'utenza, sia delle problematiche connesse alla riorganizzazione degli orari lavorativi, di chi lavora all'interno di tali servizi. In particolare il progetto è orientato a migliorare i servizi che prevedono l'utilizzo di uno sportello aperto al pubblico, organizzandoli in modo coordinato con gli orari dei trasporti urbani ed extraurbani ed in modo compatibile con gli orari delle attività produttive, commerciali e ricreative, distribuite nel territorio intercomunale.

L'obiettivo principale del progetto consiste nell'accompagnare il Comune di Pianella nel realizzare attività ed azioni tra loro connesse capaci di produrre una efficace sperimentazione della ri-organizzazione degli orari in tutto il territorio comunale interessato, in un'ottica che tenga conto del sistema più generale dei servizi di pubblica utilità e dei molteplici aspetti legati alla mobilità intercomunale. Gli obiettivi operativi di questo progetto mirano a sostenere il Comune di Pianella a dar vita ad un meccanismo di intervento, che possa far incontrare le esigenze della domanda e dell'offerta di servizi di pubblica utilità connessi al trasporto e alla mobilità d'area vasta, riuscendo a formalizzare gli accordi fino ad ora presi e/o in corso, fino a trasformarli in decisioni che supportino modifiche utili alla riorganizzazione degli orari del territorio interessato. Le fasi principali possono essere così riassunte:

- analisi dei fabbisogni*
- individuazione dei destinatari diretti ed indiretti dei fabbisogni*
- elaborazione dei questionari*
- somministrazione dei questionari ai cittadini, alle associazioni e ai referenti dell'amministrazione comunale*
- confronto con l'amministrazione comunale*

**GIUNTA REGIONALE**

- elaborazione e valutazione dei risultati dei questionari
- proposte progettuali di trasformazione spazio-temporale.

Le modifiche proposte alla LR n. 40/2005

Nella seduta del 30 novembre 2011 i componenti del "Tavolo sulle politiche di conciliazione dei tempi", istituito con DGR n.729 del 4.12.2009 in attuazione dell'art.2 comma 4 della LR 40/2005 e costituito con determinazione direttoriale n. DB/53 del 31.5.2010, hanno esaminato e valutato la necessità di apportare modifiche alla legge regionale n. 40/2005 al fine di aggiornarla e adeguarla alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché a snellire le procedure di approvazione dei Piani Territoriali degli Orari. Il Servizio ha predisposto una proposta di deliberazione, adottata dalla Giunta Regionale con atto n. 528/C del 9.8.2012 avente ad oggetto: "D.D.L.R. - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n.40 recante Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei Tempi delle Città", che è stata successivamente trasmessa al Consiglio Regionale per il successivo iter legislativo.

In particolare, con la proposta normativa, si vuole agevolare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici e privati e delle scuole con particolare riguardo alle aree a rischio di spopolamento, la fruizione delle biblioteche, musei ed enti culturali mediante l'aumento della durata di apertura giornaliera e settimanale e incentivare la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo".

Prospettive

Da questa breve panoramica sull'attuazione delle politiche temporali in Abruzzo si può verosimilmente affermare che pur essendosi manifestato un certo interesse da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti di tali problematiche, tuttavia vi sono ampi margini di miglioramento.

Innanzitutto è necessario supportare le iniziative da porre in essere con adeguati finanziamenti pubblici e privati, provenienti sia dal "Pubblico" (Comunità Europea, Province, Comunità Montane, Enti Parco, Camere di Commercio, Scuole Università, Aziende di trasporto pubblico locale, ecc.) che dal "Privato" (associazioni di commercianti, di operatori turistici, di artigiani, ecc.) anche mediante accordi di programma con le Istituzioni, le Università e le Commissioni di Parità al fine di partecipazione ad iniziative attivate o da attivare.

Altro nodo fondamentale che potrà favorire il radicamento delle politiche in argomento risiede nell'attività di comunicazione. Tale attività svolta finora quasi esclusivamente direttamente dalla Regione Abruzzo, dovrà essere incentivata anche a livello locale ed avere un maggior peso in sede di valutazione dei progetti presentati.

Si auspica infine che il Consiglio Regionale approvi al più presto le proposte di modifica normativa alla LR n. 40/2005 in modo da consentire la predisposizione del prossimo Bando conformato alle nuove disposizioni sopra riportate.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 15.07.2013, n. 523.

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la modifica del progetto autorizzato con Autorizzazione Unica n° 10 del 25/06/2007. Ditta Proponente: Energia Verde S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed in particolare l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative il procedimento dell'autorizzazione unica, che al comma 1 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

VISTO il D.P.R. 327 del 08/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 7 del 03/03/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R. n. 28 del 19/06/2012 "Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)";

VISTA l'Autorizzazione Unica n° 10 rilasciata con DN2/84 del 25/06/2007 per ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, per la costruzione e l'esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica di potenza media nominale di concessione pari a 2266,18 KW ciascuno, da

realizzare in loc. S. Teresa di Spoltore (PE) e Villanova di Cepagatti (PE);

VISTA la istanza presentata dalla Società Energia Verde S.p.A. del 21/05/2012 e acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012 per la variante all'Autorizzazione Unica sopra richiamata;

PRESO ATTO che il progetto presentato con l'istanza del 21/05/2012 e acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012, è stato integrato e riproposto in un unico "Compendio progettuale - Progetto di variante impianti idroelettrici" consegnato con nota prot. 156/2013 del 25/06/2013 e acquisito al protocollo regionale n. RA/165640 del 28/06/2013;

PRESO ATTO che il sopra citato progetto prevede l'attivazione della procedura di esproprio interessante i territori comunali di Cepagatti (tot. mq = 4.505,00), Spoltore (tot. mq = 5.062,00) e San Giovanni Teatino (tot. mq = 22.104,00), come da Piano particellare di esproprio Revisione Maggio 2013;

CONSIDERATO che la L.R. 7/2010 all'art. 5, dispone, tra l'altro, di conferire agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di competenza regionale o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente;

CONSIDERATO che nella fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio di più province che pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera c), costituisce autorità espropriante la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera di cui all'istanza di variante del 21/05/2012 e acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012 così come integrata dal "Compendio progettuale - Progetto di variante impianti idroelettrici" consegnato con nota prot. 156/2013 del 25/06/2013 e acquisito al protocollo regionale n. RA/165640 del 28/06/2013;

CONSIDERATA la possibilità di conferire ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 7/2010, all'Amministrazione Provinciale di Chieti la

funzione di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente alla variante all'Autorizzazione Unica n° 10 rilasciata con DN2/84 il 25/06/2007 e le cui opere interessano i Comuni di Cepagatti (PE), Spoltore (PE) e San Giovanni Teatino (CH) - Società proponente: Energia Verde SpA con sede legale in Via Aldo Moro n° 33 in Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - di cui all'istanza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, del 21/05/2012 e acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012 così come integrata dal "Compendio progettuale - Progetto di variante impianti idroelettrici" consegnato con nota prot. 156/2013 del 25/06/2013 e acquisito al protocollo regionale n. RA/165640 del 28/06/2013;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 5 comma 6 della richiamata L.R. n. 7/2010 dispone che *"con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato"*;

CONSIDERATO doveroso non impedire lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quindi, nelle more della determinazione delle modalità di attuazione delle deleghe di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010, di procedere attraverso la definizione di delibera di giunta straordinaria e specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione-Enti Locali di cui all'art. 5 comma 6 della L.R. 7/2010 e ai criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate;

DATO ATTO che l'intero onere finanziario della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero del loro asservimento nonché dell'intera procedura espropriativa, così come individuato all'art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del 03/03/2010, sono a carico del soggetto Proponente, che è, per l'impianto in oggetto la Società Energia Verde SpA con sede legale in Via Aldo Moro n° 33 in Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato A *"Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate"* recante la formula per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti, approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei verbali in data 04/07/2007 e 08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo, evidenziando che le opere oggetto del presente provvedimento sono opere private dichiarate di pubblica utilità ai sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché per l'espletamento delle procedure espropriative, sono a carico dei proponenti e rese direttamente dagli stessi all'autorità espropriante;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato B *"Convenzione per progetto di variante Autorizzazione Unica n° 10 rilasciata con DN2/84 del 25/06/2007 - SIDITAL srl oggi Energia Verde SpA"* redatto secondo lo Schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto della facoltà della Regione di delegare con provvedimenti regionali le funzioni espropriative agli Enti locali, stabilendone limiti e modalità, come negli incontri della Conferenza di cui ai verbali del 04/07/2007 e 08/07/2009, in atti della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO di dover avviare la fase dell'intera procedura di esproprio per il progetto di variante di cui all'istanza del 21/05/2012 e acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012 così come integrata dal "Compendio progettuale - Progetto di variante impianti idroelettrici" consegnato con nota prot. 156/2013 del 25/06/2013 e acquisito al protocollo regionale n. RA/165640 del 28/06/2013, sito nei Comuni di Cepagatti (PE), Spoltore (PE) e San Giovanni Teatino (CH), proposto dalla Società Energia Verde SpA;

RITENUTO opportuno, così come previsto dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 327/01 - che prevede che le Regioni individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente - individuare l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che in fase di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 la struttura competente istruisce la pratica nella sua completa documentazione, comprensiva di Piano particellare di esproprio;

RITENUTO pertanto opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione per la fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "*Criteria per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate*" i quali saranno versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula della convenzione, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità" e successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27";

DATO ATTO infine, che il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché in ordine alla legittimità del presente Provvedimento;

A VOTI unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. **Di delegare** all'Amministrazione Provinciale di Chieti, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di "autorità espropriante" per la realizzazione delle opere relative al progetto di variante dell'Autorizzazione Unica n° 10 rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, con DN2/84 del 25/06/2007 alla società Sidital srl oggi Energia Verde SpA di cui all'istanza del 21/05/2012 e acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012, così come integrata dal "Compendio progettuale - Progetto di variante impianti idroelettrici" consegnato con nota prot. 156/2013 del 25/06/2013 e acquisito al protocollo regionale n. RA/165640 del 28/06/2013.
2. **Di approvare** l'allegato A "*Criteria per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate*" approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali.
3. **Di approvare** l'Allegato B "*Convenzione per progetto di variante Autorizzazione Unica n° 10 rilasciata con DN2/84 del 25/06/2007 - SIDITAL srl oggi Energia Verde SpA*" redatto secondo lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con l'Amministrazione Provinciale di Chieti, autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" o suo delegato;
4. **Di individuare** ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 327/01, l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;
5. **Di stabilire** che i costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "*Criteria per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali*

affidatari di procedure espropriative delegate” siano versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula della convenzione, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale “Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità” e

successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27”;

6. **Che il presente** provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati

Allegato A

"Criteri per il calcolo
dei compensi da erogare agli Enti Locali affidatari di procedure espropriative delegate"
art. 5 comma 5 lett. a. - L.R. n. /

$$Ts = Si + Sp$$

$$Si = Qb1 + Qb2 + [Pp] + [Pesp] + [Pocct]$$

$$Pp = qb$$

$$Pesp = (Cgm \times n. dip. \times n. gg.) + [qp (es) \times n. particelle]$$

$$Pocct = [qp (occ) \times n. particelle]$$

Dove:

Ts	Totale spese procedurali
Si	Spese istruttoria ed esecuzione procedura
Sp	Preventivo spese di pubblicazione art. 11 comma 2
Qb1	Quota base unica pari ad €. 3.000,00
Qb2	Quota base variabile in rapporto al valore complessivo, indicato sul quadro economico di progetto, in previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili di cui all'art. 5 comma 5 lettere b., c. e d. pari a I (b + c + d): €. 1.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 10.000,00) €. 2.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 100.000,00) €. 5.000,00 I (b + c + d) > €. 100.000,00)
Ip	Importo dell'opera a base di gara
Pp	Procedura preliminare: fase di sottoposizione dei beni al vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01)
Pesp	Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. II Capo III DPR 327/01); fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01)
Pocct	Procedura di occupazione temporanea
qb	quota base in rapporto al valore dell'importo dell'opera a base di gara: €. 2.000,00 (Ip ≤ €. 200.000,00) €. 3.000,00 (Ip ≤ €. 1.000.000,00) €. 4.000,00 (Ip ≤ €. 5.000.000,00) €. 5.000,00 (Ip > €. 5.000.000,00)
Cgm	Costo giornaliero medio, comprensivo di indennità di straordinario, rimborsi e trasferte
dip	dipendenti
gg	giorni
qp (es)	quota per ogni particella esproprianda
qp (occ)	quota per ogni particella da occupare temporaneamente

-I medesimi criteri sono validi anche in caso di asservimento, con la condizione che le quote (Qb e qb) sono ridotte del 50%.

ALLEGATO come parte integrante alla dell
 autorizzazione n. **523** del **15 LUG 2013**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Valter Gariani)


Allegato B

Rep. n.

**CONVENZIONE per progetto di variante Autorizzazione Unica n° 10
 rilasciata con DN2/84 del 25/06/2007 SIDITAL srl oggi Energia Verde
 SpA**

Per la delega di funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la variante all'autorizzazione Unica n° 10 rilasciata con DN2/84 del 25/06/2007 per la costruzione e l'esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica di potenza media nominale di concessione pari a 2266,18 KW ciascuno, da realizzare in loc. S. Teresa di Spoltore (PE) e Villanova di Cepagatti (PE). Società Proponente Energia Verde SpA di Assisi - di cui all'istanza del 21/05/2012 presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012.

L'anno duemila....., il giorno ...del mese di..... in
 e presso gli uffici della Giunta Regionale d'Abruzzo Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia,

tra


la Regione Abruzzo, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Dott., nato a ildomiciliato in ragione della carica rivestita in presso gli uffici della Giunta regionale d'Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

e

l'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in,
rappresentato dal, nato a
..... il, domiciliato in ragione della carica
rivestita in Via -;
si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" all'art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di "autorità espropriante" relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l'esercizio di tale facoltà e per l'eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all'art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì "autorità esproprianti", ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla variante del progetto autorizzato con A.U. n° 10 del 25/06/2007 per la costruzione e l'esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica di potenza media nominale di concessione pari a 2266,18 KW ciascuno, da realizzare in loc. S. Teresa di Spoltore (PE) e Villanova di Cepagatti (PE), le opere previste interessano i territori comunali di Cepagatti, (PE), Spoltore (PE) e San



Giovanni Teatino (CH) di cui al progetto presentato a seguito della istanza del 21/05/2012 e acquisita al protocollo regionale n° RA/126037 del 31/05/2012, "Compendio progettuale - Progetto di variante impianti idroelettrici" consegnato con nota prot. 156/2013 del 25/06/2013 e acquisito al protocollo regionale n. RA/165640 del 28/06/2013 in atti del competente Servizio Politica Energetica;

- che la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento e convocato la conferenza dei servizi per il giorno 30/04/2013 a seguito della quale sono state richieste integrazioni documentali, inviate dal proponente con nota prot. 156/2013 del 25/06/2013 e acquisita al protocollo regionale n. RA/165640 del 28/06/2013;

- che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della restante parte della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;

- che con deliberazione n. del la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato lo schema tipo di convenzione recante la disciplina dei rapporti tra delegante e delegato e i "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" sui quali la Conferenza Permanete Regione Enti Locali ha espresso parere favorevole, come risulta dai verbali del 04/07/2007 e del 08/07/2009;



- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di

espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.

Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

la Regione Abruzzo delega al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01);
- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;

- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;
- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività sopra elencate, l'Amministrazione Provinciale di Chieti determina gli oneri finanziari di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché gli oneri amministrativi connessi alla procedura espropriativa tenendo conto anche dei Criteri di cui all'Allegato A della D.G.R. n°del..... la cui disponibilità è resa dal proponente l'impianto di che trattasi.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente art. 1, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2

Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a

Art. 4

L'Amministrazione Provinciale di Chieti, nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, lì

Per la Provincia di Chieti

Il Dirigente del Settore 6: Pianificazione, progettazione e manutenzione
stradale - concessioni - espropri

(.....)

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

(.....)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.08.2013, n. 581

**Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23
"RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA
DI AREE PRODUTTIVE" e s.m.i. - SCHEMA-
TIPO STATUTO DELL'ARAP**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA e richiamata la Legge regionale 29 luglio 2011 n. 23 "*Riordino delle Funzioni in Materia di Aree Produttive*", pubblicata nel BURA Ordinario n. 49 del 12.8.2011.

VISTA e richiamata la Legge Regionale 03 luglio 2012, n. 30 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*" pubblicata nel BURA n. 38 del 11.7.2012, con la quale, tra l'altro, la Regione ha stabilito di destinare, in via eccezionale, in favore di ciascun Consorzio un contributo economico per fronteggiare i costi legati alla fusione per incorporazione.

DATO ATTO che la Giunta regionale con Deliberazione n. 62/P del 13 febbraio 2012 ha approvato il "Disciplinare" di cui all'art. 1, co. 11 della L.R. n. 23/2011 e che successivamente, con Deliberazione n. 421/P del 17 giugno 2013, ha modificato ed integrato il predetto "Disciplinare".

DATO ATTO che i Commissari per il Riordino dei Consorzi Industriali d'Abruzzo, con l'ausilio dei propri Consulenti nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 3-bis L.R. n. 23/2011 hanno trasmesso alla Direzione regionale competente in materia copia del progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. (all.1).

RILEVATO che l'art. 1, co. 15 della L.R. n. 23/2011 dispone che l'ARAP si costituisce "*sulla base di uno schema - tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale*".

RITENUTO necessario, pertanto, dare completa attuazione alla riforma inerente il "*Riordino delle funzioni in materia di aree*

produttive" con la L.R. 29 luglio 2011, n. 23 e, per l'effetto, dover procedere all'approvazione dello schema - tipo di Statuto della costituenda ARAP, redatto dagli Uffici regionali secondo i principi ispiratori della L.R. 29 luglio 2011, n. 23.

RITENUTO, dunque, necessario sottoporre all'attenzione e all'esame della Giunta Regionale il suddetto schema - tipo di Statuto della costituenda ARAP, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 2), per l'approvazione.

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi Ricerca e Innovazione, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole in ordine a regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente atto.

RITENUTO legittimo il presente provvedimento.

SENTITO il Relatore.

AD UNANIMITÀ' di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- **Di prendere atto** del progetto di fusione (all. 1), redatto ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 3-bis L.R. n. 23/2011 dei Commissari per il Riordino dei Consorzi Ind.li.
- **Di approvare** ai sensi dell'art. 1, co. 15 della L.R. n. 23/2011 lo schema - tipo di Statuto (all. 2) della costituenda ARAP, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **Di trasmettere**, per gli adempimenti di competenza, la presente deliberazione unitamente all'allegato 2) ai Commissari per il Riordino dei Consorzi Ind.li.
- **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.t. ai sensi delle norme vigenti.

Seguono allegati

	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SANGRO Ente Pubblico Economico	
	Contrada Selva Piana, 100 - 66043 CASOLI (CH) Tel. 0872/99261 - Fax 0872/992626 Partita Iva: 00308060698 - Codice Fiscale: 81001290691 - R.E.A.: CH107903	
	Prot. N.	Data

Alla Direzione Sviluppo Economico e
del Turismo – Servizio Programmi
intersettoriali - PESCARA.

All. L

OGGETTO: Trasmissione atti per fusione Consorzi industriali.

Il sottoscritto Franco Talanca, in qualità di Commissario del Consorzio Industriale del Sangro, trasmette la seguente documentazione:

- Bilancio infrannuale al 30.04.2013;
- Relazione Amministrazione;
- Progetto di fusione redatto dai Consulenti incaricati.

Cordiali saluti.

Il Commissario Regionale
Franco TALANCA

196/106

ALLEGATO con i testi integrati alla delibera.

n. **581** del **- 5 AGO. 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Franco La Civita)

La Civita



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL VASTESE

VASTO

Prot. N.

001851

Vasto, li

31 LUG 2013

A MANO

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Direzione Sviluppo
Economico e del Turismo
Affari giuridici e legislativi, Ricerca e Innovazione
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA

E p.c.

Spett.le
CO.A.S.I.V.
-sede-

OGGETTO: L.R. n. 29 LUGLIO 2011, n. 23 e L.R. n.30/2012. Trasmissione documentazione inerente il Progetto di fusione dei Consorzi ASI d'Abruzzo.

In riferimento al progetto di fusione in oggetto, vista la documentazione trasmessa con PEC del 25/07/2013 e del 29/07/2013 dal proprio Consulente, nominato a seguito di procedura di evidenza pubblica ex art. 125, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. per "l'affidamento dei servizi di assistenza commerciale, legale e tecnica alla redazione ed attuazione del progetto di fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della regione Abruzzo ai sensi della L.R. 23/2011 e L.R. n.30/2012", per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, in allegato si trasmettono i seguenti documenti:

- Progetto di fusione, ex art. 2501 -ter c.c.
- Situazione patrimoniale, ex art. 2501-quater, 2 comma c.c.
- Relazione dell'Organo Amministrativo, ex art. 2501-quinquies c.c.

Distinti saluti

IL RUP
(Avv. Lorenzo FALORIO)

IL COMMISSARIO PER IL RIORDINO
(Avv. Mario BATTAGLIA)

Via Ciccarone, 98/E - 66054 VASTO (Chieti) - Tel. 0873.364049 - 0873.367519 - Fax 0873.59585

Sito Internet: <http://www.coasiv.it> - E-mail: asi@clio.it

Codice Fiscale: 83001070693 - Partita IVA: 00263010696



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
L'AQUILA



Prot. n. 1429
Risposta al foglio n. _____
del _____
Allegati n. _____

L'Aquila, 31.07.2013

OGGETTO: trasmissione documentazione inerente il
Progetto di Fusione dei Consorzi Ind.li.

Al: **Regione Abruzzo**
Direzione Sviluppo Economico
e del Turismo
Servizio Programmi Intersettoriali,
Affari giuridici e legislativi, Ricerca e
Innovazione
Via Passolanciano, 75
65124 Pescara

e p.c. al: **Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila**
S E E

196 101

Vista la documentazione trasmessa con pec del 25.7.2013 e del 29.7.2013 dal proprio Consulente, nominato a seguito di procedura di evidenza pubblica ex art. 125, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 e smi per "l'affidamento dei servizi di assistenza commerciale, legale e tecnica alla redazione ed attuazione del progetto di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. n. 23/2011 e L.R. n. 30/2012", per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, in allegato si trasmettono i seguenti documenti:

- Progetto di fusione, ex art. 2501-ter cc.
- Situazione patrimoniale, ex art. 2501-quater, 2 co. cc.
- Relazione dell'organo amministrativo, ex art. 2501-quinquies cc.

Distinti saluti.

IL RUP
(Dott. Giancarlo Alterio)



IL COMMISSARIO REGIONALE
(Avv. Lorenzo Di Marzio)

G.L. 2/13

In questo documento sono presenti informazioni e dati personali e/o commerciali di natura riservata. Le informazioni contenute in questo documento sono di natura riservata e possono essere utilizzate solo per le finalità per le quali sono state fornite. È vietata espressamente la diffusione, l'uso non autorizzato o la divulgazione di questo documento a terzi. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale L'Aquila al numero 0862-22500. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, si prega di informare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale L'Aquila al numero 0862-22500 o inviare un messaggio di risposta al indirizzo postale o elettronico fornito all'indirizzo.

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
L'AQUILA

Zona Industriale di Bazzano, Via Dell'Industria s.n.c. - 67100 L'AQUILA (AQ)


Tel. 0862-22500- 76 41 07 / 09 / 15 / 08 Fax 0862-65380 - 76 41 02 e-mail: info@cosvind.it www.cosvind.it C.F. 80001930860 - P.IVA 00244810663



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA

no. 7 righe 11009

no. 1.000 20.05.13



Regione Abruzzo Direzione Sviluppo Economico e del Turismo Servizio Programmi Intersettoriali



Oggetto: Fusione Consorzi Industriali Abruzzesi trasmissione documentazione

Si rimette la documentazione predisposta, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori inerenti la fusione dei Consorzi Industriali Abruzzesi, così come concordato nell'ultimo incontro del 23 luglio 2013.

In particolare si rimette:

- Relazione Commissario Regionale sul progetto di fusione per unione;
- Elenco Enti partecipanti al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona;
- Progetto di fusione;
- Situazione patrimoniale al 30 aprile 2013;
- Relazione Collegio Sindacale alla situazione al 30 aprile 2013
- Ultima bozza Statuto.

IL COMMISSARIO REGIONALE
(Dott. Marcello Verderosa)



Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo

Via Gammarana n.8- 64100 TERAMO- Tel. 0861/210960-211096 Fax 0861-219165
www.industrialeteramo.it

Prof. N. CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
TERAMO
Protocollo in Uscita num: 1209
Data Protocollo: 30/07/2013

Teramo

30 luglio 2013



OGGETTO: L.R. n. 23 del 29 luglio
2011 e s.m.i.
Trasmissione Bilancio al 30/04/2013 e
documenti per fusione predisposti dai
consulenti incaricati.

REGIONE ABRUZZO
Dirigente Del Servizio
Programmi Intersettoriali
Ufficio Sviluppo all'Industria e
Sorveglianza
Via Passolaniano, 75
65100 PESCARA


Trasmessa via mail: mariobattaglia1973@libero.it


Ai sensi e per gli effetti della L.R. in oggetto, si allega il fascicolo del Bilancio infrannuale approvato alla data del 30/04/2013.

Inoltre, si prende atto e si trasmette la seguente documentazione per la fusione dei Consorzi, rimessa in data 30/07/2013, con note prot. 1206 e 1207, da parte dei consulenti incaricati giusta Delibera Commissariale n. 23 del 26/04/2013:

- Progetto di fusione per unione dei Consorzi;
- Relazione del Commissario Straordinario ex art. 2501-quinquies C.C. che accompagna la situazione patrimoniale;
- Statuto A.R.A.P.;
- Verbale di deliberazione del Commissario Regionale che approva il progetto di fusione.

Distinti saluti





consorzio per lo
SVILUPPO INDUSTRIALE
di avezzano
www.consorzioindustrialeaz.it

Prot. 1569

Avezzano, 29/06/2013



Spett.le
Regione Abruzzo
Direzione Attività Produttive
e del Turismo
Ufficio Legale e Supporto Giuridico
Via Passolanciano
65124 PESCARA

e, p.c. Egr. Dott. Francesco Miconi
Capogruppo della costituenda
ATI Francesco e Vittorio Miconi
Via G. Carducci, 30
L'AQUILA

Oggetto: Trasmissione documenti Progetto di Fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale

Con riferimento a quanto in oggetto, unitamente alla presente si trasmette la documentazione di seguito elencata:

- Progetto di Fusione;
- Relazione del Commissario Regionale sul Progetto di Fusione;
- Bilancio al 30 aprile 2013, corredato di relativo parere del collegio sindacale.

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO REGIONALE
(Tiziano PETRUCCI)

Allegato 1

PROGETTO DI FUSIONE PER UNIONE
DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA REGIONE ABRUZZO
MEDIANTE LA COSTITUZIONE DELL'A.R.A.P.
(Azienda Regionale delle Attività Produttive)

Consorzio

sede legale in

codice fiscalepartita iva.....

Premessa

La Regione Abruzzo intende effettuare una operazione di fusione per unione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo, de L'Aquila, di Avezzano, di Sulmona, del Sangro e del Vastese mediante la costituzione di un nuovo ente pubblico economico denominato ARAP, Azienda Regionale delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge Regionale 29 luglio 2011 n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive", e del Disciplinare, previsto dalla Legge Regionale citata, e approvato con delibera G.R. n. 62/P del 13 febbraio 2012.

La fusione è proposta sulla base delle situazioni patrimoniali chiuse al 30 aprile 2013, assunte quali situazioni patrimoniali richieste dall'art. 2501-*quater* del Codice Civile.

Alla fusione vengono applicate le norme dettate all'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile.

1. Gli enti partecipanti alla fusione

- Consorzi per lo Sviluppo Industriale d'Abruzzo che si estingueranno:

- **Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Teramo** con sede legale a Teramo (TE) in Via Potito Randi n. 6/8 (già Via Gammarana), codice fiscale 80002770677 e capitale di euro 20.400;
- **Consorzio per lo sviluppo industriale di L' Aquila** con sede legale a Bazzano (AQ) in Via dell'Industria n. 35, Zona Industriale di Bazzano, codice fiscale 80001930660 e capitale di euro 22.403;

Allegato 1

- **Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano** con sede legale ad Avezzano (AQ) in Via Newton, Nucleo Industriale, codice fiscale 81003650660 e capitale di euro 56.810;
- **Consorzio per lo sviluppo industriale di Sulmona** con sede legale a Sulmona (AQ) in Viale dell'Industria n. 6, codice fiscale 83000440665 e capitale di euro 12.911;
- **Consorzio per lo sviluppo industriale del Sangro** con sede legale a Casoli (CH) in Via Selva Piana n. 100, codice fiscale 81001290691 e capitale di euro 22.043;
- **Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Vastese** con sede legale a Vasto (CH) in Via Ciccarone n. 98/E, codice fiscale 83001070693 e capitale di euro 120.297.

- Nuovo ente costituendo risultante dalla fusione che accoglierà i patrimoni dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale d'Abruzzo:

Ente pubblico economico costituendo che verrà denominato "ARAP Azienda Regionale delle Attività produttive", la cui sede legale sarà stabilita in Pescara (PE), presso l'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico.

A seguito della fusione, confluirà nel neocostituito ente "ARAP Azienda Regionale delle Attività produttive", l'intero compendio patrimoniale mobiliare ed immobiliare, senza esclusioni di sorta, degli enti sopradetti. A seguito della fusione, inoltre, transiteranno in capo all'"ARAP Azienda Regionale delle Attività produttive" tutti i rapporti contrattuali in essere presso gli enti, nessuno escluso.

2. Atto costitutivo del nuovo ente risultante dalla fusione

Il nuovo ente pubblico economico ARAP che risulterà dalla fusione per unione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale d'Abruzzo adotterà il testo dello statuto allegato al presente progetto (Allegato A).

L'ARAP fornirà servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali, in particolare, erogherà obbligatoriamente i Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, dietro il pagamento di corrispettivo da parte delle imprese stesse e potrà fornire anche Servizi Ambientali e Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre

Allegato 1

innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

L'ARAP, anche su delega dei Comuni, potrà inoltre provvedere:

- alla progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni;
- all'acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
- alla vendita delle aree, alla vendita e alla locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall'attività di cui al punto precedente;
- alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione;
- all'acquisto e alla vendita di energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- alla riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP.
- alla progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ITC.

3. Il rapporto di cambio nonché l'eventuale conguaglio in denaro

Il rapporto di cambio viene effettuato in base alla partecipazione di ciascun Ente partecipante al fondo di dotazione del nuovo ente costituendo (ARAP) che risulterà dalla fusione.

Non vi sarà alcun conguaglio in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle partecipazioni del nuovo ente risultante dalla fusione

L'ARAP, ente risultante dalla fusione, avrà un fondo di dotazione iniziale che sarà costituito dalla somma dei patrimoni netti contabili dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale partecipanti alla fusione risultanti dalle rispettive situazioni patrimoniali al 30 aprile 2013. Le partecipazioni all'ARAP saranno, quindi, assegnate agli enti partecipanti, come sopra individuati, in proporzione alle partecipazioni possedute dal singolo ente partecipante al capitale di ciascun Consorzio.

Allegato 1**5. Data dalla quale le quote dell'ente risultante dalla fusione partecipano agli utili**

Si precisa che trattandosi di ente pubblico economico non vi saranno utili da ripartire.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni dei Consorzi partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell'ente risultante dalla fusione

Gli effetti della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla data che verrà indicata nell'atto medesimo e quindi da tale data le operazioni dei Consorzi saranno imputate al bilancio del nuovo ente costituendo ARAP.

Il nuovo ente costituendo ARAP subentrerà in tutti gli obblighi e diritti tributari ai Consorzi partecipanti alla fusione, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione o alla data che verrà indicata nell'atto medesimo. Pertanto gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate, dei Consorzi partecipanti alla fusione, sono adempiuti dagli stessi Consorzi fino alla data di efficacia; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intenderanno a tutti gli effetti trasferiti al nuovo ente costituendo ARAP.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie degli enti partecipanti e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Si precisa che non vi saranno particolari categorie di enti partecipanti e possessori di titoli diversi dalle azioni a cui verrà riservato un trattamento diverso dalla generalità degli enti partecipanti.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori dei Consorzi partecipanti alla fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione dei Consorzi partecipanti alla fusione.

9. Situazione patrimoniale (art. 2501 quater c.c.)

La fusione è proposta sulla base delle situazioni patrimoniale al 30 aprile 2013 da ciascun Consorzio partecipante alla fusione, disciplinate dall'art. 2501 quater del Codice Civile.



Allegato 1

_____ , .. agosto 2013

Allegati

- A) Statuto del costituendo ente ARAP

Allegato 1

STATUTO

A.R.A.P.

(Azienda Regionale delle Attività Produttive)

Art. 1

(DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA)

1. L'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive), costituita ai sensi dell'art. 1, co. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23, è un Ente Pubblico Economico, con sede in Pescara, presso l'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico; essa agisce sulla base dell'art. n. 36 della legge n.317/91.
2. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 della legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23, dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale 24 marzo 2009, n. 4, l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della provincia di Teramo, di L'Aquila, di Avezzano, di Sulmona, del Sangro e del Vastese.
3. L'ARAP è dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed ha durata illimitata.
4. La partecipazione all'ARAP comporta l'adesione al presente Statuto. Potranno partecipare all'ARAP:
 - la Regione
 - i Comuni,
 - le Province,
 - le Comunità montane,
 - le Camere di Commercio industria artigianato ed agricoltura,
 - gli Enti pubblici e/o Privati,
 - gli Istituti di Credito,
 - le associazioni imprenditoriali che operano nei territori provinciali.
5. Le variazioni del numero dei soggetti partecipanti all'ARAP e le conseguenti variazioni al Fondo di Dotazione non comportano modifica del presente Statuto.
6. L'ARAP ha durata indeterminata.

Art. 2

(FINI ISTITUZIONALI)



Allegato 1

1. L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti.
2. L'ARAP opera anche nelle aree di competenza dei Consorzi della Regione Abruzzo destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni. A tale fine realizza e gestisce infrastrutture per le attività industriali, artigianale, commercio all'ingrosso e al dettaglio nei casi espressamente previsti, servizi alle imprese, promuove o gestisce servizi alle imprese.

Art. 3

(ATTIVITA' E FUNZIONI)

1. L'ARAP fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali. Si intendono per aree produttive regionali quelle site:

- a) nei comprensori degli ex Consorzi Industriali per lo Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo;
- b) nonché, dietro intesa o delega con i Comuni interessati e nelle altre aree destinate ad attività produttive di detti Comuni.

2. In particolare, l'ARAP eroga obbligatoriamente i Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, dietro il pagamento di corrispettivo da parte delle imprese stesse e può fornire anche Servizi Ambientali e Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

I Servizi Essenziali, i Servizi Ambientali e ITC e i Servizi Innovativi sono meglio individuati all'articolo 5 del presente Statuto.

3. L'ARAP, anche su delega dei Comuni, potrà provvedere:

- a) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni;
- b) all'acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;

Allegato 1

- c) alla vendita delle aree, alla vendita e alla locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall'attività di cui al punto b);
- d) alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione;
- e) all'acquisto e alla vendita di energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- f) alla riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP.
- g) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ITC
- h) promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dall'ente medesimo, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale. (comma 5 dell'art 36 della L 317 /91)

4. L'ARAP potrà svolgere anche altre attività in materia di insediamento in aree produttive, se delegata dai Comuni e altri Enti pubblici competenti, nonché assumere ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4

(CONVENZIONE)

1. I rapporti che regolano le relazioni tra l'ARAP e le aziende insediate o comunque operanti nelle aree produttive regionali sono disciplinati tramite apposita convenzione; restano valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza le convenzioni in essere, esse saranno integrate alla convenzione tipo vigente.
2. La convenzione tipo comporta l'accettazione dei regolamenti dell'ARAP.

Art. 5

(SERVIZI DA EROGARE)

1. Ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare approvato dalla Giunta Regionale, di cui al comma 11 della art.1 della legge Regionale n. 22 /2011, su tutte le aree produttive sono erogati i seguenti servizi:

Allegato 1

- Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate,
- Servizi Ambientali e ITC, che tutelano le risorse e migliorano la connettività,
- Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

Sono considerati Servizi Essenziali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accessibilità, la viabilità stradale e/o ferroviaria, l'allontanamento delle acque meteoriche, l'approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, il convogliamento e la depurazione delle acque reflue, il verde, la cartellonistica, la pubblica illuminazione, la segnaletica.

Sono servizi ambientali e ITC a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza e la progettazione ecosostenibile complessiva di edifici, spazi comuni, trasporti interni; la gestione ambientale integrata di aree/sito con attenzione al ciclo dell'acqua e depurazione, rumori ed emissioni; la gestione energetica; il ciclo dei materiali ed il recupero/riciclaggio; il trattamento di rifiuti liquidi e fanghi; la banda larga e trasmissione di dati, video sorveglianza, il controllo telematico dell'efficienza energetica.

Sono Servizi Innovativi a titolo esemplificativo e non esaustivo: la logistica integrata e la razionalizzazione del sistema dei trasporti, i servizi immateriali avanzati di formazione e training.

2. Nelle aree produttive regionali i servizi di cui al precedente comma 1 ed al successivo comma 5 sono garantiti dall'ARAP.
3. Tutte le imprese insediate nelle aree produttive regionali usufruiscono dei servizi essenziali dietro il pagamento di corrispettivo. Nelle altre aree i Comuni, possono delegare l'ARAP a erogare i servizi e a determinarne e riscuotere i corrispettivi.
4. Ai sensi del comma 11 della art.1 della legge Regionale n. 23 /2011, l'ARAP realizza e/o gestisce le aree ecologicamente attrezzate (APEA).
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di erogazione dei servizi e di determinazione del corrispettivo degli stessi, compresi i servizi afferenti l'acqua potabile, la fogna nera e tecnologica, la depurazione delle acque e la gestione dei relativi impianti si fa espresso rinvio alle norme di legge, di regolamento ed al disciplinare regionale di settore.
6. Fino alla definizione del Regolamento dei Servizi dell'ARAP, in sede locale restano in vigore i regolamenti dei Servizi dei cessati Consorzi.

Allegato 1**Art. 6****(FONDO DI DOTAZIONE E MEZZI FINANZIARI)**

1. Il fondo di dotazione iniziale pari a Euro 26.493.603 (ventiseimilioniquattrocentonovantatremilaseicentotre/00).
2. La gestione economico-finanziaria dell'ARAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Per la gestione delle proprie attività l'ARAP potrà utilizzare le seguenti entrate:
 - canoni di locazione e corrispettivi dei servizi resi;
 - concorso spese delle imprese insediate.
 - contributi e finanziamenti Unione Europea, Stato, Regione, Provincia ed altriEnti pubblici:
 - interessi attivi ed altri proventi finanziari;
 - ricavi e proventi derivanti dalla cessione delle aree;
 - contributi, lasciti e donazioni di Enti o privati;
 - contributi dei soggetti partecipanti;
 - ricavi e proventi diversi.

Art. 7**(ESERCIZIO E GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI)**

1. L'esercizio dell'ARAP coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio al 1° di gennaio e terminerà al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige e approva il progetto di bilancio di esercizio redatto, per quanto compatibile, secondo le indicazioni contenute negli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa unitamente alla Relazione della Gestione e del collegio dei Revisori dei conti osservando la disciplina generale contenuta nel Codice Civile.
3. L'ARAP deve tenere i libri obbligatori previsti dal Codice Civile.
4. Deve altresì tenere le altre scritture contabili in osservanza alla normativa di riferimento applicabile per quanto indicato al precedente comma 2 di questo articolo.
5. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli artt 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.



Allegato 1

6. Tutte le delibere degli organi dell'ARAP sono soggetti a pubblicità mediante l'affissione all'albo degli avvisi al pubblico dell'ARAP stessa per quindici giorni.

Art.8

(RISULTATO D'ESERCIZIO)

1. L'utile d'esercizio determinato all'atto dell'approvazione del Bilancio deve essere, esclusivamente, destinato nell'ordine:

- costituzione ed incremento del fondo di riserva legale nella misura del 5% dell'utile netto, in accordo con quanto previsto dal Codice civile;
- ad eventuali altri fondi di riserva;
- ad incremento al fondo di dotazione.

Art. 9

(ORGANI DELL'ARAP)

1. Sono organi dell'ARAP:

- l'Assemblea generale
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. E' altresì istituita la Consulta Territoriale.

Art. 10

(ASSEMBLEA GENERALE)

1. L'Assemblea generale è costituita dagli enti partecipanti al fondo di dotazione. Ogni ente partecipa con un suo rappresentante o con un delegato dello stesso ente. Il riparto dei voti è effettuato in base alla partecipazione di ciascun ente partecipante al fondo di dotazione di cui all'art. 6, comma 1, su indicato.

2. L'Assemblea generale delibera, con efficacia consultiva non vincolante, nei termini previsti nel prosieguo del presente Statuto:

- in merito al piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio,
- in merito al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione.

3. L'Assemblea generale delibera a titolo esemplificativo, con efficacia consultiva non vincolante in merito a:

- ammissione all'ARAP di altri enti partecipanti e la costituzione o partecipazione a società di capitali su proposta del Consiglio di Amministrazione;

Allegato 1

- eventuali proposte di modifica allo Statuto dell'ARAP;
 - approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate all'ARAP dalla Regione, dalle Province o da altri Enti;
 - adozione di tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini dell'ARAP.
4. L'Assemblea generale è titolare esclusivamente di poteri consultivi ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su sua iniziativa, oppure a richiesta del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti o di almeno un terzo degli enti partecipanti. La convocazione è fatta mediante PEC o lettera raccomandata a/r recapitata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea generale è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di tanti enti partecipanti che rappresentino almeno il 50% del capitale e in seconda convocazione, non prima di un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, quando sia presente almeno il 35%.
6. I partecipanti devono essere in regola con il pagamento di eventuali contributi o altri oneri per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.
8. Per le eventuali proposte di modifica dello Statuto da parte dell' Assemblea generale è richiesto il voto favorevole dei due terzi nelle prime tre votazioni e della metà più uno nelle successive degli aventi diritto al voto.
9. L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per il parere consultivo in merito al piano economico e finanziario e del bilancio di esercizio.
10. In qualunque momento e senza che sia fornita giustificazione, è ammesso il recesso dell'ente partecipante tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale dell'ARAP o tramite PEC al relativo indirizzo di posta elettronica certificata dell'ARAP. Il recesso non attribuisce agli enti partecipanti il diritto al rimborso degli apporti, della partecipazione o di frazioni di patrimonio netto. Il recesso è efficace decorsi 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione da parte dell'ARAP della comunicazione di cui sopra.

Allegato 1

Art. 11

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Regionale con le modalità previste dall'art. 5 della legge Regionale 24 marzo 2009, n. 4 e dura in carica 3 esercizi sociali e comunque sempre in conformità alla legge Regionale n.25 del 9 novembre 2009.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e/o imprenditoriale e professionale nel settore industriale, ovvero di particolari capacità nella organizzazione e nella gestione di Aziende, Enti e Società.

Ai sensi del D.P.R. 251/2012 e, comunque, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della rappresentatività dei generi, almeno un consigliere del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato tra i componenti dell'organo collegiale. In ogni caso, la rappresentatività dei generi deve essere garantita per il numero di mandati consecutivi indicati all'art. 3 del D.P.R. 251/2012. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata tenuto conto delle qualità morali del nominato.

Fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in materia di inconferibilità di incarichi afferenti agli organi di vertice, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono:

- coloro che hanno una o più sentenze di condanna penale passate in giudicato;
- coloro che già rivestono al momento della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, adotta gli atti, ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari. In particolare:

- redige e approva il bilancio d'esercizio, da sottoporre alla deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale;
- redige e approva il piano economico finanziario, da sottoporre alla deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale;

Allegato 1

- adotta tutti gli atti relativi ai piani regolatori e le varianti sino alla data di approvazione della nuova legge regionale in materia di pianificazione del governo del territorio;

- adotta lo statuto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 15 della Legge Regionale n. 23/2011, nonché le sue eventuali modifiche ed integrazioni.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 4/2009, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione Regionale competente per materia:

- ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate, specificando l'oggetto di ciascun atto;

- ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista nel semestre successivo.

Gli atti indicati nei precedenti punti sono trasmessi, per conoscenza, anche all'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e del Turismo.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 12.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un Consigliere, diverso dal Presidente, o dal Collegio dei revisori dei conti.

La convocazione è obbligatoria quando viene richiesta da uno dei suoi componenti diversi dal Presidente o dal Collegio dei revisori dei conti dovrà essere effettuata senza indugio e, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), fax o telegramma o altro mezzo che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire in un termine più breve, ma non inferiore a 24 ore.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

7. Le adunanze non sono pubbliche e il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Allegato 1

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono calcolati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.

9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che riguardino i loro interessi.

10. Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono deliberati all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

11. I Consiglieri decadono dal loro ufficio dopo due assenze consecutive in un esercizio dalle riunioni del Consiglio senza giusta causa.

Art. 12

(PRESIDENTE)

1. Il Presidente dell'ARAP è nominato fra i Componenti del consiglio di amministrazione dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art 5 della legge Regionale n. 4 del 2009: dura in carica 3 esercizi sociali e comunque sempre in conformità alla legge Regionale n.25 del 9 novembre 2009.

Il Consiglio Regionale, sempre fra i Componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina il Vicepresidente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale dell'ARAP e la legittimazione processuale;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitogli dallo Statuto.

3. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali e dirige l'attività dell'ARAP. Adotta gli atti ed assume le determinazioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.

4. In particolare il Presidente:

- fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione;

Allegato 1

- firma corrispondenza, documenti, atti e contratti relativi all'attività dell'ARAP e firma gli ordinativi di pagamento secondo quanto stabilito dal regolamento;
- compie tutti gli atti a lui demandati dalla legge, dallo Statuto e dai deliberati degli altri organi dell'ARAP;
- promuove, direttamente, o avvalendosi del Direttore, indagini e verifiche sull'intera attività dell'ARAP;
- predispone, avvalendosi del Direttore, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;
- può rilasciare delega, in caso di assenza o impedimento temporaneo suo e del Vicepresidente, la rappresentanza legale dell'ARAP a Consiglieri di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente. In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente informa il Consiglio Regionale per la nomina del nuovo Presidente.

Art.13

(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

1. La revisione legale dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, più due supplenti.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, di spettabile condotta morale e privi di condanne penali passate in giudicato, sono nominati dal Consiglio Regionale, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 della Legge Regionale n. 4/2009, e durano in carica 3 esercizi.

Non possono essere nominati componenti del Collegio dei revisori dei conti coloro che già rivestono al momento della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

Ai sensi del D.P.R. 251/2012 e, comunque, dalla normativa vigente nel rispetto della rappresentatività dei generi, almeno un componente effettivo e un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti deve appartenere al genere meno rappresentato tra i componenti dell'organo collegiale.

In ogni caso, la rappresentatività dei generi deve essere garantita per il numero di membri consentiti indicati all'art. 3 del D.P.R. 251/2012.



Allegato 1

2. Il Collegio dei revisori esercita la revisione legale sulla gestione ed esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio. A tal fine il Collegio dei revisori dei conti devono ricevere dall'ARAP i predetti documenti contabili almeno quindici giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il funzionamento ed i compensi dovuti ai Revisori sono stabiliti all'atto della nomina, in conformità alle leggi vigenti.

4. Al Collegio dei Revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'ARAP nonché di attestare la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, effettuando la revisione legale e più in generale esercitando le funzioni previste dall'art. 2403 del C.C. Inoltre, il Collegio, nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico finanziaria dell'ARAP.

5. Il collegio dei revisori dei conti, nei termini di legge applicabili, trasmette tutte le proprie relazioni sia al Presidente che al Direttore. Una volta all'anno invia alla Giunta Regionale, tramite la Direzione Regionale competente per materia, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile dell'ultimo esercizio.

6. Ai Revisori dei conti viene assicurato l'accesso a tutti gli atti e documenti dell'ARAP che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

7. I Revisori dei conti partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Le sedute sono valide anche in loro assenza.

8. Ogni anno il Collegio dei Revisori predispose una relazione nella quale esprime un parere di conformità a criteri di veridicità e correttezza e comunque in accordo ai criteri contabili statuiti dal Codice Civile con riferimento al bilancio di esercizio da allegare al bilancio stesso, redatta in accordo con quanto previsto dal CNDCEC - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 14

(UNITÀ TERRITORIALE)

1. I comprensori di competenza dei Consorzi industriali di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Statuto sono istituiti Unità Territoriali dell'ARAP.

Allegato 1

2. L'unità territoriale svolge le seguenti funzioni:

- progetta, realizza e gestisce le opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di competenza dell'ARAP, nonché le infrastrutture e le opere per l'allacciamento ai servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- acquisisce aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
- assegna le aree nei propri PRT alle imprese che esercitano attività artigianale/produttiva e del commercio all'ingrosso;
- vende le aree, loca i fabbricati alle imprese;
- gestisce direttamente gli impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
- acquista e vende energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP.
- predispone proposte di attività e servizi che l'ARAP intende realizzare nel territorio di riferimento con la tipologia e gli standard e la determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese nelle zona di riferimento ed eventuali regolamenti a valenza territoriale;
- realizza e gestisce gli impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate e predispone il Piano annuale e pluriennale degli investimenti dell'ARAP;
- predispone la proposta di piano economico e finanziario dell'ARAP per il comprensorio di riferimento, annuale e triennale e le relazioni sulla gestione dell'ARAP annuali o infrannuali e il bilancio consuntivo d'esercizio.
- qualora all'interno del comprensorio di competenza dei Consorzi industriali di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Statuto insistano porti commerciali di interesse regionale, il soggetto cui è demandata la gestione del porto medesimo si avvale della collaborazione della struttura dell'Unità Territoriale di riferimento, per ciò che attiene alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere portuali.

Art. 15

(CONSULTA TERRITORIALE)

Allegato 1

1. Presso ogni singola unità territoriale dell'ARAP è istituita una Consulta Territoriale composta dai Partecipanti delle Imprese e degli Enti locali.
2. Alla Consulta partecipano i rappresentanti designati dalle aziende insediate presso le singole unità territoriali, dagli Enti Locali, dalle Provincie, dai Comuni del territorio di riferimento.
Le designazioni per tali rappresentanti, uno per ogni entità, comunicate, anche via posta elettronica, alle singole categorie di appartenenza, saranno successivamente comunicati alla ARAP per la relativa nomina.
3. La nomina, le funzioni e l'organizzazione della Consulta saranno definiti da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei requisiti di professionalità, esperienza e conoscenza del territorio.
Ciascuna unità territoriale è tenuta ad istituire ed aggiornare l'elenco dei componenti delle Consulte Territoriali.
4. I membri della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese.
5. La Consulta Territoriale fornisce indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati e determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese.

Art.16**(PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITA' E PROMOZIONE INDUSTRIALE)**

1. Il Consiglio di Amministrazione annualmente redige e sottopone all'Assemblea il Programma Triennale di Attività e Promozione Industriale che deve contenere le scelte e gli obiettivi da perseguire.
2. Il Programma Triennale di Attività e Promozione Industriale si articola per programmi e progetti ed indica gli investimenti e le relative modalità di finanziamento.

Art.17**(PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO)**

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il Progetto di Piano Economico e Finanziario e lo approva entro il 30 settembre di ciascun esercizio. Tale documento - con le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti - è depositato presso la

Allegato 1

sede dell'ARAP affinché gli enti partecipanti possano prenderne visione, almeno 15 giorni prima della data della Assemblea Generale convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'emissione del parere non vincolante. Del deposito del Progetto di Piano Economico e Finanziario viene data tempestiva informativa agli enti partecipanti.

2. Il Piano Economico e Finanziario è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.18

(BILANCIO DI ESERCIZIO)

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il Progetto di Bilancio di esercizio e lo approva entro il centoventesimo giorno dell'esercizio successivo.

Si applica, qualora se ne ravvedono le ragioni, le condizioni previste dal maggior termine dal Codice Civile.

Il Progetto di Bilancio di esercizio, unitamente alla relazione dei Consiglieri, è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione di sua competenza che deve essere depositata, unitamente al Bilancio ed alla relazione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede dell'ARAP almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve fornire il relativo parere consultivo.

Del deposito del Progetto di Bilancio viene data tempestiva informativa agli enti partecipanti.

Art.19

(SERVIZIO DI CASSA)

1. Il servizio di Cassa esterno dell'ARAP è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito o ad altro soggetto idoneo previsto dalla legge, con apposita convenzione stipulata a seguito di gara.

2. Con specifico regolamento, presso l'ARAP, può essere costituito un servizio di Cassa interno.

Art.20

(REGOLAMENTI)

1. Il Consiglio di Amministrazione, adoterà, secondo opportunità, appositi Regolamenti per la contabilità, il funzionamento degli Organi istituzionali, i contratti.



Allegato 1

il personale dipendente ed il funzionamento degli Uffici, la gestione delle aree da cedere.

In particolare il regolamento di contabilità è approvato dall'Assemblea Generale ed è redatto ispirandosi ai principi di contabilità generale per le società di capitali e prevede, tra l'altro, le modalità e i termini di approvazione dei documenti contabili, non previsti nel presente Statuto, nonché i criteri di controllo di gestione.

Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti dei vari singoli servizi da parte dell'ARAP sono vigenti i regolamenti attualmente adottati presso le singole unità territoriali.

2. L'elenco suindicato ha valore solo indicativo e non deve ritenersi esaustivo.

Art. 21

(DIVIETO DI COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA' E DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI)

1. E' fatto divieto di costituire nuove società ovvero acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 22

(RAPPORTI CON LA REGIONE ABRUZZO)

1. L'ARAP è sottoposta, ai sensi dello Statuto della Regione Abruzzo, a direzione, coordinamento, tutela e vigilanza della Regione stessa.

2. La Regione esercita il potere di coordinamento anche attraverso direttive obbligatorie impartite all'ARAP ed esercita la vigilanza sull'attività dell'ARAP mediante il controllo e l'approvazione del bilancio di previsione e del piano triennale di coordinamento.

3. La Regione, infine, può demandare all'ARAP, anche attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, i compiti e le funzioni attuative di interventi rientranti nella sfera delle proprie competenze.

4. Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ARAP ed alle direttive del Consiglio regionale da parte del Consiglio di amministrazione dell'ARAP, il Consiglio regionale ne dispone con provvedimento motivato la revoca.

Allegato 1

5. Il Consiglio regionale stesso provvede ad indicare un Commissario per la gestione straordinaria dell'ARAP.

In caso di inerzia del Consiglio regionale, trascorsi quindici giorni dalla data della revoca, o dello scioglimento, il Presidente del Consiglio Regionale può avvalersi del potere sostitutivo e nominare il Commissario, riferendone all'Assemblea nella prima seduta utile.

Il Commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli Organi gestionali, trascorso il quale decade.

6. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio Regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca.

7. In particolare, la revoca del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori è regolata dall'art. 6 della Legge Regionale n. 4/2009.

Art. 23

(SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Ente senza indugio in caso di dissesto finanziario ovvero al verificarsi delle altre cause di seguito indicate dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore regionale competente in materia, e segnatamente qualora l'ARAP:

- non sia più in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi;
- versi in uno stato grave di insolvenza in caso di crediti liquidi ed esigibili di terzi creditori, anche attraverso la verifica dei bilanci di previsione, bilanci annuali di chiusura degli esercizi commerciali o da qualsiasi altra fonte.

Salva l'ipotesi di diversa nomina, in caso di scioglimento della società, l'organo di liquidazione è composto dai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

2. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una differente disciplina, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società, con la precisazione che gli amministratori hanno il solo potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.



Allegato 1

I Beni residui della liquidazioni vengono trasferiti in altro Ente Pubblico Economico o società pubblica regionale già costituiti o costituendi avente finalità uguali o simili all'ARAP.

Art. 24

(NORME APPLICABILI)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto e dalle Leggi Regionali di riferimento, si applicano le norme del Codice Civile in materia di società per azioni.



18
1/2/13

IL PRESIDENTE
[Signature]

Del. 2

ALLEGATO n. 581 del - 5 AGO. 2013
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Franco La Civita)

A.R.A.P.
(Azienda Regionale delle Attività Produttive)
 SCHEMA - TIPO di STATUTO

Art. 1

(DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA)

1. L'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive), costituita ai sensi dell'art. 1, co. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23, è un Ente Pubblico Economico, con sede _____; essa agisce sulla base dell'art. n. 36 della legge n.317/91.
2. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 della legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23, dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale 24 marzo 2009, n. 4, l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della provincia di Teramo, di L'Aquila, di Avezzano, di Sulmona, del Sangro e del Vastese.
3. L'ARAP è dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed ha durata illimitata.
4. La partecipazione all'ARAP comporta l'adesione al presente Statuto. Potranno partecipare all'ARAP:
 - la Regione,
 - i Comuni,
 - le Province,
 - le Comunità montane,
 - le Camere di Commercio industria artigianato ed agricoltura,
 - gli Enti pubblici e/o Privati,
 - gli Istituti di Credito,
 - le associazioni imprenditoriali che operano nei territori provinciali.
 - _____
 - _____
5. Le variazioni del numero dei soggetti partecipanti all'ARAP e le conseguenti variazioni al Fondo di Dotazione non comportano modifica del presente Statuto.
6. L'ARAP ha durata indeterminata.

Art. 2

(FINI ISTITUZIONALI)

1. L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti.
2. L'ARAP opera anche nelle aree di competenza dei Consorzi della Regione Abruzzo destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni. A tale fine realizza e gestisce infrastrutture per le attività industriali, artigianale, commercio all'ingrosso e al dettaglio nei casi espressamente previsti, servizi alle imprese, promuove o gestisce servizi alle imprese.

Art. 3

(ATTIVITA' E FUNZIONI)

1. L'ARAP fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali. Si intendono per aree produttive regionali quelle site:
 - a) nei comprensori degli ex Consorzi Industriali per lo Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo;
 - b) nonché, dietro intesa o delega con i Comuni interessati e nelle altre aree destinate ad attività produttive di detti Comuni.
2. In particolare, l'ARAP eroga obbligatoriamente i Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, dietro il pagamento di corrispettivo da parte

delle imprese stesse e può fornire anche Servizi Ambientali e Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

I Servizi Essenziali, i Servizi Ambientali e ITC e i Servizi Innovativi sono meglio individuati all'articolo 5 del presente Statuto.

3. L'ARAP, anche su delega dei Comuni, potrà provvedere:

- a) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni;
- b) all'acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
- c) alla vendita delle aree, alla vendita e alla locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall'attività di cui al punto b);
- d) alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione;
- e) all'acquisto e alla vendita di energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- f) alla riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP.
- g) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ITC
- h) promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dall'ente medesimo, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale. (comma 5 dell'art 36 della L 317 /91)

4. L'ARAP potrà svolgere anche altre attività in materia di insediamento in aree produttive, se delegata dai Comuni e altri Enti pubblici competenti, nonché assumere ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4 (CONVENZIONE)

1. I rapporti che regolano le relazioni tra l'ARAP e le aziende insediate o comunque operanti nelle aree produttive regionali sono disciplinati tramite apposita convenzione; restano valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza le convenzioni in essere, esse saranno integrate alla convenzione tipo vigente.

2. La convenzione tipo comporta l'accettazione dei regolamenti dell'ARAP.

Art. 5 (SERVIZI DA EROGARE)

1. Ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare approvato dalla Giunta Regionale, di cui al comma 11 della art.1 della legge Regionale n. 23 /2011, su tutte le aree produttive sono erogati i seguenti servizi:

- Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate,
- Servizi Ambientali e ITC, che tutelano le risorse e migliorano la connettività,
- Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati anche attraverso la gestione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, la viabilità stradale e/o ferroviaria, l'allontanamento delle acque meteoriche, l'approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, il convogliamento e la

depurazione delle acque reflue, il verde, la cartellonistica, la pubblica illuminazione, la segnaletica.

Sono servizi ambientali e ITC a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza e la progettazione ecosostenibile complessiva di edifici, spazi comuni, trasporti interni; la gestione ambientale integrata di aree/sito con attenzione al ciclo dell'acqua e depurazione, rumori ed emissioni; la gestione energetica; il ciclo dei materiali ed il recupero/riciclaggio; il trattamento di rifiuti liquidi e fanghi; la banda larga e trasmissione di dati, video sorveglianza, il controllo telematico dell'efficienza energetica.

Sono Servizi Innovativi a titolo esemplificativo e non esaustivo: la logistica integrata e la razionalizzazione del sistema dei trasporti, i servizi immateriali avanzati di formazione e training.

2. Nelle aree produttive regionali i servizi di cui al precedente comma 1 ed al successivo comma 5 sono garantiti dall'ARAP.

3. Tutte le imprese insediate nelle aree produttive regionali usufruiscono dei servizi essenziali dietro il pagamento di corrispettivo. Nelle altre aree i Comuni, possono delegare l'ARAP a erogare i servizi e a determinarne e riscuotere i corrispettivi.

4. Ai sensi del comma 11 della art.1 della legge Regionale n. 23 /2011, l'ARAP realizza e/o gestisce le aree ecologicamente attrezzate (APEA).

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di erogazione dei servizi e di determinazione del corrispettivo degli stessi, compresi i servizi afferenti l'acqua potabile, la fogna nera e tecnologica, la depurazione delle acque e la gestione dei relativi impianti si fa espresso rinvio alle norme di legge, di regolamento ed al disciplinare regionale di settore.

6. Fino alla definizione del Regolamento dei Servizi dell'ARAP, in sede locale restano in vigore i regolamenti dei Servizi dei cessati Consorzi.

Art. 6

(FONDO DI DOTAZIONE E MEZZI FINANZIARI)

1. Il fondo di dotazione iniziale pari a Euro _____

2. La gestione economico-finanziaria dell'ARAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Per la gestione delle proprie attività l'ARAP potrà utilizzare le seguenti entrate:

- canoni di locazione e corrispettivi dei servizi resi;
- concorso spese delle imprese insediate.
- contributi e finanziamenti Unione Europea, Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici;
- interessi attivi ed altri proventi finanziari;
- ricavi e proventi derivanti dalla cessione delle aree;
- contributi, lasciti e donazioni di Enti o privati;
- contributi dei soggetti partecipanti;
- ricavi e proventi diversi.

_____ :
_____ :

Art. 7

(ESERCIZIO E GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI)

1. L'esercizio dell'ARAP coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio al 1° di gennaio e terminerà al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige e approva il progetto di bilancio di esercizio redatto, per quanto compatibile, secondo le indicazioni contenute negli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa unitamente alla Relazione della Gestione e del collegio dei Revisori dei conti osservando la disciplina generale contenuta nel Codice Civile.

3. L'ARAP deve tenere i libri obbligatori previsti dal Codice Civile.

4. Deve altresì tenere le altre scritture contabili in osservanza alla normativa di riferimento applicabile per quanto indicato al precedente comma 2 di questo articolo.
5. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
6. Tutte le delibere degli organi dell'ARAP sono soggetti a pubblicità mediante l'affissione all'albo degli avvisi al pubblico dell'ARAP stessa per quindici giorni.

Art. 8
(RISULTATO D'ESERCIZIO)

1. L'utile d'esercizio determinato all'atto dell'approvazione del Bilancio deve essere, esclusivamente, destinato nell'ordine:
 - costituzione ed incremento del fondo di riserva legale nella misura del 5% dell'utile netto, in accordo con quanto previsto dal Codice civile;
 - ad eventuali altri fondi di riserva;
 - ad incremento al fondo di dotazione.

Art. 9
(ORGANI DELL'ARAP)

1. Sono organi dell'ARAP:
 - l'Assemblea generale
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. E' altresì istituita la Consulta Territoriale.

Art. 10
(ASSEMBLEA GENERALE)

1. L'Assemblea generale è costituita dagli enti partecipanti al fondo di dotazione. Ogni ente partecipa con un suo rappresentante o con un delegato dello stesso ente. Il riparto dei voti è effettuato in base alla partecipazione di ciascun ente partecipante al fondo di dotazione di cui all'art. 6, comma 1, su indicato.
2. L'Assemblea generale delibera, con efficacia consultiva non vincolante, nei termini previsti nel prosieguo del presente Statuto:
 - in merito al piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio,
 - in merito al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione.
3. L'Assemblea generale delibera a titolo esemplificativo, con efficacia consultiva non vincolante in merito a:
 - ammissione all'ARAP di altri enti partecipanti e la costituzione o partecipazione a società di capitali su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - eventuali proposte di modifica allo Statuto dell'ARAP;
 - approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate all'ARAP dalla Regione, dalle Province o da altri Enti;
 - adozione di tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini dell'ARAP.
4. L'Assemblea generale è titolare esclusivamente di poteri consultivi ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su sua iniziativa, oppure a richiesta del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti o di almeno un terzo degli enti partecipanti. La convocazione è fatta mediante PEC o lettera raccomandata a/r recapitata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea generale è deliberante in prima convocazione con la presenza di tanti enti partecipanti che rappresentino almeno il 50% del capitale e in seconda

convocazione, non prima di un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, quando sia presente almeno il 35%.

6. I partecipanti devono essere in regola con il pagamento di eventuali contributi o altri oneri per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea.

7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

8. Per le eventuali proposte di modifica dello Statuto da parte dell'Assemblea generale è richiesto il voto favorevole dei due terzi nelle prime tre votazioni e della metà più uno nelle successive degli aventi diritto al voto.

9. L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per il parere consultivo in merito al piano economico e finanziario e del bilancio di esercizio.

10. In qualunque momento e senza che sia fornita giustificazione, è ammesso il recesso dell'ente partecipante tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale dell'ARAP o tramite PEC al relativo indirizzo di posta elettronica certificata dell'ARAP. Il recesso non attribuisce agli enti partecipanti il diritto al rimborso degli apporti, della partecipazione o di frazioni di patrimonio netto. Il recesso è efficace decorsi 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione da parte dell'ARAP della comunicazione di cui sopra.

Art. 11

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Regionale con le modalità previste dall'art. 5 della legge Regionale 24 marzo 2009, n. 4 e dura in carica 3 esercizi sociali e comunque sempre in conformità alla legge Regionale n.25 del 9 novembre 2009.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e/o imprenditoriale e professionale nel settore industriale, ovvero di particolari capacità nella organizzazione e nella gestione di Aziende, Enti e Società.

Ai sensi del D.P.R. 251/2012 e, comunque, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della rappresentatività dei generi, almeno un consigliere del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato tra i componenti dell'organo collegiale. In ogni caso, la rappresentatività dei generi deve essere garantita per il numero di mandati consecutivi indicati all'art. 3 del D.P.R. 251/2012.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata tenuto conto delle qualità morali del nominato.

Fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in materia di inconfiribilità di incarichi afferenti agli organi di vertice, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono:

- coloro che hanno una o più sentenze di condanna penale passate in giudicato;
- coloro che già rivestono al momento della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, adotta gli atti, ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari. In particolare:

- redige e approva il bilancio d'esercizio, da sottoporre alla deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale;
- redige e approva il piano economico finanziario, da sottoporre alla deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale;
- adotta tutti gli atti relativi ai piani regolatori e le varianti sino alla data di approvazione della nuova legge regionale in materia di pianificazione del governo del territorio;
- adotta lo statuto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 15 della Legge Regionale n. 23/2011, nonché le sue eventuali modifiche ed integrazioni.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 4/2009, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione Regionale competente per materia:

- ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate, specificando l'oggetto di ciascun atto;
- ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista nel semestre successivo.

Gli atti indicati nei precedenti punti sono trasmessi, per conoscenza, anche all'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e del Turismo.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 12.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un Consigliere, diverso dal Presidente, o dal Collegio dei revisori dei conti.

La convocazione è obbligatoria quando viene richiesta da uno dei suoi componenti diversi dal Presidente o dal Collegio dei revisori dei conti dovrà essere effettuata senza indugio e, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), fax o telegramma o altro mezzo che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire in un termine più breve, ma non inferiore a 24 ore.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

7. Le adunanze non sono pubbliche e il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono calcolati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum deliberativo*).

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.

9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che riguardino i loro interessi.

10. Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono deliberati all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

11. I Consiglieri decadono dal loro ufficio dopo due assenze consecutive in un esercizio dalle riunioni del Consiglio senza giusta causa.

Art. 12 (PRESIDENTE)

1. Il Presidente dell'ARAP è nominato fra i Componenti del consiglio di amministrazione dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art 5 della legge Regionale n. 4 del 2009; dura in carica 3 esercizi sociali e comunque sempre in conformità alla legge Regionale n.25 del 9 novembre 2009.

Il Consiglio Regionale, sempre fra i Componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina il Vicepresidente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale dell'ARAP e la legittimazione processuale;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolge ogni altro compito e attività espressamente attribuiti dalla Statuta.

3. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali e dirige l'attività dell'ARAP. Adotta gli atti ed assume le determinazioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.

4. In particolare il Presidente:

- fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione;
- firma corrispondenza, documenti, atti e contratti relativi all'attività dell'ARAP e firma gli ordinativi di pagamento secondo quanto stabilito dal regolamento;
- compie tutti gli atti a lui demandati dalla legge, dallo Statuto e dai deliberati degli altri organi dell'ARAP;
- promuove, direttamente, o avvalendosi del Direttore, indagini e verifiche sull'intera attività dell'ARAP;
- predispone, avvalendosi del Direttore, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;
- può rilasciare delega, in caso di assenza o impedimento temporaneo suo e del Vicepresidente, la rappresentanza legale dell'ARAP a Consiglieri di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente. In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente informa il Consiglio Regionale per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 13

(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

1. La revisione legale dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, più due supplenti.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, di spettabile condotta morale e privi di condanne penali passate in giudicato, sono nominati dal Consiglio Regionale, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 della Legge Regionale n. 4/2009, e durano in carica 3 esercizi.

Non possono essere nominati componenti del Collegio dei revisori dei conti coloro che già rivestono al momento della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

Ai sensi del D.P.R. 251/2012 e, comunque, dalla normativa vigente nel rispetto della rappresentatività dei generi, almeno un componente effettivo e un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti deve appartenere al genere meno rappresentato tra i componenti dell'organo collegiale.

In ogni caso, la rappresentatività dei generi deve essere garantita per il numero di mandati consecutivi indicati all'art. 3 del D.P.R. 251/2012.

2. Il Collegio dei revisori esercita la revisione legale sulla gestione ed esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio. A tal fine il Collegio dei revisori dei conti devono ricevere dall'ARAP i predetti documenti contabili almeno quindici giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il funzionamento ed i compensi dovuti ai Revisori sono stabiliti all'atto della nomina, in conformità alle leggi vigenti.

4. Al Collegio dei Revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'ARAP nonché di attestare la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, effettuando la revisione legale e più in generale esercitando le funzioni previste dall'art. 2403 del C.C. Inoltre, il Collegio, nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico finanziaria dell'ARAP.

5. Il collegio dei revisori dei conti, nei termini di legge applicabili, trasmette tutte le proprie relazioni sia al Presidente che al Direttore. Una volta all'anno invia alla Giunta Regionale, tramite la Direzione Regionale competente per materia, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile dell'ultimo esercizio.
6. Ai Revisori dei conti viene assicurato l'accesso a tutti gli atti e documenti dell'ARAP che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.
7. I Revisori dei conti partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Le sedute sono valide anche in loro assenza.
8. Ogni anno il Collegio dei Revisori predispone una relazione nella quale esprime un parere di conformità a criteri di veridicità e correttezza e comunque in accordo ai criteri contabili statuiti dal Codice Civile con riferimento al bilancio di esercizio da allegare al bilancio stesso, redatta in accordo con quanto previsto dal CNDCEC - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 14
(UNITÀ TERRITORIALE)

1. I comprensori di competenza dei Consorzi industriali di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Statuto sono istituiti Unità Territoriali dell'ARAP.
2. L'unità territoriale svolge le seguenti funzioni:
- progetta, realizza e gestisce le opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di competenza dell'ARAP, nonché le infrastrutture e le opere per l'allacciamento ai servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
 - acquisisce aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
 - assegna le aree nei propri PRT alle imprese che esercitano attività artigianale/produttiva e del commercio all'ingrosso;
 - vende le aree, loca i fabbricati alle imprese;
 - gestisce direttamente gli impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
 - acquista e vende energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
 - riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP;
 - predispone proposte di attività e servizi che l'ARAP intende realizzare nel territorio di riferimento con la tipologia e gli standard e la determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese nelle zone di riferimento ed eventuali regolamenti a valenza territoriale;
 - realizza e gestisce gli impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate e predispone il Piano annuale e pluriennale degli investimenti dell'ARAP;
 - predispone la proposta di piano economico e finanziario dell'ARAP per il comprensorio di riferimento, annuale e triennale e le relazioni sulla gestione dell'ARAP annuali o infrannuali e il bilancio consuntivo d'esercizio.
 - qualora all'interno del comprensorio di competenza dei Consorzi industriali di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Statuto insistano porti commerciali di interesse regionale, il soggetto cui è demandata la gestione del porto medesimo si avvale della collaborazione della struttura dell'Unità Territoriale di riferimento, per ciò che attiene alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere portuali.

Art. 15
(CONSULTA TERRITORIALE)

1. Presso ogni singola unità territoriale dell'ARAP è istituita una Consulta Territoriale

2. Alla Consulta partecipano i rappresentanti designati dalle aziende insediate presso le singole unità territoriali, dagli Enti Locali, dalle Provincie, dai Comuni del territorio di riferimento.

Le designazioni per tali rappresentanti, uno per ogni entità, comunicate, anche via posta elettronica, alle singole categorie di appartenenza, saranno successivamente comunicati alla ARAP per la relativa nomina.

3. La nomina, le funzioni e l'organizzazione della Consulta saranno definiti da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei requisiti di professionalità, esperienza e conoscenza del territorio.

Ciascuna unità territoriale è tenuta ad istituire ed aggiornare l'elenco dei componenti delle Consulte Territoriali.

4. I membri della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese.

5. La Consulta Territoriale fornisce indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati e determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese.

Art.16

(PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITA' E PROMOZIONE INDUSTRIALE)

1. Il Consiglio di Amministrazione annualmente redige e sottopone all'Assemblea il Programma Triennale di Attività e Promozione Industriale che deve contenere le scelte e gli obiettivi da perseguire.

2. Il Programma Triennale di Attività e Promozione Industriale si articola per programmi e progetti ed indica gli investimenti e le relative modalità di finanziamento.

Art.17

(PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO)

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il Progetto di Piano Economico e Finanziario e lo approva entro il 30 settembre di ciascun esercizio. Tale documento - con le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti - è depositato presso la sede dell'ARAP affinché gli enti partecipanti possano prenderne visione, almeno 15 giorni prima della data della Assemblea Generale convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'emissione del parere non vincolante. Del deposito del Progetto di Piano Economico e Finanziario viene data tempestiva informativa agli enti partecipanti.

2. Il Piano Economico e Finanziario è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.18

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il Progetto di Bilancio di esercizio e lo approva entro il centoventesimo giorno dell'esercizio successivo.

Si applica, qualora se ne ravvedono le ragioni, le condizioni previste dal maggior termine dal Codice Civile.

Il Progetto di Bilancio di esercizio, unitamente alla relazione dei Consiglieri, è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione di sua competenza che deve essere depositata, unitamente al Bilancio ed alla relazione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede dell'ARAP almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve fornire il relativo parere consultivo.

Del deposito del Progetto di Bilancio viene data tempestiva informativa agli enti partecipanti.

Art.19

(SERVIZIO DI CASSA)

1. Il servizio di Cassa esterno dell'ARAP è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito o ad altro soggetto idoneo previsto dalla legge, con apposita convenzione stipulata a seguito di gara.

2. Con specifico regolamento, presso l'ARAP, può essere costituito un servizio di Cassa interno.

**Art. 20
(REGOLAMENTI)**

1. Il Consiglio di Amministrazione, adoterà, secondo opportunità, appositi Regolamenti per la contabilità, il funzionamento degli Organi istituzionali, i contratti, il personale dipendente ed il funzionamento degli Uffici, la gestione delle aree da cedere. In particolare il regolamento di contabilità è approvato dall'Assemblea Generale ed è redatto ispirandosi ai principi di contabilità generale per le società di capitali e prevede, tra l'altro, le modalità e i termini di approvazione dei documenti contabili, non previsti nel presente Statuto, nonché i criteri di controllo di gestione. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti dei vari singoli servizi da parte dell'ARAP sono vigenti i regolamenti attualmente adottati presso le singole unità territoriali.

2. L'elenco suindicato ha valore solo indicativo e non deve ritenersi esaustivo.

**Art. 21
(DIVIETO DI COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA' E DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI)**

1. E' fatto divieto di costituire nuove società ovvero acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

**Art. 22
(RAPPORTI CON LA REGIONE ABRUZZO)**

1. L'ARAP è sottoposta, ai sensi dello Statuto della Regione Abruzzo, a direzione, coordinamento, tutela e vigilanza della Regione stessa.

2. La Regione esercita il potere di coordinamento anche attraverso direttive obbligatorie impartite all'ARAP ed esercita la vigilanza sull'attività dell'ARAP mediante il controllo e l'approvazione del bilancio di previsione e del piano triennale di coordinamento.

3. La Regione, infine, può demandare all'ARAP, anche attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, i compiti e le funzioni attuative di interventi rientranti nella sfera delle proprie competenze.

4. Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ARAP ed alle direttive del Consiglio regionale da parte del Consiglio di amministrazione dell'ARAP, il Consiglio regionale ne dispone con provvedimento motivato la revoca.

5. Il Consiglio regionale stesso provvede ad indicare un Commissario per la gestione straordinaria dell'ARAP. In caso di inerzia del Consiglio regionale, trascorsi quindici giorni dalla data della revoca, o dello scioglimento, il Presidente del Consiglio Regionale può avvalersi del potere sostitutivo e nominare il Commissario, riferendone all'Assemblea nella prima seduta utile. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli Organi gestionali, trascorso il quale decade.

6. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio Regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca.

7. In particolare, la revoca del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori è regolata dall'art. 6 della Legge Regionale n. 4/2009.

**Art. 23
(SCIoglimento e LIQUIDAZIONE)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Ente senza indugio in caso di dissesto finanziario ovvero al verificarsi delle altre cause di seguito indicate dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore regionale competente in materia, e segnatamente qualora l'ARAP:

- non sia più in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi;
- versi in uno stato grave di insolvenza in caso di crediti liquidi ed esigibili di terzi creditori, anche attraverso la verifica dei bilanci di previsione, bilanci annuali di chiusura degli esercizi commerciali o da qualsiasi altra fonte.

Salva l'ipotesi di diversa nomina, in caso di scioglimento della società, l'organo di liquidazione è composto dai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

2. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una differente disciplina, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società, con la precisazione che gli amministratori hanno il solo potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

I Beni residui della liquidazioni vengono trasferiti in altro Ente Pubblico Economico o società pubblica regionale già costituiti o costituendi avente finalità uguali o simili all'ARAP.

Art. 24
(NORME APPLICABILI)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto e dalle Leggi Regionali di riferimento, si applicano le norme del Codice Civile in materia di società per azioni.



18
11/8/2013

IL FUNZIONARIO
(AVV. N. 1000/1000)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 26.08.2013, n. 624.

Annullamento della D.G.R. n. 384 del 27.05.2013 ed approvazione del "Calendario scolastico regionale 2013/2014" in coerenza con l'O.M. n. 696 dell'8 agosto 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e s. m. i., che, all'art. 10. c. 3, lett. c), attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e, all'art. 74, prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno (c. 2) e che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni (c. 3);
- la L. 15.3.1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 21;
- il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 138, delega alle Regioni, fra l'altro, la determinazione del calendario scolastico,
- il DPR 8.3.1999 n. 275 recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli artt. 5 "Autonomia organizzativa" e 8 "Definizione dei curricoli";
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" e, in particolare, l'art. 3;
- il D.Lgs 19.2.2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola

dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28.3.2003, n. 53", che, agli artt. 7 e 10, indica il monte ore annuale nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

- il D.L. 7.9.2007, n. 147 convertito con modificazioni dalla L. 25.10.2007, n. 176 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2007/2008";
- la Legge 6.8.2008, n. 133 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria",
- la Legge 30.10.2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1.9.2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- la Legge 14.9.2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" e, in particolare, l'art. 1, c. 24;

TENUTO CONTO che, a norma del suddetto c. 24, sono stabilite annualmente - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente - le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica;

VISTA la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 "Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali";

DATO ATTO che, la proposta di calendario scolastico è stata trasmessa con nota prot. n. RA/105596/DL32 del 22.4.2013, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo che, in data 2.5.2013, per posta elettronica, ha comunicato al Servizio competente di non aver nulla da osservare in merito;

VISTA la D.G R. n. 384 del 27 maggio 2013 con la quale è stato approvato il "Calendario scolastico regionale 2013/2014";

VISTA l'O.M. 696 dell'8 agosto 2013, avente a oggetto "Calendario delle festività e degli esami per l'anno 2013/2014", con cui il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha stabilito che l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 18 giugno 2014;

VISTA la nota prot. n. 7585 del 13 agosto 2013, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo evidenzia che la disposizione del MIUR porrebbe in difficoltà le Istituzioni scolastiche della Regione Abruzzo, per le quali, secondo il calendario concordato, il termine delle attività didattiche è stato fissato alla data del 14 giugno 2014 e chiede, pertanto, di valutare la possibilità di rettificare il citato calendario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, da concludersi prima del 16 giugno p.v, anticipando la data del termine delle lezioni, anche con eventuale anticipo della data d'inizio delle stesse;

RITENUTO pertanto, in considerazione della sopra citata O.M. n. 696 dell'8 agosto 2013, di ridefinire i margini regionali del Calendario scolastico regionale, nel rispetto del citato DPR 8 marzo 1999, n. 275, che consentano alle singole Istituzioni Scolastiche, sulla base della programmazione didattica, di procedere ad opportuni adattamenti anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglia;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per l'a. s. 2013/2014 come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO quindi, che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 1, c. 24 della suddetta L. n. 148/2011;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e dal Dirigente del Servizio Politiche dell'Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

UDITO il Relatore;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate:

- Di approvare** il Calendario scolastico 2013/2014, Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinato come segue:
 - **INIZIO: giovedì 12 settembre 2013** per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
 - **FINE: mercoledì 11 giugno 2014** per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e **lunedì 30 giugno 2014** per la scuola dell'infanzia;
 - **FESTIVITÀ OBBLIGATORIE:** tutte le domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;
 - **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE** nei seguenti giorni: 2.11.2013; 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2013; 2, 3, 4 e 5 gennaio 2014; 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 26 aprile 2014.
- Di stabilire** che, per l'a.s. 2013/2014, i giorni di attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono **208** (o 207, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attività didattiche).
- Di stabilire**, altresì, che:
 - le Istituzioni Scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell'Offerta Formativa, possono definire eventuali adattamenti - debitamente motivati - del Calendario scolastico

- regionale, all'interno dei 208 (o 207) giorni stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 297/94 e dal DPR 275/99, nonché delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;
- i suddetti adattamenti sono deliberati dalle Istituzioni Scolastiche, anche previe intese con quelle ricadenti nel medesimo territorio per fare emergere, ove possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi, per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;
 - i suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio, nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi dell'anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero;
 - le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente il proprio calendario, debitamente approvato, agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari;

- le Istituzioni Scolastiche sono tenute, altresì, a comunicare il proprio calendario, debitamente approvato, al Servizio "Politiche dell'Istruzione" della Direzione Regionale "Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali".
4. **Di dare mandato** alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo a eventuali rettifiche al medesimo e all'Allegato "A", concernenti meri errori materiali.
 5. **Di dare atto** che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 1, c. 48 della citata L. n. 148/2011.
 6. **Che** il presente provvedimento annulla e sostituisce la D.G.R. n. 384 del 27.05.2013.
 7. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di competenza.
 8. **Di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURAT e sul sito regionale.

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO - CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 2013-2014

All. "A"

Sett. 2013	Ott. 2013			Nov. 2013			Dic. 2013			Genn. 2014			Febbr. 2014			Marzo 2014			Apr. 2014			Magg. 2014			Giugno 2014						
	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.				
	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Tutti i Santi	Sospensione	Domenica	Domenica	Lunedì	Martedì	Capodanno	Sabato	Sabato	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.				
1.				Sospensione			Lunedì	Martedì	Martedì	Sospensione	Domenica	Domenica	2.	3.	4.	2.	3.	4.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	1.	2.	3.				
2.				Domenica			Mercoledì	Giovedì	Giovedì	Sospensione	Lunedì	Lunedì	3.	4.	5.	3.	4.	5.	3.	4.	5.	2.	3.	4.	2.	3.	4.				
3.							Venerdì	Sabato	Sabato	Sospensione	Martedì	Martedì	4.	5.	6.	4.	5.	6.	4.	5.	6.	3.	4.	5.	3.	4.	5.				
4.				Mercoledì			Sabato	Giovedì	Giovedì	EPIFANIA	Giovedì	Giovedì	5.	6.	7.	5.	6.	7.	5.	6.	7.	4.	5.	6.	4.	5.	6.				
5.				Giovedì			Venerdì	Sabato	Sabato	Martedì	Venerdì	Venerdì	6.	7.	8.	6.	7.	8.	6.	7.	8.	5.	6.	7.	5.	6.	7.				
6.							Sabato	Giovedì	Giovedì	Mercoledì	Sabato	Sabato	7.	8.	9.	7.	8.	9.	7.	8.	9.	6.	7.	8.	6.	7.	8.				
7.				Venerdì			Innocenza C.	Lunedì	Lunedì	Giovedì	Giovedì	Giovedì	8.	9.	10.	8.	9.	10.	8.	9.	10.	7.	8.	9.	7.	8.	9.				
8.				Sabato			Martedì	Mercoledì	Mercoledì	Venerdì	Domenica	Domenica	9.	10.	11.	9.	10.	11.	9.	10.	11.	8.	9.	10.	8.	9.	10.				
9.				Domenica			Giovedì	Venerdì	Venerdì	Sabato	Lunedì	Lunedì	10.	11.	12.	10.	11.	12.	10.	11.	12.	9.	10.	11.	9.	10.	11.				
10.							Mercoledì	Giovedì	Giovedì	Sabato	Martedì	Martedì	11.	12.	13.	11.	12.	13.	11.	12.	13.	10.	11.	12.	10.	11.	12.				
11.				Mercoledì			Sabato	Giovedì	Giovedì	Domenica	Mercoledì	Mercoledì	12.	13.	14.	12.	13.	14.	12.	13.	14.	11.	12.	13.	11.	12.	13.				
12.				Giovedì			Venerdì	Sabato	Sabato	Martedì	Venerdì	Venerdì	13.	14.	15.	13.	14.	15.	13.	14.	15.	12.	13.	14.	12.	13.	14.				
13.							Domenica	Lunedì	Lunedì	Giovedì	Giovedì	Giovedì	14.	15.	16.	14.	15.	16.	14.	15.	16.	13.	14.	15.	13.	14.	15.				
14.				Mercoledì			Martedì	Mercoledì	Mercoledì	Venerdì	Domenica	Domenica	15.	16.	17.	15.	16.	17.	15.	16.	17.	14.	15.	16.	14.	15.	16.				
15.				Giovedì			Sabato	Giovedì	Giovedì	Sabato	Lunedì	Lunedì	16.	17.	18.	16.	17.	18.	16.	17.	18.	15.	16.	17.	15.	16.	17.				
16.							Venerdì	Sabato	Sabato	Giovedì	Giovedì	Giovedì	17.	18.	19.	17.	18.	19.	17.	18.	19.	16.	17.	18.	16.	17.	18.				
17.				Domenica			Mercoledì	Giovedì	Giovedì	Venerdì	Martedì	Martedì	18.	19.	20.	18.	19.	20.	18.	19.	20.	17.	18.	19.	17.	18.	19.				
18.							Sabato	Giovedì	Giovedì	Sabato	Mercoledì	Mercoledì	19.	20.	21.	19.	20.	21.	19.	20.	21.	18.	19.	20.	18.	19.	20.				
19.				Mercoledì			Venerdì	Sabato	Sabato	Domenica	Mercoledì	Mercoledì	20.	21.	22.	20.	21.	22.	20.	21.	22.	19.	20.	21.	19.	20.	21.				
20.							Domenica	Lunedì	Lunedì	Giovedì	Giovedì	Giovedì	21.	22.	23.	21.	22.	23.	21.	22.	23.	20.	21.	22.	20.	21.	22.				
21.				Giovedì			Sabato	Giovedì	Giovedì	Martedì	Venerdì	Venerdì	22.	23.	24.	22.	23.	24.	22.	23.	24.	21.	22.	23.	21.	22.	23.				
22.							Venerdì	Sabato	Sabato	Mercoledì	Sabato	Sabato	23.	24.	25.	23.	24.	25.	23.	24.	25.	22.	23.	24.	22.	23.	24.				
23.				Domenica			Mercoledì	Giovedì	Giovedì	Giovedì	Domenica	Domenica	24.	25.	26.	24.	25.	26.	24.	25.	26.	23.	24.	25.	23.	24.	25.				
24.							Sabato	Giovedì	Giovedì	Sabato	Lunedì	Lunedì	25.	26.	27.	25.	26.	27.	25.	26.	27.	24.	25.	26.	24.	25.	26.				
25.				Mercoledì			Venerdì	Sabato	Sabato	Domenica	Martedì	Martedì	26.	27.	28.	26.	27.	28.	26.	27.	28.	25.	26.	27.	25.	26.	27.				
26.				Giovedì			Domenica	Lunedì	Lunedì	Lunedì	Mercoledì	Mercoledì	27.	28.	29.	27.	28.	29.	27.	28.	29.	26.	27.	28.	26.	27.	28.				
27.							Sabato	Giovedì	Giovedì	Sabato	Giovedì	Giovedì	28.	29.	30.	28.	29.	30.	28.	29.	30.	27.	28.	29.	27.	28.	29.				
28.				Domenica			Venerdì	Sabato	Sabato	Martedì	Venerdì	Venerdì	29.	30.	31.	29.	30.	31.	29.	30.	31.	28.	29.	30.	28.	29.	30.				
29.							Sabato	Giovedì	Giovedì	Mercoledì	Mercoledì	Mercoledì	30.	31.		30.	31.		30.	31.		29.	30.	31.	29.	30.	31.				
30.				Mercoledì			Venerdì	Sabato	Sabato	Giovedì	Giovedì	Giovedì	31.			31.			31.			30.	31.	30.	30.	31.	30.				
31.							Domenica	Lunedì	Lunedì	Venerdì	Venerdì	Lunedì										31.	30.	31.	30.	31.	30.				
Tot.													22			24						26			17			26			8

Totale: gg- 208 (207, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attività didattiche).



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 624 del 26.06.2013
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garipani)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.09.2013, n. 675

POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.1 "Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca industriale e di Sviluppo Sperimentale". **Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione" - POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.2.3 "Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati" - Modifica degli Avvisi Pubblici - Proroga dei termini.**

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- i Regolamenti (CE) n. 1080/2006 e n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione Europea, il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'Unione Europea e relative rettifiche;
- la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
- la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 3980 del 17.08.2007 che ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;
- la Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 8980 del 12.11.2009, recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma Operativo Regionale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 7.05.07 che ha approvato la proposta di Programma Operativo 2007/2013, finanziato dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 29.11.2007 *Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione": Approvazione proposta di S.A.R. del POR FESR Abruzzo 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162PO001 del 17.08.2007;*
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 955 del 15.10.2008 con la quale sono stati individuati i Referenti per le diverse Attività (UCO) degli Assi del POR FESR Abruzzo e apportato alcune modifiche al SAR;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 15.03.2010 con la quale è stato ridefinito l'organigramma contenente

l'indicazione dei responsabili delle Unità Competenti per le Operazioni (UCO) del POR FESR Abruzzo 2007 - 2013;

- la Decisione della Commissione Europea n. C (2013) 69 del 18.01.2013, recante modifica della Decisione C (2007) 3980 che adotta il Programma Operativo Regionale;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 248 del 23.04.2012, pubblicata sul BURA n. 38 Speciale del 16 maggio 2012, con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'Attività I.1.2 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento di ulteriori Poli di Innovazione, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 315 del 28/05/2012, pubblicata sul BURA Speciale n. 47 del 22/06/2012;

ATTESO che, al fine di incentivare e sostenere il processo di aggregazione delle PMI abruzzesi verso i costituendi Poli di innovazione di cui all'Attività I.1.2 del POR FESR Abruzzo 2007 - 2013, la linea Attività I.1.1 "Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale" e la linea di Attività I.2.3 "Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati" sono state suddivise nelle Linea A) destinata alle imprese non aggregate a Poli di Innovazione e Linea B) destinata alle imprese aggregate a Poli di Innovazione, dedicando significative risorse alla linea B;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 23.04.2012, pubblicata sul BURA n. 38 Speciale del 16 maggio 2012, con la quale è stata attuata una rimodulazione finanziaria dell'Asse I "R&ST, innovazione e imprenditorialità" del POR FESR Abruzzo 2007 - 2013;

PRESO ATTO che la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 23 aprile 2012, ha disposto l'attribuzione di:

- € 3.300.000,00 a valere sull'Avviso "Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca industriale e di Sviluppo sperimentale" riservato alle imprese aggregate a ulteriori Poli di Innovazione - Attività I.1.1 - Linea B;
- 856.000,00 a valere sull'Avviso "Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati" riservato alle imprese aggregate a ulteriori Poli di Innovazione - Attività I.2.3 - Linea B;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 333 del 04.06.2012, pubblicata sul BURA n. 47 Speciale del 22 giugno 2012, con la quale sono stati approvati gli Avvisi Pubblici riservati alle imprese aggregate a ulteriori Poli di Innovazione, con riferimento alle Attività I.1.2 e I.2.3 del POR FESR Abruzzo 2007/2013, concernenti rispettivamente il “*Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca industriale e/o di Sviluppo sperimentale*” e la “*Promozione delle PMI attraverso servizi qualificati*”;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 386 del 27.05.2013, pubblicata sul BURA n. 25 Ordinario del 10 luglio 2013, con la quale si è provveduto a modificare sia l’articolo 13 dell’Avviso pubblico relativo all’Attività I.1.1 – Linea B, sia l’articolo 14 dell’Avviso pubblico relativo all’Attività I.2.3 – Linea B, prevedendo, quale termine di presentazione delle istanze, il 31 agosto 2013;

CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale n. DI9/35 del 24 luglio 2013 con cui è stata adottata la graduatoria definitiva relativamente alla costituzione, ampliamento e funzionamento di ulteriori Poli di Innovazione, di cui alla sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 248 del 23.04.2012;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 05.08.2013, pubblicata sul BURA n. 33 Ordinario del 18 settembre 2013, con la quale si è provveduto a modificare sia l’articolo 13 dell’Avviso pubblico relativo all’Attività I.1.1 – Linea B, sia l’articolo 14 dell’Avviso pubblico relativo all’Attività I.2.3 – Linea B, prevedendo, quale termine di presentazione delle istanze, il 30 settembre 2013;

DATO ATTO che l’articolo 7 dell’Avviso pubblico relativo all’Attività I.1.1 – Linea B e l’articolo 8 dell’Avviso pubblico relativo all’Attività I.2.3 – Linea B, prevedono che un organismo interno al Polo debba preventivamente verificare la coerenza delle proposte progettuali che i soggetti ad esso aggregati inoltrano a valere sullo stesso Avviso, attraverso la espressione di un parere obbligatorio e vincolante;

DATO ATTO che, durante la fase negoziale, i soggetti gestori dei Poli hanno manifestato la necessità di provvedere a posticipare ulteriormente i termini per la presentazione delle domande di cui agli Avvisi Pubblici suddetti, stante, in particolare, l’esigenza di provvedere all’espletamento di tutte le molteplici attività obbligatoriamente previste dagli Avvisi stessi;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, di procedere alla proroga del termine di presentazione delle istanze di cui agli Avvisi pubblici approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 333 del 04.06.2012, come di seguito riportato:

- per l’Attività I.1.1 – Linea B) il termine di presentazione delle istanze è posticipato al 31 ottobre 2013;
- per l’Attività I.2.3 – Linea B) il termine di presentazione delle istanze è posticipato 31 ottobre 2013;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale e dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di modificare** esclusivamente l’articolo 13 dell’Avviso pubblico I.1.1 – Linea B, approvato con DGR n. 333 del 04.06.2012, pubblicato sul BURA n. 47 Speciale del 22 giugno 2012, nel modo seguente: “La domanda, redatta secondo lo schema allegato (Allegato I “ modello di partecipazione”), deve essere inoltrata - **a pena di esclusione – entro e non oltre il 31 ottobre 2013** alla Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, via Passolanciano, 75 – 65100 Pescara, mediante raccomandata A/R o corriere, in busta chiusa e sigillata”;
- **di modificare** esclusivamente l’articolo 14 dell’Avviso pubblico I.2.3 – Linea B,

approvato con DGR n. 333 del 04.06.2012, pubblicato sul BURA n. 47 Speciale del 22 giugno 2012, nel modo seguente: “La domanda, redatta secondo lo schema allegato in parte integrante e sostanziale al presente Avviso (Allegato I “ modello di partecipazione”), deve essere inoltrata - **a pena di esclusione - entro e non oltre il 31 ottobre 2013** alla Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, via Passolanciano, 75 - 65100 Pescara, mediante raccomandata A/R o corriere, in busta chiusa e sigillata”;

- **di notificare** il presente provvedimento al Servizio Attività Internazionali della Giunta Regionale - Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2007/13.
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.09.2013, n. 676

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3959 del 10 agosto 2011 e Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 88 del 27 dicembre 2011 - Bando per Interventi di riattivazione dell'attività produttiva per le Grandi Imprese (ex art. 87.2.b. del Trattato). - Modifica e riproposizione del Bando pubblicato sul BURA n. 54 Speciale del 25/07/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 inerente la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

VISTI i Decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 relativi all'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 06.04.2009;

VISTO il Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della Regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

VISTA la Decisione C(2009) 8042 del 16.10.2009 della Commissione Europea relativa all'approvazione del regime d'aiuto n. 459a/2009 destinato ad ovviare ai danni arrecati dal terremoto del 2009 in Abruzzo, ai sensi dell'art. 87.2.b del Trattato, per un importo di € 35.0000.000,00 da erogare entro il 31.12.2013;

VISTO l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, con il quale viene istituita la contabilità speciale, intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - cui affluiscono le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma, gestita dalla Struttura Tecnica di Missione, di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009;

PREMESSO CHE

- l'O.P.C.M. n. 3959 del 10.08.2011, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del sisma del 6 aprile 2009, autorizza il Commissario delegato per la ricostruzione a concedere un contributo, nel limite massimo complessivo di € 43.800.000,00, in favore delle Imprese con sede nei Comuni elencati nei sopra richiama Decreti del Commissario Delegato nn. 3 ed 11 del 2009, erogati con le modalità di cui alla Decisione della Commissione Europea del 16 ottobre 2009 C(2009)8042, ed al netto di eventuali rimborsi assicurativi, indennizzi o contributi pubblici conseguiti

- per le medesime voci di danno, con imputazione della spesa a valere sulle risorse stanziare per la ricostruzione di cui all'art. 14, co.1 del Decreto-Legge n. 39 del 2009;
- con nota n. 18663/AG del 26/09/2011 il Commissario Delegato alla ricostruzione, in relazione al predetto stanziamento, ha comunicato di destinare l'importo di € 35.000.000,00 alle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del sisma del 06/04/2009 e che, viste le dimensioni delle stesse (c.d. Grandi Imprese), non hanno potuto beneficiare delle provvidenze del Bando VI 1.1 né della OPCM 3789/09 ed i restanti € 8.800.000,00 allo scorrimento delle graduatorie del Bando VI 1.1 (All A);
 - con Decisione del 19 dicembre 2011 C(2011)9482, su richiesta della Regione Abruzzo, è stata modificata la decisione della Commissione Europea del 16 ottobre 2009 C(2009)8042 relativa al Regime di Aiuto n. 459/A del 16 ottobre 2009 con un incremento della dotazione di bilancio del regime per € 43.800.000,00;
 - con il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 88 del 27 dicembre 2011 è stata disciplinata l'attuazione delle risorse individuate con la O.P.C.M. 3959;
 - con la nota 5585/AG del 03/07/2012 il Commissario Delegato alla Ricostruzione disponeva che, qualora residuino eventuali economie sull'utilizzo della somma di € 35.000.000,00 destinata alle grandi imprese le stesse avrebbero potuto essere utilizzate per scorrere ulteriormente le graduatorie del Bando VI 1.1 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 (All. B);
 - con la D.G.R. n. 447 del 09/07/2012 è stato approvato il Bando pubblicato sul BURA n. 54 Speciale del 25/07/2012 relativo agli "Interventi di riattivazione dell'attività produttiva per le Grandi Imprese (ex art. 87.2.b. del Trattato)", che per la loro dimensione e per la consistenza del relativo danno non hanno potuto partecipare al Bando VI 1.1 del POR FESR Abruzzo 2007/2013, con una dotazione finanziaria di € 35.000.000,00 e che stabiliva, tra l'altro, la scadenza per la presentazione delle istanze al 08/09/2012 e la procedura "valutativa a sportello";
 - con la medesima D.G.R. 447 è stata affidata al Servizio Programmazione, Sviluppo e

Attività Comunitarie la totale gestione del Bando suddetto, compresa la ricezione e valutazione delle istanze;

- con la D.G.R. n. 678 del 16/10/2012 è stato istituito il capitolo di Entrata n. 43074 "Assegnazioni Statali per Interventi di riattivazione produttiva delle imprese (ex art. 87.2.b del Trattato) O.P.C.M. 3959/2001, Decreto Commissario Delegato N. 88/2011" ed il correlato capitolo di Spesa n. 282225 "Interventi di riattivazione produttiva delle imprese (ex art. 87.2.b. del Trattato) O.P.C.M. 3959/2011, Decreto Commissario Delegato N. 88/2011 (e Scorrimento Graduatorie POR FESR)" per un importo di € 43.800.000,00;
- con le Determinazioni Dirigenziali n. 5/DA24 del 29.10.2012 55/DA24 del 04.06.2013 e 59/DA24 del 18.06.2013 sono state impegnati e liquidati complessivamente € 9.703.500,66 a valere sul capitolo di spesa n. 282225 per lo scorrimento della graduatoria del Bando VI 1.1 del POR FESR Abruzzo 2007/2013, come disposto dal Commissario Delegato alla Ricostruzione con la nota 5585/AG del 03/07/2012;
- con la DGR n. 404 del 03.06.2013 è stata disposta la riapertura dei termini unicamente per le imprese ricomprese nelle graduatorie del Bando relativo all'Asse VI Attività VI 1.1. del POR FESR "Interventi per la riattivazione delle attività produttive delle Imprese" come totalmente e parzialmente ammesse, pubblicate sul BURA n. 37 Speciale del 25.06.2010, per le quali non è stato possibile procedere all'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 14 del Bando che comporterà, nel caso di erogazione a tutti i potenziali beneficiari, un ulteriore impegno a valere sul capitolo n 282225 non superiore ad € 750.000,00;
- con nota n. 0005281-U del 26.04.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico comunica di aver accreditato a favore della Regione Abruzzo l'intero importo di € 43.800.000,00 assegnato dall'O.P.C.M. n. 3959 del 10.08.2011, reversale di incasso n. 1489 del 28.05.2013 (All. C);

DATO ATTO CHE

- alla scadenza dei termini di presentazione delle domande per il Bando per gli "Interventi di riattivazione dell'attività

produttiva per le Grandi Imprese (ex art. 87.2.b del Trattato)” approvato con la DGR 447 del 09/07/2012, sono pervenute complessivamente n. 6 istanze per le quali il totale dei contributi ammessi ammonta ad € 24.043.308,00;

- a conclusione dell'istruttoria delle istanze il Gruppo di lavoro interno costituito con la Determinazione Dirigenziale n. 3/DA24 del 25 ottobre 2012 con i verbali n. 1 del 27/10/2012 e n. 2 del 26/11/2012 e n. 3 del 20/12/2012 sono state positivamente valutate le istanze delle Società Sanofi Aventis S.p.A., Edimo Holding S.r.l., Dompè Farmaceutici S.p.A., A. Menarini Industrie Farmaceutiche S.r.l., e Thales Alenia Italia S.p.A. per un totale di contributo erogato ad € 19.044.008,24;
- come evidenziato nel verbale n. 2 del 26/11/2012 nella valutazione dell'istanza prodotta da Selex Elsag S.p.A. il Gruppo di lavoro ha richiesto approfondimenti mediante il ricorso ad un adeguato supporto specialistico in materia di diritto societario e, verificata l'assenza di figure professionali idonee nelle strutture interne alla Regione, con le note nn. 62719 e 62722 del 05.03.2013 è stato richiesto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed all'Ordine degli Avvocati dell'Aquila di fornire ognuno tre nominativi di professionisti per l'individuazione dell'esperto societario (All. D1 e D2);
- verificati i curricula prodotti dagli esperti indicati, con Determinazione Direttoriale n. DA 113 del 08.04.2013 è stato affidato il predetto incarico ai sensi del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. e, in particolare, l'art.7, comma 6, così come modificato dalla legge 133/2008 nonché ai sensi dell'art. 23, lett. t) della L.R. 77/99 e s.m.i.;

VISTO il parere dell'esperto incaricato che, confermando le perplessità espresse dal Gruppo di lavoro interno, dichiara la domanda di SelexElsag S.p.a. non ammissibile a finanziamento in quanto la stessa non è proprietaria dell'immobile danneggiato per il quale viene chiesto il contributo: tale immobile, infatti, è di proprietà di un'altra partecipata dalla capogruppo Finmeccanica S.p.A., Finmeccanica Real Estate S.p.A. e la circostanza

che la SelexElsag S.p.A. sia partecipata totalitariamente dalla Finmeccanica non può consentire di ritenere che la proprietà dell'immobile danneggiato sia, in via indiretta, appartenente anche a Selex Elsag S.p.A. (All. E);

VERIFICATO che dall'importo accreditato a favore della Regione Abruzzo a valere sull'O.P.C.M. n. 3959 del 10.08.2011, detratti dei predetti impegni già disposti o da disporre a seguito della DGR n. 404 del 03.06.2012 “**POR FESR Abruzzo 2007-2013 - Bando Attività VI 1.1. “Interventi per la riattivazione delle attività produttive delle Imprese (art. 87.2.b)” Riapertura dei termini per il riavvio delle attività per le imprese ammesse in graduatoria e non liquidate ai sensi dell'art. 14 del Bando**” residuano economie pari € 5.500.000,00, salvo ulteriori disponibilità che dovessero prodursi a conclusione delle procedure di saldo delle istanze prodotte a seguito della riapertura dei termini dell'Attività V.1.1 disposta con la DGR n. 404 del 03.06.2013;

VISTA la nota n. 182013 del 16.07.2013 con la quale è stato comunicato alla Selex Elsag S.p.A. l'avvio del procedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 (All. F);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 86/DA24 del 10.09.2013 con la quale è stata disposta l'esclusione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Bando, della domanda di accesso a contributo prodotta dalla Selex Elsag in quanto l'immobile per il quale è stato richiesto il contributo non risulta essere di proprietà della stessa (All. G);

CONSIDERATA la finalità dell'O.P.C.M. n. 3959 e del Bando, tesi alla ripresa produttiva ed occupazionale delle Grandi Imprese collocate nell'area cratere;

RITENUTO, quindi, di poter disporre la riproposizione del Bando pubblicato sul BURA n. 54 Speciale del 25/07/2012, relativo agli “Interventi di riattivazione dell'attività produttiva per le Grandi Imprese (ex art. 87.2.b. del Trattato)”, con esclusione delle Imprese già beneficiarie dello stesso che, fermo restando l'obbligo di erogazione delle risorse entro il 31.12.2013, come stabilito dalle Decisioni C(2009) 8042 del 16.10.2009, c.m.i. con la C(2011)9482 del 19 dicembre 2011

della Commissione Europea, viene modificato ed aggiornato nelle seguenti parti:

- denominazione del Servizio competente per il ricevimento delle istanze;
- dotazione finanziaria, pari ad € 5.500.000,00, salvo ulteriori disponibilità che dovessero prodursi a conclusione delle procedure di saldo delle istanze prodotte a seguito della riapertura dei termini dell'Attività VI.1.1 disposta con la DGR n. 404 del 03.06.2013;
- termine della presentazione delle domande, fissato al 25.10.2013,
- termine ultimo per la presentazione della richiesta di saldo con contestuale dimostrazione dalla ripresa dell'attività e ripristino dei livelli occupazionali pre sisma come stabilito all'art. 1 comma 3 del Bando, è fissato al 20.11.2013;

DATO ATTO che con la DGR n. 508 del 03/08/2012 è stato riformulato l'assetto organizzativo della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia determinando la soppressione del Servizio Attività Internazionali e l'assorbimento di parte degli Uffici appartenenti al Servizio al Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie e conseguentemente con il passaggio a quest'ultimo della gestione del Bando;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo e dal Dirigente del Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate:

- **di disporre** la riproposizione del Bando pubblicato sul BURA n. 54 Speciale del 25/07/2012 relativo agli "Interventi di

riattivazione dell'attività produttiva per le Grandi Imprese (ex art. 87.2.b. del Trattato)", con esclusione delle Imprese già beneficiarie dello stesso che, fermo restando l'obbligo di erogazione delle risorse assegnate entro il 31.12.2013 stabilito dalle Decisioni C(2009) 8042 del 16.10.2009 e C(2011)9482 del 19 dicembre 2011 della Commissione Europea, viene modificato ed aggiornato in merito a:

- la denominazione del Servizio competente per il ricevimento delle istanze in Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie;
- la dotazione finanziaria pari ad € 5.500.000,00, salvo ulteriori disponibilità che dovessero prodursi a conclusione delle procedure di istruttoria dei saldi delle istanze prodotte a seguito della riapertura dei termini dell'Attività VI.1.1 disposta con DGR n. 404 del 03.06.2013;
- il termine della presentazione delle domande, fissato al 25.10.2013;
- il termine ultimo per la presentazione della richiesta di saldo, con contestuale dimostrazione dalla ripresa dell'attività e ripristino dei livelli occupazionali pre sisma, come stabilito all'art. 1 comma 3 del Bando, fissato al 20.11.2013;
- **che il presente provvedimento** non è soggetto alla verifica di compatibilità finanziaria, ai sensi del comma 3, dell'art. 22, della L.R. n. 35 del 23.08.2011, in quanto le risorse derivano dalla richiamata O.P.C.M. n. 3959 del 10.08.2011 con imputazione della spesa a valere sulle risorse stanziati per la ricostruzione di cui all'art. 14, co.1 del Decreto-Legge n. 39 del 2009, derivanti dal Fondo per le Aree Sottosviluppate per il periodo di programmazione 2007-2013 (FAS, oggi FSC);
- **di pubblicare** il presente atto sul BURA.

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 18.07.2013, n. 240/38

Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/38 del 09/05/2008 - cambio ragione sociale dalla Ditta Micron Technology Italia s.r.l. alla Ditta Marsica Innovation & Technology s.r.l - presa d'atto - DITTA: Marsica Innovation & Technology s.r.l Sede impianto: Zona Industriale - Comune di Avezzano (AQ) Attività svolta: Produzione memorie a semiconduttore Codice IPPC: punto 6.7 "Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno", punto 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW; punto 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui *all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE* quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della *direttiva 75/442/CEE* e nella *direttiva 75/439/CEE* del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"; punto 5.3 "Impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11A della *direttiva 75/442/CEE* ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno".

**L'AUTORITÀ COMPETENTE
D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009**

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

Di prendere atto dell'avvenuto cambio di ragione sociale dalla Ditta Micron Technology Italia s.r.l. alla Ditta Marsica Innovation & Technology s.r.l., con sede legale nel comune di Avezzano, via Pacinotti n. 7;

Art. 2

Di dare atto che, a far data dall'emanazione del presente provvedimento, è da ritenersi intestata alla Ditta Marsica Innovation & Technology s.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/38 del 09/05/2008, rettificata e successivamente modificata rispettivamente con i provvedimenti AIA n. 55/38 del 02/09/2008, n. 159/38 del 07/04/2010 e n. 228/38 del 08/10/2012;

Omissis

Contro il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di rilascio dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott.ssa Iris Flacco

L'AUTORITÀ COMPETENTE

F.to Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 22.07.2013, n. 241/27

Titolo III-bis parte II del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale. Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 06 del 09/06/2006 ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii - DITTA: Metallurgica Abruzzese s.p.a. Sede impianto: Via Contrada Marina snc - Mosciano S. Angelo (TE) Attività svolta: produzione di filo zincato, reti e fili plastificati e rete elettrosaldati; Codice IPPC: 2.3 c). "Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora"

**L'AUTORITÀ COMPETENTE
D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009**

Omissis

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29-octies del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

alla Ditta **Metallurgica Abruzzese s.p.a.** per l'esercizio dell'impianto di produzione di filo zincato, reti e fili plastificati e rete elettrosaldata sito nel comune di Mosciano S. Angelo (TE) Via Contrada Marina snc con la potenzialità nominale di trattamento di 7,5 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, alle condizioni riportate nel presente provvedimento;

Art. 2

La presente autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un periodo di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento;

Omissis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Iris Flacco

L'AUTORITÀ COMPETENTE
F.to Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 29.07.2013, n 242/38
**Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
ss.mm.ii. - Archiviazione domanda di**

modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/38 del 09/05/2008, relativamente alla produzione di fette di silicio da 300 mm. di diametro (rif. prat. n.164). DITTA: Marsica Innovation & Technology s.r.l (ex Micron Technology Italia s.r.l.). Sede impianto: Zona Industriale - Comune di Avezzano (AQ) Attività svolta: Produzione memorie a semiconduttore Codice IPPC: punto 6.7 "Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno", punto 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW; punto 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"; punto 5.3 "Impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno".

**L'AUTORITÀ COMPETENTE
D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009**

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/38 del 09/05/2008 rilasciata alla Ditta Micron Technology Italia s.r.l. per l'esercizio delle categorie di attività industriali di cui all'oggetto, fecenti parte dell'impianto di Produzione memorie a semiconduttore, ubicato in Zona Industriale - Comune di Avezzano;

CONSIDERATO che suddetto atto è stato rettificato e successivamente modificato rispettivamente con i provvedimenti AIA n. 55/38 del 02/09/2008 , n. 159/38 del 07/04/2010 e n. 228/38 del 08/10/2012;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale effettuata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05,

acquisita agli atti regionali in data 29/01/2010 prot. n. 1921/DIR/aia, con la quale la Ditta Micron Technology Italia s.r.l. comunica la modifica sostanziale dell'AIA n. 48/38 del 09/05/2008 relativa alla produzione di fette di silicio da 300 mm. di diametro ;

VISTO il provvedimento A.I.A. n. 240/38 del 18/07/2013 avente come oggetto : " D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 48/38 del 09/05/2008 - cambio ragione sociale dalla Ditta Micron Technology Italia s.r.l. alla Ditta Marsica Innovation & Technology s.r.l. - presa d'atto ;

VISTA la nota della ditta Marsica Innovation & Technology s.r.l (ex Micron Technology Italia s.r.l.) pervenuta a questa Direzione in data 31/05/2013 prot. RA/143992 del 04/06/2013 con la quale si chiede l'archiviazione della domanda di modifica sostanziale sopracitata, dell'AIA n. 48/38 del 09/05/2008 , in quanto non sarà data esecuzione al progetto oggetto della richiesta;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

ARCHIVIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

l'istanza di modifica sostanziale dell'AIA n. 48/38 del 09/05/2008 relativa alla produzione di fette di silicio da 300 mm. di diametro, effettuata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, acquisita agli atti regionali in data 29/01/2010 prot. n. 1921/DIR/aia, con la quale la Ditta Micron Technology Italia s.r.l. comunica la modifica sostanziale dell'impianto di Produzione memorie a semiconduttore sito in Zona Industriale - Comune di Avezzano (AQ), per le motivazioni espresse in premessa e per espressa richiesta del gestore dell'impianto.

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento alla ditta Marsica Innovation & Technology s.r.l (ex Micron Technology Italia s.r.l.) con sede legale nel comune di Avezzano (AQ) ed ai soggetti coinvolti nel procedimento .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott.ssa Iris Flacco

L'AUTORITÀ COMPETENTE

F.to Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 09.08.2013, n. DA21/101
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i - Ditta TECHNO SCAVI Srl - Via Nazionale Adriatica Nord n. 85 - 66023 Francavilla al Mare (CH). Autorizzazione regionale per la gestione di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti, provenienti da costruzione e demolizione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

- di autorizzare** in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Società TECHNO SCAVI S.R.L., con sede legale in Via Nazionale Adriatica Nord, n. 85 - Francavilla al M. (CH), all'esercizio di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, (frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, per la produzione di frazioni inerti a granulometria idonea), marca ATLAS COPCO modello Powercrusher tipo PC 10/56J (frantoio mobile a mascelle) matricola 523621287, unitamente al gruppo di vagliatura mobile marca McCloskey International modello R105, matricola 71053, per le operazioni classificabili ai sensi dell'allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase **R 5**, avente

una potenzialità massima giornaliera pari a 200 T/h;

2. **di stabilire** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **anni dieci** dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto

dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

3. **di stabilire** che, da quanto risulta dal parere ARTA prot. n. 2551 del 4 giugno 2013, l'esercizio dell'impianto indicato al precedente punto 1) è così definito:

3.1 - tabella 1

Codici CER	Descrizione del Rifiuto	D.M. 5.2.1998 e D.M.A. 5.4.2006 n. 186 allegato 1 - sub. all. 1 - TIPOLOGIA	Attività di Recupero
170101	cemento	7.1	R5
170102	mattoni	7.1	R5
170103	mattonelle e ceramiche	7.1	R5
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	7.1	R5
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*	7.11	R5
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	7.12 - 7.13	R5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903*	7.1	R5
200399	Rifiuti urbani non altrimenti specificati (macerie del terremoto di L'Aquila)	----- (vedi nota)	R5

(**nota:** si ritiene che tale codice, pur essendo generico, possa essere autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e smi. Per la gestione di tali rifiuti (macerie prodotte a causa del terremoto dell'Aquila), la Ditta dovrà effettuare, oltre ad una descrizione dettagliata dei rifiuti da gestire, ed agli obblighi previsti dal D.lgs. sopra citato relativi alla gestione dei rifiuti, anche una preventiva

cernita e selezione, quindi procedere alla lavorazione dei soli prodotti inerti separati al fine dell'ottenimento di prodotti inerti riutilizzabili (ex mps).

3.2 - dal processo di lavorazione si ottengono prodotti inerti da utilizzare per:

- rilevati di opere di terra di ingegneria civile, sottofondi stradali, ferroviari, aereo portuali e di piazzali civili e industriali;
- realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, nonché per la effettuazione di strati accessori (es. antigelo, drenante ecc);
- il conferimento di calcestruzzi;
- dalla frantumazione dei rifiuti inerti con l'impianto in oggetto, è possibile ottenere altre sostanze inerti con caratteristiche merceologiche (granulometria e percentuale di elementi estranei) con pezzature a granulometria variabile, secondo quanto indicato nell'allegato C della circolare del MATTM n. UL/2005/5205 del 15.07.2005;
- lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto solido da recuperare, consistenti in rifiuti inerti di cui alla **tabella n. 1**, avverrà su aree di lavorazione distinte dal cantiere predisposto presso il committente, separati per tipologia, per essere successivamente sottoposte alle operazioni di recupero (R5) per la produzione di prodotti e/o sostanze inerti (ex mps) da riutilizzare per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali ecc; il recupero delle tipologie di rifiuto descritte nella **tabella 1**, avverrà utilizzando una macchina frantumatrice con vaglio (frantoio a mascelle su cingoli e vaglio semovente), posizionata sull'area di trattamento distinta dall'attività di produzione di ogni campagna di attività;
- i prodotti ottenuti dal misto inerte selezionato (ex mps) saranno depositati a cumulo;
- presso l'impianto saranno accettati i soli rifiuti solidi elencati nella **tabella 1** sopra riportata;

3.3 - prescrizioni:

- dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall'allegato 5 del D.M. 5/2/1998 e D.M. 5/4/06, n. 186;

- il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) dovrà avvenire nelle aree da indicare in planimetria e ben separati tra loro (per tipologia) e da altri materiali recuperati;
- tutti i contenitori dei rifiuti (cassoni, fusti, recipienti vari ecc.) devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- tutte le aree destinate a contenere i rifiuti e le aree di deposito delle ex MPS prodotte, dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il rispettivo codice CER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto prodotto;
- per le tipologie di rifiuto prodotte a seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso all'azienda (ciclo produttivo) la Ditta dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa dello smaltimento finale;
- dovrà essere prevista la raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento e dei servizi igienici, in apposita vasca/serbatoio di stoccaggio. Tali acque, in quanto rifiuti, dovranno essere smaltite periodicamente da ditte specializzate;
- Le materie (mps) e i rifiuti ottenuti a seguito di trattamento con l'impianto mobile, depositati temporaneamente sul sito, descritti a pag. 16 della relazione tecnica (da indicare negli elaborati grafici), dovranno essere rispettivamente recuperati e/o smaltiti senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni polverulenti.

3.4 - per lo svolgimento delle campagne di attività la Ditta in oggetto è tenuta a:

- comunicare la data di inizio e la data di termine della campagna di attività;
- produrre copia del contratto o della lettera di affidamento dei lavori relativi

all'effettuazione della campagna oggetto di comunicazione;

- predisporre specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzi fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;
- produrre i dati specifici inerenti all'attività, ad esempio: a) descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (CER) e quantità (in peso e volume); b) relativo riferimento all'allegato I del D. M. 5/2/1998 e smi, c) indicare la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di recupero (sovvalli, scarti, ecc.); d) descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali rischi correlati all'esercizio dell'impianto; e) le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività); f) il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione del deposito dei rifiuti, nonché il nominativo del personale di custodia; g) le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale; h) al momento dell'esercizio dell'impianto mobile la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell'attività. A tale proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14/11/1997 e smi. Il distretto provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo si riserva di valutare la Relazione Acustica e, eventualmente,

dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere.

3.5 - inoltre: alla conclusione della campagna di attività con l'impianto mobile, la Ditta dovrà presentare relazione tecnica conclusiva contenente documentazione di chiusura cantiere, nella quale saranno riportate le seguenti informazioni:

- analisi chimiche (test di cessione sul rifiuto tal quale e/o sull'eluato), secondo le procedure previste dal D. M. 5/2/1998 e smi e certificazione relativa alla rispondenza agli standard di cui all'allegato C della corcolare n. 5205 del 15/07/2005 sul/i prodotto/i ottenuti prima del conferimento a ditte preposte al riutilizzo (reinterro, rilevati, sottofondi stradali, ecc.);
- copia del registro di carico dei rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di prodotti (ex mps) ottenuti;
- predisporre idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti e dei prodotti ottenuti a seguito di attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione sociale e la sede dell'impianto di destinazione, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente al suddetto impianto;
- tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per le rispettive valutazioni di competenza;

4. **di stabilire** che la presente autorizzazione riguarda l' operazioni di trattamento **R5** di cui all'Allegato C parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la produzione di prodotti inerti da utilizzare nelle forme consentite dalle vigenti normative in materia nonché rifiuti, da avviare a smaltimento e/o recupero, ai sensi delle relative disposizioni di legge;

5. **di stabilire** che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da attivare secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:

- a) devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- b) almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di attività, prima dell'installazione dell'impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all'ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;
- c) sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell' ARTA, delle aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- d) l'effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l'installazione dell'impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva della procedura di VIA;
6. **di stabilire** inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
- a) il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell'impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell'impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
- b) l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
- c) per l'esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*";
- d) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
- e) deve essere dimostrata l'attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità si sviluppino incendi;
- f) nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- g) per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all'Autorità competente l'impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
- h) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
- i) in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'ARTA ed all'Azienda USL, competenti territorialmente;

- j) tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
- k) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l'impianto;

7. **di stabilire** altresì, che:

- a) la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
- c) si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con **cadenza semestrale**, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla **DGR n. 778 del 11.10.2010**; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- d) è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni

relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;

- e) in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
- f) la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

8. **di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9. **di prescrivere** che all'ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall'impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;

10. **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11. **di stabilire** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

12. **di disporre** l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
13. **di redigere** il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria;
14. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Franco Gerardini

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 28.08.2013, n DB8/113
Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 10.1.2013, inerente il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il comma 6 dello stesso art. 15 in base al quale, per la riassegnazione dei fondi vincolati, si provvede con prelevamento delle somme necessarie dal fondo istituito ai sensi del 2° comma del citato articolo e con la relativa

reiscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa;

VISTE le note

- della Direzione LL.PP., Servizio Gestione delle Acque n. 209760 del 23.8.2013 e n. 208115 del 21.8.2013;
- della Direzione LL. PP., Servizio Edilizia Sociale n. 208345 del 21.8.2013 e n. 185258 del 19.7.2013;
- della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo n. 145177 del 05.06.2013;
- della Direzione Politiche Agricole, Servizio Produzioni Agricole e Mercato n. 202244 del 8.8.2013;
- della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica n. 189457 del 24.7.2013;
- della Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e TrASFusionale n. 209510 del 22.8.2013;

VALUTATO che gli importi da reinscrivere costituiscono risorse relative ad assegnazioni con vincolo di destinazione;

VISTO l'art. 34 comma 7 lett. c) e l'art. 25 della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 2

N° Atto	113	Data Atto	28/08/2013	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	02.02.009	12356	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DIPROGRAMMA QUADRO - L.208/1998 - DELIB. CIPE 142/1999, 84/2000, 138/2000	151.595,98		151.595,98	
S	02.02.009	12357	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	43.613,00		43.613,00	
S	02.02.009	12357	2	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 35/2005	557.606,25		557.606,25	
S	12.01.001	81008	1	DG.08.00	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER RICHIESTE PAY BACK DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE - L. 296 DEL 27.12.06 ART. 1, COMMA 796, LETT. G) -	40.573,00		40.573,00	
S	12.01.008	81418	1	DG.01.00	CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - D.LGS.368/99	2.453.270,34		2.453.270,34	
S	07.02.014	102468	1	DH.27.00	CONTRIBUTI STATALI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI EPER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI.	602.910,68		602.910,68	
S	04.02.001	152200	1	SB.00.00	RISORSE PAR FAS 2007-2013: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BANDA LARGA E DEI SERVIZI DIGITALI AVANZATI	4.500.000,00		4.500.000,00	
S	02.02.009	162333	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DIPROGRAMMA QUADRO N.4 - INTERVENTI SUL SISTEMAACQUEDOTTISTICO - LEGGE 208/98 DEL. CIPE 142/99	38.655,14		38.655,14	
S	03.01.002	260001	1	DC.07.00	ATTIVITÀ INERENTI LO SVILUPPO DEL QUADRO STRATEGICO REGIONALE DELLE AREE URBANE-TERRITORI SNODO - MEZZI STATALI -	31.036,50		31.036,50	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	8.419.260,89		8.419.260,89	





Regione Abruzzo
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
 67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 ESERCIZIO 2013

Pagina 2 di 2

N° Atto	113	Data Atto	28/08/2013	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
						8.419.260,89	8.419.260,89	8.419.260,89	8.419.260,89
TOTALI SPESA						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI ENTRATA									



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n DB8/114
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
regionali di parte corrente.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale n. 3 del
10.1.2013 inerente il bilancio di previsione per
il corrente esercizio finanziario;

VISTO il secondo comma dello stesso art. 14 in
base al quale, per il pagamento dei residui
passivi perenti delle spese correnti, eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa, si provvede con prelevamento
delle somme necessarie dal "Fondo di riserva
per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, perenti agli effetti
amministrativi, reclamati dai creditori" e con la
relativa reiscrizione ai capitoli di provenienza o
a capitoli di nuova istituzione;

CONSIDERATO che sul detto Fondo speciale
per l'anno finanziario 2013 esiste la necessaria
disponibilità;

CONSIDERATO che le somme da erogare sono
state eliminate dal bilancio per perenzione
amministrativa e sono state reclamate dai
creditori;

VISTE le note

- della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale, Servizio Sviluppo Amministrazione Digitale n. 211002 del 26.08.2013;
- della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio n. 203002 del 09.08.2013 e n. 182374 del 16.07.2013;
- della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Servizio Politiche Sociali n. 83980 del 27.3.2013;

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale 25 marzo
2002, n. 3;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE
ABRUZZO

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	114	Data Atto	30/08/2013	Organo	DBB	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.01.010	11413	1	SB.00.00	SPESE CORRENTI PER LE ATTIVITA' DELLA STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	16.870,00		16.870,00	
S	13.01.003	71635	1	DL.33.00	PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 2MAGGIO 1995, N. 95.	3.644,95		3.644,95	
S	07.01.002	111413	1	DH.31.00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIONALI - L.R.12.4.1994, N.28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	23.077,92		23.077,92	
S	15.01.002	321920	1	DB.08.00	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE - PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L.R. 25 MARZO 2002, N. 3 -.	43.592,87		43.592,87	43.592,87
TOTALI SPESA						43.592,87		43.592,87	43.592,87
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	0,00



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO
INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO QUALITÀ DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 08.08.2013, n. DC27/19

**Capo VI della L.R. n. 31 del 29/07/2011
"Disciplina dell'approvazione dei progetti
degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane". Approvazione Progetto
Preliminare denominato "Adeguamento e
potenziamento impianto di depurazione in
località San Leonardo in Comune di
Guardiagrele (CH)".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.
"Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale n. 64 del 29 Luglio
1998, istitutiva dell'Agenzia Regionale Tutela
Ambiente;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29 luglio
2010 "Norme Regionali contenenti la prima
attuazione del D.Lgs 152/06 - Norme in
materia ambientale";

VISTO il Capo VI della Legge Regionale sopra
citata recante la "Disciplina dell'approvazione
dei progetti degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 20 della L.R.
31/2010, la valutazione del progetto degli
impianti di depurazione delle acque reflue
urbane deve essere effettuata dall'ARTA
Abruzzo attraverso l'emanazione di specifico
parere tecnico, sulla base del quale la Regione
approva la realizzazione dell'impianto o, in
caso di parere negativo, respinge il progetto;

VISTO in particolare l'art. 21, comma 4 della
stessa Legge che prevede quanto segue: "con
Delibera di Giunta Regionale sono definiti i
criteri tecnici specifici per la valutazione dei
progetti degli impianti di depurazione secondo
le indicazioni del presente Capo";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 227 del 28 Marzo 2013 di approvazione del
documento "Iter e linee guida per
l'approvazione di progetti di impianti di
depurazione di acque reflue urbane";

CONSIDERATO che ai sensi del documento
sopra citato:

- i soggetti che intendono realizzare nuovi
impianti di depurazione di acque reflue
urbane o delle modifiche sostanziali di
impianti esistenti devono presentare
apposita domanda alla Regione unitamente
alla documentazione richiesta in duplice
copia (sia in formato cartaceo che
elettronico-pdf);
- la Regione verifica la completezza (formale
ma non sostanziale) degli elaborati e, se la
domanda risulta procedibile invia copia
della richiesta ed entrambe le copie della
documentazione all'ARTA, ai fini
dell'approvazione del progetto dell'impianto
di depurazione;
- a conclusione della valutazione, e sulla base
delle risultanze della stessa, l'ARTA esprime
il proprio parere sull'approvazione del
progetto (eventualmente con prescrizioni) e
lo invia alla Regione, corredato di una copia
completa del progetto, timbrato e numerato
dall'ARTA su ogni elaborato;
- qualora l'approvazione del progetto sia
stata subordinata al rispetto di specifiche
prescrizioni o al rilascio di ulteriori pareri o
nulla osta da parte di Enti, il richiedente
deve presentare all'ARTA la
documentazione richiesta, entro i tempi
indicati dal provvedimento di approvazione.
L'ARTA attesta il rispetto di tali prescrizioni
e ne dà comunicazione alla Regione per la
conclusione definitiva dell'iter di
approvazione dell'impianto;

VISTA la nota della SASI S.p.A. prot. n. 5119 del
18 Giugno 2013, pervenuta a questo Servizio il
19 Giugno 2013 prot. n. RA/158554, in qualità
di Stazione appaltante, con la quale ha
trasmesso, in duplice copia, sia in formato
cartaceo che elettronico-pdf, il Progetto
Preliminare denominato "Adeguamento e
potenziamento dell'impianto di depurazione in
località San Leonardo in Comune di
Guardiagrele (CH)";

VISTA la nota di questo Servizio, prot. n.
RA/160685 del 21 Giugno 2013, con la quale,
nel trasmettere all'ARTA Abruzzo, entrambe le
copie del progetto di cui sopra, si chiede alla
stessa Agenzia il parere tecnico di cui alla L.R.
n. 31/2010;

VISTA la nota dell'ARTA prot n. 9487 del 2 Agosto 2013 ed acquisita al protocollo regionale n. RA/202565 del 8 Agosto 2013, con la quale ha rimesso copia del progetto ed apposita Relazione Tecnica contenente il Parere conclusivo;

CONSIDERATO che l'ARTA nella suddetta Relazione Tecnica, esprime parere favorevole all'intervento proposto con le seguenti prescrizioni e richieste di integrazioni:

1. Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi dell'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come peraltro già riportato nella Relazione allegata);
2. Fornire i Nulla Osta degli uffici regionali competenti in merito alla presenza dei vincoli di PRP;
3. Evidenziare, nell'ambito del programma di monitoraggio e sulla base delle attività industriali attualmente affluenti all'impianto, quali parametri di Tab. 3 si ritengono significativi ai fini del monitoraggio dello scarico;
4. Comunicare le coordinate Gauss-Boaga dei punti di scarico.

VERIFICATO che con la suddetta Relazione Tecnica la stessa Agenzia ha precisato che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a questo Ufficio e alla Regione Abruzzo, per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di autorizzazione;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** sulla base del parere tecnico dell'ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 9487 del 02 Agosto 2013, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della conseguente L.R. 31/2010, il Progetto Preliminare denominato "Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in località San Leonardo in Comune di Guardiagrele (CH)";
2. **di subordinare** l'approvazione di cui al punto 1. al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere tecnico dell'ARTA Abruzzo succitato, ed in particolare:
 - a) Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi dell'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come peraltro già riportato nella Relazione allegata);
 - b) Fornire i Nulla Osta degli uffici regionali competenti in merito alla presenza dei vincoli di PRP;
 - c) Evidenziare, nell'ambito del programma di monitoraggio e sulla base delle attività industriali attualmente affluenti all'impianto, quali parametri di Tab. 3 si ritengono significativi ai fini del monitoraggio dello scarico;
 - d) Comunicare le coordinate Gauss-Boaga dei punti di scarico.
3. **di dare atto** che l'ARTA con il Parere conclusivo riportato nell'apposita Relazione Tecnica ha precisato che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa all'Ufficio dell'Agenzia e alla Regione Abruzzo per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di autorizzazione;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla SASI S.p.A., all'ARTA Abruzzo, alla Provincia di Chieti e all'ATO Chietino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to dott. Luigi Del Sordo

Segue allegato



ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE			
Anno 2013	Titolo 29	Classe 7	Partenza
Prot.n. 9487		Del 02/08/2013	

DIREZIONE LL.PP. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA E.p.c.

ARRIVO - 8 AGO. 2013 DC

Resp. RA/209565
Prot. n.
data 8 AGO. 2013



Giunta Regionale
Direzione LL.PP.
Servizio Qualità delle Acque – DC27
Ufficio Qualità delle Acque
Via Salaria Antica Est, 27/G
67100 L'AQUILA

S.A.S.I. S.p.A.
Località Marcianise, Zona Ind.le, 5
66034 LANCIANO (CH)

ATO CHIETINO
Corso Bandiera, 96
66034 LANCIANO (CH)

Oggetto: Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in località San Leonardo – Guardiagrele (CH). Richiesta parere tecnico D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010. **Parere conclusivo.**

Richiedente: SASI S.p.A., Località Marcianise, Zona Ind.le, 5 -66034 LANCIANO (CH)

Si trasmette, in allegato, la relazione tecnica relativa alla istanza in oggetto indicata.
Si comunica che l'ARTA ha espresso parere tecnico favorevole con prescrizioni e richiesta di integrazioni all'intervento proposto.

Ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato alla DGR 227/13, si trasmette, unitamente al presente parere, una copia timbrata e numerata della documentazione tecnica esaminata.

Cordiali Saluti.



Pescara, 2 AGO. 2013



Certificato N° 205977

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P.I.V.A. 01599980685

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in località San Leonardo – Guardiagrele (CH). Richiesta parere tecnico D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. n. 31/2010.
Parere conclusivo.

Richiedente: SASI S.p.A., Località Marcianise, Zona Ind.le, 5 -66034 LANCIANO (CH)

In data 26.6.2013, con prot. N.7864, è pervenuta a questa Agenzia la documentazione progettuale relativa all'impianto in oggetto, per l'espressione del parere tecnico di competenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010.

Il progetto prevede l'adeguamento e il potenziamento dei due impianti di depurazione attualmente a servizio dell'agglomerato di Guardiagrele (CH), come individuato dall'ATO Chietino, con l'unificazione dei due impianti esistenti all'interno della stessa area.

L'impianto tratta acque reflue urbane addotte tramite reti unitarie, ed è dimensionato per 6.500 A.E.; i fanghi di supero vengono sottoposti, prima dello smaltimento finale, a stabilizzazione aerobica, ad ispessimento e a trattamento meccanico mediante centrifuga.

Lo scarico avviene nel Torrente Dendalo, per cui i limiti che saranno rispettati sono quelli delle tab. 1 e 3 dell'all. V alla parte III del D. Lgs 152/06.

Il ciclo depurativo adottato è il trattamento biologico a fanghi attivi, attuato su due linee di trattamento in parallelo, con stabilizzazione aerobica dei fanghi di supero e stazione di denitrificazione; la capacità di trattamento è pari a 2,5 volte la portata media di nera in tempo asciutto. La disinfezione finale è effettuata con acido peracetico.

Le portate eccedenti 5 Qm vengono scolmate e scaricate senza trattamento, le portate fino a 5 Qm vengono pretrattate (grigliatura grossolana, fine e dissabbiatura) e poi inviate al bacino di equalizzazione – bilanciamento – e raccolta parziale delle acque di prima pioggia. Da qui, le portate superiori a 2,5 Qm vengono scaricate, previo passaggio in un pozzetto di controllo. Le portate addotte al trattamento biologico sono pari a 2,5 Qm.

L'area dell'impianto ricade in area a pericolosità moderata del PAI: andrà richiesto il Nulla Osta di compatibilità idrogeologica all'autorità competente.

Per tutta la parte pavimentata e di viabilità interna è stata prevista una rete di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia che reimmette le stesse in testa all'impianto. Le acque di seconda pioggia vengono inviate al recettore finale con tubazione dedicata.

Dall'esame degli elaborati progettuali, si esprime parere tecnico favorevole all'intervento proposto con le seguenti prescrizioni e richieste di integrazioni:


- Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento delle eventuali emissioni odorigene della linea fanghi, verificare con la competente Amministrazione Provinciale la necessità di munirsi dell'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. (come peraltro già riportato nella Relazione allegata);
- Fornire i Nulla Osta degli uffici regionali competenti in merito alla presenza dei vincoli di PRP
- Evidenziare, nell'ambito del programma di monitoraggio e sulla base delle attività industriali attualmente affluenti all'impianto, quali parametri di Tab. 3 si ritengono significativi ai fini del monitoraggio dello scarico.



- Comunicare le coordinate Gauss-Boaga dei punti di scarico

Si precisa che tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a questo Ufficio e alla Regione Abruzzo, per poter essere allegata quale parte integrante del provvedimento di autorizzazione.

Pescara 22.7.2013

Ing. Roberta Di Menna


Dott.ssa Paola De Marco


Ing. Marco Giansante


Il Direttore dell'Area
Dott.ssa Luciana Di-CROCE




DIREZIONE LL.PP. CICLO IDRICO INTEGRATO,
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE (RESIDENZIALE
PUBBLICA, SCOLASTICA E DI CULTO)

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DC31/50
**Legge Regionale 9.08.1999 n. 64 - art. 11
comma 2° - Comune di ROCCA SANTA
MARIA (TE): Decadenza dei contributi di
edilizia agevolata per il mancato avvio dei
lavori relativi ai Programmi di
Riqualficazione Urbana. Utilizzo economie
per completamento intervento pubblico**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 64/99 recante "Contributo per la realizzazione di Programmi di Riqualficazione Urbana" finalizzati ad incentivare interventi di recupero edilizio, la messa a disposizione di edifici a destinazione residenziale per particolari categorie sociali deboli e con diverse forme di godimento (alloggi a canone sociale, alloggi per studenti, ricettività a basso costo, ...) con conseguente riqualficazione del tessuto urbano.

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale 532 del 12.07.02 e 722 del 10.08.02 con le quali sono state approvate le graduatorie definitive dei Programmi di riqualficazione urbana, ai sensi della Legge Regionale n.64/99.

CONSIDERATO che il programma generale di riqualficazione presentato dal Comune di **ROCCA SANTA MARIA (TE)** è stato inserito nella graduatoria utile con un finanziamento garantito da mutuo della Cassa DD.PP. di €.206.582,76 per opere di Urbanizzazione Primaria, oltre che con ulteriore finanziamento di €. 139.443,36 per interventi di edilizia agevolata.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 64/99 gli interventi ammessi a finanziamento dovevano essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione delle citate deliberazioni di approvazione della graduatorie.

EVIDENZIATO che in considerazione di quanto sopra, nell'espletamento delle attività di monitoraggio dei programmi finanziati, lo

scrivente Servizio con nota RA/70510 del 27.03.2012 ha richiesto al Comune di ROCCA SANTA MARIA di inviare idonea attestazione sullo stato di attuazione degli interventi di edilizia agevolata ammessi a finanziamento.

RILEVATO che il Comune di ROCCA SANTA MARIA con nota prot. 2211 del 6.08.2012 ha comunicato che, rispetto al programma generale approvato, si sono rese disponibili economie pari ad €.46.481,11 in considerazione del mancato inizio dei lavori nei termini stabiliti di alcuni degli interventi di edilizia agevolata, e con successiva nota prot. 2287 del 13.08.2013, acquisita al protocollo di questo Servizio in data 22.08.2013, ha formalizzato la richiesta di utilizzo delle suddette somme, per la realizzazione di lavori di completamento del programma pubblico di riqualficazione, ormai ultimato, sulla scorta del progetto definitivo inviato con la medesima nota.

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 11 comma 2° della Legge Regionale 9.08.1999 n.64, di dover prendere atto della decadenza della quota di finanziamento originariamente concesso attesa la mancata attuazione di una parte degli interventi di edilizia agevolata, per i quali non è stato rispettato il termine per l'inizio dei lavori previsto dall' art. 10 della legge regionale in parola, con conseguente possibilità di utilizzo da parte del Comune di Rocca Santa Maria delle economie conseguite, pari ad **€.46.481,11**, per l'esecuzione di lavori di completamento dell'intervento pubblico realizzato con i benefici della medesima legge regionale.

VISTA la L.R. n.77/99 " Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" che demanda ai Dirigenti l'adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art.5, punto i.

RITENUTO che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" art.4 L.R. n.77/99, a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14.05.2013 n.

33, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale.

DETERMINA

1. Di **prendere atto** della intervenuta decadenza parziale dei contributi assentiti al Comune di Rocca Santa Maria (TE) per interventi di edilizia agevolata e pari ad €46.481,11, per i quali non è stato rispettato il termine di inizio lavori previsto dall' art. 10 della Legge Regionale 9.08.1999 nr. 64.
2. Di **prendere atto** altresì, ai sensi dell'art. 11 comma 2° della citata L.R. 9.08.1999 nr. 64, che dette economie pari ad **€46.481,11** saranno utilizzate dallo stesso **Comune di Rocca Santa Maria**, sulla scorta del progetto definitivo inviato con la nota prot. 2287 del 13.08.2013, citata nelle premesse, per l'esecuzione di lavori di completamento dell'intervento pubblico attuato ed ammesso a finanziamento con la medesima Legge Regionale.
3. Di **stabilire** che le fasi procedurali da rispettare per l'esecuzione delle nuove opere previste, seguiranno le precedenti modalità adottate per il programma di riqualificazione generale.
4. Di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Dott. Ing. Pierluigi CAPUTI

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE E IMPIANTI
FISSI

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DE9/71
**Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -
Autorizzazione art. 3 D.P.R. 753/80
installazione n°5 ascensori a servizio
pubblico presso Stazione di Pescara
Centrale. Approvazione progetto.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Ministeriale 11-01-2010 " *Norme relative all'esercizio degli ascensori in*

servizio pubblico destinati al trasporto di persone", in particolare l'art. 3.

VISTO il D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 di attuazione della direttiva CEE 95/16/CE;

VISTA la legge 23.06.1927 n°1110, ed in particolare l'art. 12; dispone altresì che la concessione per la costruzione e l'esercizio di ascensori in servizio pubblico è soggetta alla stessa norma delle funicolari aeree ;

VISTO che il D.P.R. 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto":

- all'art.1, comma 3, estende l'applicazione delle norme riguardanti le ferrovie in concessione a tutti i servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, anche a quelle di competenza regionale;
- all'art.3 dispone che la realizzazione di una ferrovia in concessione, e quindi anche di un impianto di ascensore in servizio pubblico in quanto sistema di trasporto collettivo terrestre, è soggetto a concessione previa approvazione dei progetti da parte della Regione e rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza della M.C.T.C. (oggi S.I.I.T.) competente per territorio;

VISTO che il D.M. 02.01.1985 n°23 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri" che all'art.3, punto 3.1, lett. d), classifica gli ascensori come impianti di categoria C, unitamente alle sciovie, scale mobili ed impianti assimilabili, e ne fissa in 30 anni la durata della vita tecnica;

VISTO il D.M. 29-09-2003 individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (USTIF) in particolare art. 1 comma 1 lettera a), ove si esclude la competenza degli uffici USTIF competenti territorialmente per i servizi pubblici di trasporto svolti su rete in concessione R.F.I. s.p.a.;

VISTO che gli impianti elevatori in questione riguardano servizi su rete di proprietà ed in

gestione, con apertura al pubblico, a R.F.I. s.p.a.;

VISTA la nota R.F.I. D.T.P. Ancona U.O. Terminali e Servizi RFI-DPR-DTP_AN\A0018\P\2013\0002736 del 19/08/2013 acquisita l prot. n°207824 del 20-08-2013 con la quale si richiede l'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di sostituzione di n° 5 nuovi ascensori presso la stazione di Pescara denominati con la sigla **B5 - B6 - B7 - B8 - B9**;

VISTI i progetti esecutivi relativi ai cinque impianti, a firma del Dott. Ing. PAVAN Daniele n° matr. **A 856** dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza, costituiti dalle seguenti tavole:

1. Disegno impianto;
2. Posizione impianti ascensore 1/3;
3. Posizione impianti ascensore 2/3;
4. Posizione impianti ascensore 3/3;
5. Relazione descrittiva;
6. Relazione tecnica;
7. Schemi elettrici;
8. Manuale di Uso e Manutenzione;
9. Piano di soccorso;
10. Dossier certificativo;
11. Piano dei controlli non distruttivi

VISTI i Nulla Osta tecnici dell'U.S.T.I.F.-R.F.I. art.3 D.P.R. 753/80 RFI-DPR-DTP_AN\A0018\P\2013\0002562 del 26/07/2013 con prescrizioni relative ai cinque ascensori a servizio pubblico di seguito elencati:

1. AN 0001/2013;
2. AN 0002/2013;
3. AN 0003/2013;
4. AN 0004/2013;
5. AN 0005/2013

VISTO il D.P.R. 753/80;

VISTO il D.M. 11-01-2010;

VISTO il D.M. n°23 del 02-01-1985;

VISTO il D.M. 29-09-2003;

VISTO il D. Lgs. 112/98;

VISTO il D.P.C.M. del 16/11/2000;

VISTO l'Art. 5 della L.R. 14/09/1999 n° 77 "Autonomia della funzione dirigenziale";

VISTI gli atti di cui sopra;

DETERMINA

per quanto sopra esposto

1. **di approvare**, in linea tecnico-amministrativa, il progetto relativo alla sostituzione, da parte di R.F.I. s.p.a., dei nuovi ascensori denominati nel progetto B5 - B6 - B7 - B8 - B9 da installare presso la Stazione Centrale di Pescara subordinatamente alla osservanza delle prescrizioni da parte dell' USTIF-RFI di Ancona,, i cui Nulla Osta tecnici sono indicati nelle premesse del presente atto, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parete integrante e sostanziale;
2. **di autorizzare** i lavori necessari per l'installazione degli impianti ascensore aperti al pubblico esercizio, dal giorno successivo a quello della notifica della presente determinazione di approvazione regionale del progetto, con l'avvertenza che detti lavori dovranno essere conclusi entro e non oltre la data di scadenza della vita tecnica degli impianti stessi;
3. **di autorizzare** con diverso e successivo provvedimento l'esercizio pubblico solo dopo:
 - l'espletamento delle verifiche e prove funzionali ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 753/80, art. 8 D.M. 11-01-2010;
 - l'acquisizione, da parte della Direzione Trasporti e Mobilità, del provvedimento autorizzativo per l'apertura al pubblico esercizio previo N.O. rilasciato dal competente U.S.T.I.F. - R.F.I. di Ancona, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 753/80, art. 5 del D.M. 11-01-2010;
 - l'approvazione regionale del Regolamento di Esercizio dell'impianto di ascensore in parola ai sensi dell'art. 6 del D.M. 11-01-2010;
 - il rilascio dell'assenso regionale alla nomina di un tecnico quale Responsabile di Esercizio dell'ascensore, art. 90 DPR 753/80, con requisiti di cui al D.M. 05-06-1985 n°1533;
4. **di considerare** la presente Determinazione Dirigenziale valida ed immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge;

5. **di inviare** la presente determinazione per gli opportuni adempimenti a R.F.I. D.T.P. di Ancona con sede in via G. Marconi, 44 – 60125 ANCONA; e di parteciparla, inoltre per conoscenza:

- all'Ufficio USTIF-RFI Direzione Territoriale Produzione Ancona con sede in via G. Marconi, 44 – 60125 ANCONA;
- al Servizio B.U.R.A. della Regione Abruzzo per la pubblicazione e la diffusione a livello regionale;
- Al Componente la Giunta regionale SEDE;
- Al Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e logistica SEDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ing. Daniele Raggi

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA
 ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 28.08.2013, n. DG21/154
Iscrizione nell'Elenco Regionale degli Auditors.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

VISTA la decisione della Commissione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e, in particolare, l'art. 2 che individua, tra l'altro, le Regioni quali Autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 882/2004, 854/2004;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale d'Abruzzo n. 276 del 12.04.2010 ad oggetto: "Linee Guida relative ai controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards, elenco e disciplina di Audit";

DATO ATTO che con tale Deliberazione la Giunta regionale, nell'approvare il programma di formazione per gli Auditor, Ispettore ed Esperto tecnico in materia di Controlli Ufficiali per la Sicurezza Alimentare ed i requisiti per l'esercizio dell'attività, ha istituito l'Elenco Regionale degli Auditors presso il Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, incaricando il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della costituzione, della eventuale suddivisione in sezioni, della validazione e della pubblicazione dell'elenco regionale degli Auditors e la relativa modulistica e documentazione per accedere all'elenco in questione;

VISTA la precedente Determinazione n. DG/21/14 del 1.3.2012 ad oggetto: "Costituzione dell'Elenco regionale degli Auditors", con la quale è stato formalmente costituito l'Albo regionale, distinguendolo in n. 3 Sezioni diverse e, precisamente;

- Sezione "A" - riservata ad Auditor per gli audit dell'Autorità regionale (interni) (ACR) e verso le Autorità competenti territoriali (ACT) nonché le O.S.A.;
- Sezione "B" - riservata a Auditor per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ), territoriale ASL (ACT), auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA).
- Sezione "C" - riservata agli Esperti tecnici;

PRESO ATTO che con la Determina stessa è stato anche stabilito che l'Elenco sarebbe stato

aggiornato periodicamente e, comunque, solo in presenza di almeno una istanza di inserimento nell'elenco e sono state anche fissate le regole per l'aggiornamento dell'elenco e la cancellazione dallo stesso di coloro che non dimostrino le attività connesse al mantenimento della qualifica;

ACCERTATO che per la presentazione delle istanze di iscrizione o per la presentazione di apposite dichiarazioni ai fini del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione nell'elenco, gli interessati dovevano presentare apposita istanza, da produrre direttamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Via Conte di Ruvo n. 74 - PESCARA, sulla modulistica approvata con la citata Determinazione n. DG/21/14 del 1.3.2012;

VISTE le istanze prodotte da:

Data istanza	Data prot.	N. Prot	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Iscrizione SEZIONI		
					A	B	C
15.40.2013	19.04.2013	RA.39067	DURASTANTE Alessio	DRS LSS 78L19 A345W		X	X
09.05.2013	16.05.2013	RA.127461	DECINA Aimone Cesidio	DCN MCS 57H27 G484W		X	
05.08.2013	23.08.2013	RA.210285	CARACENI Marco Rocco	CRC MRC 57R23 G141E		X	

DATO ATTO che la richiesta di iscrizione nella Sezione "A" dell'elenco assorbe anche la iscrizione alla sezione "B" per cui non viene dato seguito alla richiesta di iscrizione in ambedue le Sezioni;

VERIFICATO che gli istanti sono tutti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione

all'Elenco regionale degli Auditors per le Sezioni richieste;

VERIFICATO altresì che al n. RA/20/C della Sezione "C", in corrispondenza del nominativo del Dr. Rulli Ivaldo, risulta erroneamente indicata l'area Veterinaria di Igiene degli Allevamenti in luogo dell'Area Veterinaria di

Igiene degli Alimenti di O.A. per cui deve essere apportata la dovuta modifica;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di accogliere** le istanze sopra generalizzate e di inserire i richiedenti nell'Elenco Regionale degli Auditors, ognuno nella Sezione riportata a margine della tabella in narrativa, nel rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze al Servizio, attribuendo agli stessi il numero progressivo di iscrizione risultante nelle tabelle sezionali allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che l'Elenco regionale degli Auditors, a seguito del presente inserimento, risulta aggiornato con i nominativi riportati in grassetto sui prospetti allegati, e con i numeri di codice seguenti:
 - **Sezione "A"** – Auditor Senior - *nessun aggiornamento*
 - **Sezione "B"** – Auditor Junior - **dal n. RA/43/B al n. RA/45/B**

- **Sezione "C"** – Esperti tecnici - **n. RA/25/C**

3. **di modificare** al n. RA/20/C della Sezione "C", in corrispondenza del nominativo del Dr. Rulli Ivaldo, l'area Veterinaria di Igiene degli Allevamenti in "Area Veterinaria di Igiene degli Alimenti di O.A.";
4. **di rammentare** agli iscritti che ai fini, del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione nell'Elenco regionale degli Auditor, gli stessi dovranno produrre, direttamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Conte di Ruvo n. 74 – PESCARA entro e non oltre il 31 dicembre di ogni tre anni, una apposita dichiarazione (redatta secondo l'allegato modello B. alla Determina DG/21/14 del 1.3.2012), alla quale dovranno essere acclusi gli attestati dimostrativi e/o le autodichiarazioni di aver eseguito le attività connesse al mantenimento della qualifica;
5. **di pubblicare** la presente Determinazione sul B.U.R.A.;
6. **di trasmettere** copia del presente atto a tutti gli interessati al loro indirizzo di posta elettronica;
7. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato

[Digitare il testo]

ELENCO REGIONALE AUDITOR**Sezione "A"**

riservata ad Auditor Senior per gli audit dell'Autorità regionale (interni) (ACR) e verso le Autorità competenti territoriali (ACT) nonché le O.S.A.

Sezione "A"

N°	Cognome e Nome	Città	Via e n. civico	Professione	Data prima iscrizione
RA/1/A	BERTAZZI Piero	Teramo	Via Montauti n. 35	Resp. Amministrativo	03.04.2012
RA/2/A	D'INTINO Carlo	Pescara	Via S. Tommasi, 17	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/3/A	MARCONI Maria Maddalena	Tortoreto -TE	Viale Sirena, 418	Medico Chirurgo	03.04.2012
RA/4/A	OLIVIERI Vincenzo	Pescara	Via M.Mantini, 15	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/5/A	TORZI Giuseppe Antonio	Vasto - CH	Via Pitagora, 3	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/6/A	EQUIZI Ersilia	L'Aquila	Via Madonna di Pettino, 18	Medico Chirurgo	09.05.2012
RA/7/A	CIUFFETELLI Massimo	L'Aquila	Strada Comunale per Monticchio, 40	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/8/A	RANALLI Ercole	Vasto (CH)	Via F. Ritucci Chinni, 64	Medico Chirurgo	09.05.2012
RA/9/A	BUCCIARELLI Giuseppe	Isola del G.S. (TE)	Via Torretta, 170	Medico Veterinario – Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regionale	11.06.2012
RA/10/A	CONCISTRE' Francesco	Francoforte al Mare (CH)	Viale Monte Corno, 3/M	Medico Chirurgo	03.07.2012
RA/11/A	DELL'ARCIPIRETE Giovanni	5. Giovanni Teatino (CH)	Via Vallelunga, 30	Medico Veterinario	18.02.2013



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

ELENCO REGIONALE AUDITOR

Sezione "B"

riservata a Auditor Junior per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ), territoriale ASL (ACT), auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA).

Sezione "B"

N°	Cognome e Nome	Residente	Via e n. civico	Professione	Data prima iscrizione
RA/1/B	CANNONE Nicola Antonio	Vasto -CH	Via del Tratturo, 1	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/2/B	VALENTE Roberto	Vasto - CH	Via San Rocco 61/c	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/3/B	RICCHEZZA Giovanna	Montedorisio - CH	Via Vico III Madonna delle Grazie, 6	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/4/B	D'ORAZI Francesco	Avezzano - AQ	Via Mons. Bagnoli, 93	Medico Chirurgo	03.04.2012
RA/5/B	MANCINI Antonino	Sulmona -AQ	Via Plinio, 18	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/6/B	LALLONI Walter	Giulianova - TE	Via Parini, 32	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/7/B	CASACCIA Luciano	Giulianova - TE	Via Trieste, 157/A	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/8/B	MONACO Mauro	Tortoreto - TE	Via Colle della Tortora	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/9/B	PICCIONI Rolando	Roseto degli Abruzzi - TE	Fraz. Montepagano Corso Umberto I n. 8/B	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/10/B	CUCCA Maria	Alba Adriatica TE	Via Gorizia, 2	Medico Chirurgo	03.04.2012
RA/11/B	IANNICIELLO Rosanna	Giulianova	Via Grado, 58	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/12/B	CAMPANELLI Luciana	Sant'Egidio alla Vibrata (TE)	Via del Torrente, 13	Tecnico Prevenzione	03.04.2012
RA/13/B	MARINI Luciano	Castellalto (TE) Fraz. Castelnuovo Vomano	Via G. Galilei n. 9	Medico Veterinario	03.04.2012
RA/14/B	CIALFI Debora	L'Aquila	Via Vinni Piano II	Medico Chirurgo	09.05.2012
RA/15/B	ROSATO Gianfranco	Lanciano (CH)	Via Santo Spirito, 109	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/16/B	IACHINI BELLISARII Alessandro	Moscufo (PE)	Largo G. Marconi, 6	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	09.05.2012
RA/17/B	CARLOMAGNO Liliana	Sulmona (AQ)	Via Galileo Galilei, 2	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/18/B	CAMELI Angelo	Bolognano (PE)	Strada del Parco Naturale snc	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/19/B	GIANNOBILE Diego	Campoli (TE)	Via Campiglio	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/20/B	CAMERLENGO Luciano	Rocca di Botte (AQ)	Casal del Melo snc	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/21/B	ALLEGRETTO Crescenzo	Teramo	Via Cameli, 22	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/22/B	IANNI Giammarco	Isola del G.S. (TE)	Via Torretta, 157	Medico Veterinario	09.05.2012
RA/23/B	SARAULLO Vera	Lanciano (CH)	Via Torre Marino,69/A	Medico Chirurgo	03.07.2012
RA/24/B	TORLONTANO Paolo	Pescara	Via M. Forti, 11/7	Medico Veterinario	03.07.2012

RA/25/B	DEL GUSTO Olindo	Avezzano	Via Brescia, 8	Medico Veterinario	03.07.2012
RA/26/B	SALINI Giulio	Cermignano (TE)	Via Casette, 1	Medico Veterinario	03.07.2012
RA/27/B	PATANE' Franco	Pescara	Via Ancona, 35	Tecnico Prevenzione	03.07.2012
RA/28/B	DE SIMONE Anna Maria	Chieti	Via Nicola Nicolini, 7	Medico Chirurgo	05.09.2012
RA/29/B	CAPORALE Vincenzo Mario	Lanciano (CH)	Via Follani, 253/B	Medico Veterinario	05.09.2012
RA/30/B	RUFFINI Gabriella	Lanciano	Via S. Maria dei Mesi n. 87/a	Medico Veterinario	05.09.2012
RA/31/B	DI MARINO Paolo	Torricella Peligna (CH)	Via Fontana delle Coste, 1	Medico Veterinario	05.09.2012
RA/32/B	MIGALE Tommaso	Teramo	Primo Riccitelli, 29	Medico Chirurgo	22.11.2012
RA/33/B	CASCINI Paola	Chieti	Via De Novellis, 59	Tecnico Prevenzione	22.11.2012
RA/34/B	GENOVESI Massimo	Vasto (CH)	Piazza Barbacani, 10	Medico Veterinario	22.11.2012
RA/35/B	DI LUZIO Maria	L'Aquila	Via Antonio Rauco, 10	Medico Veterinario	22.11.2012
RA/36/B	PETRELLA Antonio	Celenza sul Trigno (CH)	Via Rinascita, 31	Medico Veterinario	22.11.2012
RA/37/B	DI LUCA Antonio	Lanciano (CH)	C.da Villa Martelli 188/A	Medico Veterinario	13.12.2012
RA/38/B	RULLI Ivaldo	Lanciano (CH)	Viale Cappuccini 433-7	Medico Veterinario	13.12.2012
RA/39/B	BALLATORE Domenico	Sulmona (AQ)	Via Venezia, 6	Tecnico Prevenzione	13.12.2012
RA/40/B	DI FRANCESCO Luca	L'Aquila	Via Colombo Andreassi, 15	Tecnico Prevenzione	13.12.2012
RA/41/B	D'ONOFRIO Gaetano	Carunchio (CH)	Via Roma, 5	Medico Veterinario	13.12.2012
RA/42/B	GARGANO Marco	Tagliacozzo (AQ)	Fraz. Villa S. Sebastano - Via Garibaldi, 94	Medico Veterinario	18.02.2012
RA/43/B	DURASTANTE Alessio	L'Aquila	Via Montagnola, 19	Tecnico Prevenzione	28.08.2013
RA/44/B	DECINA Aimone Cesidio	Pescasseroli (AQ)	P.zza D'Annunzio 5/B	Medico Veterinario	28.08.2013
RA/45/B	CARACENI Marco Rocco	Miglianico (CH)	C.da cerreto, 524	Medico Veterinario	28.08.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli



ELENCO REGIONALE AUDITOR

Sezione "C"

riservata agli Esperti tecnici.

Sezione "C"

N°	Cognome e Nome	Residente	Via e n. civico	Settore	Data Prima iscrizione
RA/1/C	D'INTINO Carlo	Pescara	Via S. Tommasi, 17	Igiene degli Allevamenti Ispezione Alimenti di O.A.	03.04.2012
RA/2/C	MARCONI Maria Maddalena	Tortoreto TE	Viale Sirena, 418	Igiene degli Alimenti e Nutrizione	03.04.2012
RA/3/C	OLIVIERI Vincenzo	Pescara	Via M. Mantini, 15	Igiene e Controllo Veterinario dei Prodotti della Pesca	03.04.2012
RA/4/C	CUCCA Maria	Alba Adriatica TE	Via Gorizia, 2	Igiene Alimenti Igiene Pubblica	03.04.2012
RA/5/C	IANNICIELLO Rosanna	Giulianova	Via Grado, 58	Ispezione e Controllo Igiene degli Alimenti di O.A.	03.04.2012
RA/6/C	MARINI Luciano	Castellalto TE Fraz. Castelnuovo Vomano	Via G. Galilei n. 9	Ispezione Alimenti O.A.	03.04.2012
RA/7/C	EQUIZI Ersilia	L'Aquila	Via Madonna di Pettino, 18	Igiene e Sanità Pubblica Controllo Uff. Alimenti	09.05.2012
RA/8/C	ZAMBELLI Loredana	Carbonara Scrivia (AL)	Via Spineto, 32	Chimica	09.05.2012
RA/9/C	IACHINI BELLISARII Alessandro	Moscufo (PE)	Lgo G. Marconi, 6	Sicurezza Alimentare	09.05.2012
RA/10/C	PICCIONI Rolando	Roseto degli Abruzzi - TE	Fraz. Montepagano Corso Umberto I n. 8/B	Sicurezza degli Alimenti di O.A.	09.05.2012
RA/11/C	CAMERLENGO Luciano	Rocca di Botte (AQ)	Casal del Melo snc	Igiene degli Alimenti di O.A.	09.05.2012
RA/12/C	ALLEGRETTO Crescenzo	Teramo	Via Cameli, 22	Igiene degli Alimenti	09.05.2012
RA/13/C	RANALLI Ercole	Vasto	Via F. Rutucci Chinni, 64	Igiene degli Alimenti	09.05.2012
RA/14/C	CONCISTRE' Francesco	FrancaVilla al Mare (CH)	Viale Monte Corno, 3/M	Igiene degli Alimenti	03.07.2012
RA/15/C	TORLONTANO Paolo	Pescara	Via M. Forti, 11/7	Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle P.Z., Igiene degli Alimenti di O.A.	03.07.2012
RA/16/C	DEL GUSTO Olindo	Avezzano	Via Brescia, 8	Igiene degli Alimenti di O.A. e loro derivati	03.07.2012
RA/17/C	MARCHETTI Lucio	Pescara	Del Circuito, 111	Igiene degli Alimenti e Nutrizione	22.11.2012
RA/18/C	MONGIA Dante	Pineto (TE)	Via Leoncavallo, 19	Igiene degli Alimenti e Nutrizione	22.11.2012

Allegato C) alla Determinazione Dirigenziale n. DG/21/154 del 28.08.2013



RA/19/C	DI LUCA Antonio	Lanciano (CH)	C.da Villa Martelli 188/A	Igiene Allevamenti e Prod. Zootecniche Mangimi-Benessere Animale (Animali da reddito)	13.12.2012
RA/20/C	RULLI Ivaldo	Lanciano (CH)	Viale Cappuccini 433-7	Igiene degli Alimenti di O.A.	13.12.2012
RA/21/C	GIOVANNOLI Stefano	Montesilvano (PE)	C.so Umberto, 188	Igiene degli alimenti e della Nutrizione	13.12.2012
RA/22/C	ZUFFADA Ernesto	Introdacqua (AQ)	Via Mandolella	Sanità Animale	18.02.2013
RA/23/C	DELL'ARCIPRETE Giovanni	S. Giovanni Teatino (CH)	Via Valledlunga, 30	Igiene dei Prodotti di Origine Animale	18.02.2013
RA/24/C	CAPORALE Vincenzo	Lanciano (CH)	Via Follani, 253/B	Anagrafe Zootecnica – Gestione Focolai Malattie Infettive	18.02.2013
RA/25/C	DURASTANTE Alessio	L'Aquila	Via Montagnola, 19	Scienze e Tecnologie per l'Ambiente	28.08.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DG21/155
Reg. (CE) 852/2004 e D.G.R. n.950 del 21.08.2006. Assegnazione riconoscimento definitivo per attività di produzione e confezionamento di alimenti dietetici ad elevato contenuto proteico, arricchiti con aminoacidi e destinati ad un'alimentazione particolare. Ditta "RUSTICHELLA D'ABRUZZO S.p.A." con sede legale in Piazza dei Vestini, 20 a Pianella (PE) e stabilimento sito in Moscufo (PE) in C.da Casale, 4.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che "stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare" per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

VISTO il Reg. CE del 29.04.04 n.852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE del 29.04.04, n.882 del Parlamento Europeo e del Consiglio " relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

VISTO il D.Lgs. n.112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15.03.97 n.59;

VISTO il Reg. (CE) del 5.12.2005 n.2076 "Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004";

VISTO D.Lgs. n.193 del 6.11.2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

VISTO il Reg. (CE) del 30.11.2009 n.1162/2009 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;

VISTO il Reg.(CE) 20.12.2006 n. 1925/2006 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

VISTO l'Accordo della Conferenza Permanente Stato-Regioni n.59 del 29 aprile 2010, relativo alle "Linee-guida applicative del Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";

VISTA la Direttiva 06.05.2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/39/CE, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

VISTA la propria precedente Determinazione - n.DG21/174 del 30.12.2010 - di recepimento delle intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992 n.111 recante "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare".

VISTO il D.P.R. 19 novembre 1997 n.514 recante "Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge. 15.03.1997, n. 59";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 2012/DIET.Off.782 del 16 aprile 2013 che ha riconosciuto la Ditta "Rustichella d'Abruzzo S.p.A." idonea in via temporanea alla produzione e confezionamento di pasta arricchita in vitamine e minerali di cui al Reg.(CE) n.1925/2006;

VISTO D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

VISTA la Legge 8 novembre 2012, n.189 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 13.09.2012 n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed in particolare **l'art.8** "Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande";

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (PPRIC 2011-2014);

VISTA la Deliberazione della G.R. d'Abruzzo del 21/08/06, n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

RITENUTO necessario provvedere in tempi rapidi al rilascio del riconoscimento alle imprese richiedenti per non pregiudicarne le attività economico-produttive;

RITENUTO altresì di adottare, per il riconoscimento medesimo, le procedure previste dalla richiamata DGR 950/2006 la quale, sebbene recepisca in modo più specifico i contenuti del Reg. (CE) 853/2004, può essere senz'altro applicabile anche per i riconoscimenti del Reg. (CE) 852/2004, la cui tipologia è stata ricondotta all'interno di tale Regolamento dal già citato Accordo della C.S.R. n.59 del 29 aprile 2010;

VISTA la nota di questo Servizio Prot.218818 del 2 ottobre 2012 "Procedure regionali di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'art.2 del D. Lgs.193/2007";

ACQUISITA in data 30 luglio 2013 l'istanza avanzata dal Sig. Gianluigi Peduzzi - legale rappresentante della Ditta "**Rustichella**

d'Abruzzo S.p.A." tendente ad ottenere il riconoscimento indicato in oggetto - trasmessa dal competente SUAP dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara con nota prot.3495 del 24.07.2013 - successivamente regolarizzata con nota n.3567 del 30.07.2013;

VISTO il parere favorevole espresso, a seguito di sopralluogo, dal competente Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ASL di Pescara, trasmesso con nota prot. 32606/DP del 14 agosto 2013;

ACCERTATA pertanto, la congruità e la regolarità della documentazione allegata all'istanza in parola;

VISTO in particolare il punto 5 del dispositivo della Deliberazione della G.R. n.950/2006, che incarica il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, all'adozione delle eventuali specifiche tecniche di riferimento;

VISTO l'art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa.

1. **Di assegnare** il riconoscimento definitivo alla Ditta "**RUSTICHELLA D'ABRUZZO S.p.A.**" con sede legale in Piazza dei Vestini, 20 a Pianella (PE) e stabilimento sito in Moscufo (PE) in C.da Casale, 4. - per attività di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ovvero di pasta arricchita con aminoacidi di cui al D. Lgs. 111/1992, Reg. (CE) 1925/2006 e Dir.2009/39/CE;
2. **di aggiornare** il Decreto del Ministero della Salute 2012/DIET.Off.782 del 16 aprile 2013, di autorizzare la Ditta in oggetto all'estensione richiesta e di attribuire alla Ditta medesima il riconoscimento definitivo, ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della Salute, Prot. DGVA/25842/P del 12.07.06, che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei

riconoscimenti e cioè; **Attività di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, nelle tipologie produttive di:**

- Alimenti dietetici ad elevato contenuto proteico;
 - Pasta arricchita con aminoacidi;
 - Pasta arricchita con vitamine e minerali.
3. **Il Sig. Gianluigi Peduzzi** - che in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del predetto riconoscimento autorizzativo - è tenuto a comunicare a questo Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite della ASL competente per territorio, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell'attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;
4. **di precisare** che l'assegnazione di codici e registrazioni sul sistema SINTESI, sarà perfezionata non appena il Ministero della Salute avrà opportunamente modificato e adeguato il sistema stesso, anche alla tipologia del riconoscimento in parola;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento, che s'intende intraprocedimentale, al SUAP del Comune ove ha sede lo stabilimento - in quanto titolare del procedimento - che provvederà all'adozione dell'atto conclusivo;
6. **di comunicare** l'adozione della presente Determinazione al SIAN della ASL di Pescara, territorialmente competente sullo stabilimento in parola, il quale è incaricato della vigilanza sullo stabilimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 e sul rispetto - da parte della Ditta - delle altre norme di settore;
7. **di inviare** - per opportuna comunicazione - copia della presente Determinazione al Ministero della Salute;
8. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Direttore Regionale delle Politiche della Salute ai sensi dell'art.16 comma 10 della L.R. n.7 del 10 maggio 2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 27.08.2013, n. DH27/174

Reg. (CE) n. 1234/07 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2013/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

RICHIAMATI in particolare

1. l'allegato XV bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 rubricato "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole", nella formulazione definita a seguito

dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello specifico:

- la Sezione A (limiti di arricchimento), punto 1. che recita: *“quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità di cui all'allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 120 bis, paragrafo 2”*, nonché il punto 2. della medesima sezione che fissa, tra l'altro, i limiti per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti di cui al succitato punto 1.;
 - la Sezione B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A;
 - la Sezione D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;
2. l'Allegato II, Sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita (“curvée”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

DATO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l'Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, **il limite massimo dell'arricchimento**, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

VISTE le richieste pervenute il **20.08.2013** e formulate:

- dall'**Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI)** assunta al prot. n. **RA 207100**;
- dal Consorzio di Tutela dei **Vini d'Abruzzo** ed assunta al prot. n. **RA 207568**;

PRESO ATTO che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2013, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo;

VISTA la nota n. **RA 207996 del 20.08.2013** del **Servizio Produzioni Agricole e Mercato** della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2013;

VISTE le relazioni tecniche con le quali

1. il Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali (nota **prot. RA 208932 del 22.08.2013**);
2. il **CRIVEA** - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota **prot. 54 del 26.08.2013**);

3. Il **CAR** - Centro Agrometeorologico Regionale (**nota RA 211879 del 27.08.2013**);

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l'attuale stato dell'attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e l'evolversi dell'andamento climatico verificatesi durante la campagna viticola 2013/2014, fanno supporre la necessità, dal punto di vista tecnico, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell'articolo 120 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i.;

RITENUTO, sulla base dell'articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell'avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2013, come sopra precisato;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare**, per la Campagna vendemmiale 2013/2014, secondo le modalità previste dall'Allegato XV bis del Reg. (CE) 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i. e dal Decreto MIPAAF n. 279 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2013 da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
 - vini senza DOP/IGP;

- vini varietali senza DOP/IGP;
 - vini DOP e vini IGP;
 - vini spumanti;
2. **di stabilire** che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate **nel limite massimo di 1,5 % vol.** secondo le modalità previste nell'Allegato XV bis del Reg. (CE)n. 1234/2007, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato;
 3. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (**BURA**);
 4. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: **www.regione.abruzzo.it/agricoltura**;
 5. **di inviare** copia del presente provvedimento:
 - al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato - Settore Vitivinicolo - PIUE 8 - Via XX Settembre, 20 - ROMA;
 - al MIPAAF - ICQRF - Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi - Via Quintino Sella, 42 - ROMA
 - all'AGEA Ufficio Monocratico - Via Palestro, 81 - ROMA;
 6. **di comunicare** la presente determinazione alle Prefetture e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DH27/175
Reg. (CE) n. 1234/07 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP,

dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2013/2014. Rettifica alla Determinazione DH27/174 del 27/08/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

RICHIAMATI in particolare:

1. l'allegato XV bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 rubricato "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole", nella formulazione definita a seguito dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello specifico:
 - la Sezione A (limiti di arricchimento), punto 1. che recita: "*quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità di cui all'allegato IX lo*

richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 120 bis, paragrafo 2", nonché il punto 2. della medesima sezione che fissa, tra l'altro, i limiti per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti di cui al succitato punto 1.;

- la Sezione B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A;
- la Sezione D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

2. l'Allegato II, Sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita ("curvée") nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

DATO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l'Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, **il limite massimo dell'arricchimento**, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: "Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza

indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

VISTE le richieste pervenute il **20.08.2013** e formulate:

- dall'**Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani** (AEEI) assunta al prot. n. **RA 207100**;
- dal Consorzio di Tutela dei **Vini d'Abruzzo** ed assunta al prot. n. **RA 207568**;

PRESO ATTO che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2013, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo;

VISTA la nota n. **RA 207996 del 20.08.2013** del **Servizio Produzioni Agricole e Mercato** della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2013;

VISTE le relazioni tecniche con le quali:

1. il Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali (nota **prot. RA 208932 del 22.08.2013**);
2. Il **CRIVEA** - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota **prot. 54 del 26.08.2013**);
3. Il **CAR** - Centro Agrometeorologico Regionale (nota **RA 211879 del 27.08.2013**);

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l'attuale stato dell'attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e l'evolversi dell'andamento climatico verificatesi durante la campagna viticola 2013/2014, fanno supporre la necessità, dal punto di vista

tecnico, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell'articolo 120 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i.;

RITENUTO, sulla base dell'articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell'avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2013, come sopra precisato;

VISTA la Determinazione DH27/174 del 27/08/2013 avente ad oggetto "Reg. (CE) n. 1234/07 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2013/201";

PRESO ATTO che la Determinazione DH27/174 del 27/08/2013 nello stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fossero effettuate **nel limite massimo di 1,5 % vol.** secondo le modalità previste nell'Allegato XV bis del Reg. (CE)n. 1234/2007 ha indicato solo l'utilizzo di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato;

RITENUTO, pertanto, di non limitare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse nell'Allegato XV bis del Reg. (CE)n. 1234/2007;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rettificare la** Determinazione DH27/174 del 27/08/2013 avente ad oggetto "Reg. (CE) n. 1234/07 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2013/2014";
2. **di autorizzare**, per la Campagna vendemmiale 2013/2014, secondo le modalità previste dall'Allegato XV bis del Reg. (CE) 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i. e dal Decreto MIPAAF n. 279 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2013 da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
 - vini senza DOP/IGP;
 - vini varietali senza DOP/IGP;
 - vini DOP e vini IGP;
 - vini spumanti;
3. **di stabilire** che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate **nel limite massimo di 1,5 % vol.** secondo le modalità ammesse nell'Allegato XV bis del Reg. (CE)n. 1234/2007;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (**BURA**);
5. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: **www.regione.abruzzo.it/agricoltura**;
6. **di inviare** copia del presente provvedimento:
 - al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato - Settore Vitivinicolo - PIUE 8 - Via XX Settembre, 20 - ROMA;
 - al MIPAAF - ICQRF - Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi -

- Via Quintino Sella, 42 - ROMA
- all'AGEA Ufficio Monocratico - Via Palestro, 81 - ROMA;

7. **di comunicare** la presente determinazione alle Prefetture e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Assente

IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 30.08.2013, n. DH27/176
**Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010
l'articolo 6 comma 8. DH27/126 del
19.06.2012. Predisposizione della "Lista
Positiva delle Menzioni (toponimi e nomi
tradizionali) di Vigna" valida per le DOP di
vini della Regione Abruzzo per la Campagna
2013/2014.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dai Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;

PRESO ATTO che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO in particolare l'art. 12, comma 3 del sopraccitato D. Lgs. n. 61/2010 che prevede che con Decreto del MIPAAF, d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per l'iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonché, ai sensi dell'articoli 31, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenze Albi DO ed elenchi IGT nello

schedario e l'allineamento dei dati SIAN con altre banche dati;

VISTO in particolare l'articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010 che stabilisce che la menzione "vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;

VISTO il D.M. 16 dicembre 2010 "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

RILEVATO che, ai sensi del citato D.M. 16 dicembre 2010, la menzione "vigna" deve essere registrata nel sistema informativo di gestione dello schedario viticolo, con riferimento alla singola unità vitata, fra gli elementi che caratterizzano l'unità vitata stessa;

VISTA la DGR n. 157 del 07.03.2011 avente ad oggetto "Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello "Schedario Viticolo" e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTE le proprie Determinazioni Dirigenziali
- **n. DH27/134 del 19.10.2011** relativa al "DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei "Toponimi di vigna" per la campagna vendemmiale 2011/2012;

- **n. DH27/126 del 19.06.2012** avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. Modalità per la predisposizione dell’Elenco positivo regionale delle menzioni di vigna per la campagna 2012/2013”;
- **n. DH27/182 del 31.08.2012** avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. DH27/126 del 19.06.2012. Predisposizione della “Prima Lista Positiva Provvisoria delle Menzioni di Vigna” della Regione Abruzzo per la Campagna 2012/2013”;

PRESO ATTO che la Determinazione Dirigenziale DH27/182 del 31.08.2012 aveva previsto, tra l’altro, che l’atto veniva redatto in forma provvisoria in attesa di ulteriori indicazioni e precisazioni richieste, con nota prot. n. RA 189093 del 31.08.2012, al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - Ex SAQ IX, al fine di stabilire la rispondenza delle indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012 alla normativa in vigore;

VISTA la nota n. 1843 del 19.10.2012 con la quale il Ministero, ai fini dell’iscrizione al registro dei “toponimi di vigna”, conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”, come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;

CONSIDERATO, altresì, che nelle “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle menzioni vigna” non era prevista la possibilità di utilizzare, quale “toponimo”, tra le menzioni di “vigna” quelle relative a:

- nomi di Comuni in quanto rispondenti ad un territorio troppo vasto;
- nomi di marchi commerciali in quanto generanti confusione nel consumatore;

PRESO ATTO delle richieste, pervenute al Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, tendenti ad ottenere l’iscrizione nell’elenco positivo regionale, del nuovo “Schedario Vigneti”, per :

- conferma delle menzioni già registrate negli ex Albi dei vini a DO detenuti anche dalle Camere di Commercio;
- nuove richieste di iscrizione presentate a seguito della pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;

RITENUTO, necessario, procedere alla Predisposizione della “**Lista Positiva delle Menzioni (toponimi e nomi tradizionali) di Vigna**” valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo per la Campagna 2013/2014;

VISTA la “Lista Positiva dei Toponimi e dei Nomi Tradizionali di Vigna “ (Allegato A) valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo della vendemmia 2013, trasmessa dal Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali con nota prot. n. RA 213259 del 29.08.2013, che composta da n. 4 (quattro), costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1. **di prendere atto** della la nota n. 1843 del 19.10.2012 con la quale il Ministero, ai fini dell’iscrizione al registro dei “toponimi di vigna”, conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”, come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
2. **di approvare**, per la campagna vendemmiale 2013/2014, la “**Lista Positiva delle Menzioni (toponimi e nomi tradizionali) di Vigna**” (Allegato A) valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo per la Campagna 2013/2014, trasmessa dal Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, con nota prot. n. RA 213259 del 29.08.2013, che composta da n. 4 (quattro) facciate forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - ad AGEA per l’implementazione delle attività informatiche contenute nello “Schedario Vigneti,” necessarie alla redazione della “lista positiva delle

menzioni di vigna”, contenente il riconoscimento dei “Toponimi e Nomi Tradizionali di vigna ” della Regione Abruzzo”;

- al Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX per opportuna conoscenza;
 - al Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali per tutti i successivi adempimenti di competenza;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet

della Direzione Regionale Agricoltura:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

5. **di stabilire** che la pubblicazione sul “**Sito Web**” della Regione Abruzzo ed avrà valore di notifica dell’atto ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Assente

IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Segue allegato



ANGARANO G.

29.08.13

ALLEGATO A

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
Servizio Supporto Tecnico alle
Produzioni Animali e Vegetali
Via Nazionale, 38 – 65010 Villanova di Cepagatti
Tel 085.9773586/7 – 9773511/15 - fax 085.9771201

Villanova di Cepagatti, 29 AGO 2013

Prot. N. RA/213259

OGGETTO: invio documentazione menzioni di vigna.

Al Servizio Produzioni Agricole Mercato
Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni V
Via Catullo, 17
65100 P E S C A R A

In riferimento al D.Lgvo 61/2010, al DM 16.12.2010 e alle Determine DH27/126/2012 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato e DH/39 n. 01 del Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali del 28.03.2013, in allegato s'invia la lista positiva dei toponimi e nomi tradizionali di vigna valida per le produzioni a Denominazione di Origine della vendemmia 2013.

Cordiali saluti.




Il Dirigente
Dot.ssa E. Di Vitantonio

29 AGO 2013

LISTA POSITIVA DELLE MENZIONI DI VIGNA (TOPONIMI E NOMI TRADIZIONALI)
DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2013

DOCG - DOC	COD. VINO (9 caratteri)	TOPONIMO	Comune
Montepulciano D'Abruzzo Coll. Teramane	A027X1502	RIOMORO	COLONNELLA
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Montepulciano d'Abruzzo sottozona Vestina	B036B1502	SAN NICOLA	PIANELLA
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Montepulciano d'Abruzzo sottozona Vestina	B036B1502	PUSCIANA	PIANELLA
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Trebbiano d'Abruzzo	B112XTRE1	STERPARO	TOLLO
Tullum Bianco	B397X8881		
Abruzzo Bianco	B416X8881		
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502		
Tullum Rosso	B397X9992		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Abruzzo spumante rosè	B416X9993		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502	BAIALARDO	NOCCIANO
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502	ZAPPINO	SAN VALENTINO
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Montepulciano d'Abruzzo Alto Tirino	B036B1502	AMARELLO	OFENA
Montepulciano d'Abruzzo Rosso	B036X1502		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Trebbiano d'Abruzzo	B112XTRE1		
Abruzzo Bianco	B416X8881		
Abruzzo Pecorino	B416X1841		
Abruzzo Spumante Bianco *	B416X88B1		
Montepulciano d'Abruzzo Rosso	B036X1502	MASSERIA MILANO	ROSCIANO
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		



Montepulciano d'Abruzzo Terre De' Vestini	B036B1502	SAN ANDREA	ROSCIANO
Montepulciano d'Abruzzo Rosso	B036X1502		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Abruzzo Spumante Rose'			
Abruzzo Bianco	B416X8881		
Abruzzo Spumante Bianco*	B416X8881		
Montepulciano d'Abruzzo Terre De' Vestini	B036B1502	PIANO SCARPARA	CIVITAQUANA
Montepulciano d'Abruzzo Rosso	B036X1502		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Montepulciano d'Abruzzo Terre De' Vestini	B036B1502	COLLINA	NOCCIANO
Montepulciano d'Abruzzo Rosso	B036X1502		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Trebbiano d'Abruzzo	B112XTRE1	SAN MARTINO	ROSCIANO
Abruzzo Bianco	B416X8881		
Montepulciano d'Abruzzo Terre De' Vestini	B036B1502	COCSETTA	ROSCIANO
Montepulciano d'Abruzzo Rosso	B036X1502		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Montepulciano d'Abruzzo Casauria	B036A1502	FONTE DEI	TOCCO DA CASAURIA
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502		
Montepulciano d'Abruzzo Sottozona Casauria	B036A1502	CASTORANI	ALANNO
Abruzzo Rosso	B416X9992		
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502		
Cerasuolo	B418X1502		
Trebbiano d'Abruzzo	B112XTRE1	SEMIVICOLI	CASACANDITELLA
Abruzzo Bianco	B416X8881		
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502	TORRETTA	SPOLTORE
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502	SAN NICOLA	ROSCIANO
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502	LA TORRETTA	CONTROGUERRA
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		



LISTA NOMI TRADIZIONALI			
DOCG - DOC	CODICE VINO	NOME TRADIZIONALE	COMUNE
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502	CORVINO	COLLECORVINO E PESCARA
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Trebbiano d'Abruzzo	B112XTRE1		
Montepulciano D'Abruzzo Coll. Teramane	A027X1502	CANTALUPO	NOTARESCO
Montepulciano d'Abruzzo	B036X1502		
Cerasuolo d'Abruzzo	B418X1502		
Abruzzo Rosso	B416X9992		



PARTE II
Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DI PESCARA

**Estratto Atto di Determinazione 02.02.2012
n. 264**

La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n° 264 del 02.02.2012 a firma del Dirigente del Settore V Opere Pubbliche, Ing. Paolo D'Incecco, ha disposto la conclusione della Conferenza dei servizi relativa al primo stralcio del progetto, ad esclusione del tratto LN, dei "Lavori relativi a Delibera CIPE 3/06. Accordo di programma Quadro - 02 - Viabilità di collegamento tra la variante SS 16 ed i Comuni di Montesilvano e Città S. Angelo"

Omissis

1. **di prendere atto** dei verbali della Conferenza dei servizi promossa dalla Provincia di Pescara e degli atti acquisiti in seno alla stessa per l'intervento "Viabilità di


- collegamento tra la variante SS 16 ed i Comuni di Montesilvano e Città S. Angelo-delibera CIPE 3/06. Intervento MR-02";
2. **di prendere atto** che la conferenza dei servizi ha espresso parere positivo rispetto al progetto definitivo dell'opera in oggetto ad eccezione del tratto LN;
 3. **di dare atto** che a seguito della valutazione positiva del progetto da parte della Conferenza dei servizi, ad eccezione del tratto LN, questa Provincia può procedere all'approvazione definitiva del primo stralcio del progetto, ovvero con la sola esclusione del tratto L-N;

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 264 del 02.02.2012 esistente presso questo Ente.

Pescara, lì 13.09.2013

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo D'INCECCO

Seguono allegati



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA**

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 1654 del 25/01/2011

Prot n° 201009332 del 12/07/2010

Ditta proponente Provincia di Pescara

Oggetto dell'intervento Realizzazione della Viabilità di Collegamento tra la variante S.S. n.16 ed i Comuni di Montesilvano Città S. Angelo


Comune dell'intervento MONTESILVANO **Località**

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. N° 4/2008

Tipologia progettuale Punto 7 lett. g, All. IV, D.Lgs 4/2008

Presenti (in seconda convocazione)

<i>Direttore Area Territorio</i>	arch. Sorgi - Presidente
<i>Dirigente Servizio Beni Ambientali</i>	arch. Pisano
<i>Dirigente Servizio Urbanistico e pianificazione</i>	arch. D'Ascanio
<i>Dirigente Conserv Natura</i>	
<i>Dirigente Attività Estrattive:</i>	
<i>Segr. Gen. Autorità Bacino</i>	dott. Del Sordo (delegato)
<i>Direttore ARTA</i>	geol. Ferrandino (delegato)
<i>Dirigente Servizio Gestione Rifiuti</i>	dott. Gerardini
<i>Dirigente delegato della Provincia.</i>	(PE) geom. Monticelli (delegato)
<i>Comandante Prov.le CFS - TE</i>	
<i>Comandante Prov.le CFS - AQ</i>	



Esperto in materia ambientale ing. De Santis

Relazione istruttoria

Istruttore geom. Berardi

Premesso che in data 01/07/2010 è stata pubblicata sul quotidiano "il Messaggero" ed in data 08/07/2010 è stata pubblicata una errata corrige per il progetto della realizzazione della viabilità di collegamento tra la Variante SS.16 ed i Comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo.

Che in data 09/08/2010 è pervenuta una osservazione da parte del WWF Sezione Regionale Abruzzo.

Che la Provincia di Pescara con nota acquisita al Ns. prot. 13397 del 18/11/2010 controdeduceva le osservazioni fatte dalla sezione del WWF: le osservazioni vertono sul fatto che i tre ponti ricadevano all'interno del SIN "Saline-Antico" la Provincia ribadisce che la stessa aveva già trasmesso al Ministero dell'Ambiente il piano di



GIUNTA REGIONALE

caratterizzazione.

Lo studio di Valutazione Impatto Ambientale riguarda la realizzazione di un sistema di assi viari di collegamento tra Montesilvano e Città Sant'Angelo, poste rispettivamente sulla sponda destra e sinistra del fiume Saline.

Questo sistema viario si pone come elemento di raccordo tra la variante alla SS.16, che arriva in prossimità del cimitero del Comune di Montesilvano, e lo svincolo autostradale della A14.

Gli assi viari oggetto della presente trattazione sono riportati in planimetria ed identificati come:

Asse A-B;

Asse B-C;

Asse E-D-M;

Asse E-H;

Asse D-F;

Asse L-N.

Per l'asse A-B si tratta di un ammodernamento dell'attuale via Tamigi e presenta due brevi tratti in variante all'inizio ed al termine del tratto oltre alle rotoatorie nei punti A e B;

Per l'asse viario E-H si tratta di un ripristino della sola pavimentazione e della realizzazione delle rotoatorie nei punti terminali del tratto;

Gli Assi B-C, E-D-M, D-F, e L-N, sono nuove opere infrastrutturali di nuova realizzazione.

Il tratto A-B-

questo tratto è il primo by pass utile per chi proviene lungo la via Vestina direzione casello A14, che tranne per il primo tratto che è in variante, necessaria per evitare un restringimento della carreggiata, il progetto prevede un allargamento della sede stradale esistente sino alla curva che aggira il depuratore.

Il tratto C-D

Questo tratto consta di un viadotto in c.a.p. di mt. 100 di luce complessiva. Il punto di partenza è la rotoatoria A posta immediatamente al di sopra dell'attuale strada lungofino, che in questo tratto è rettificata per migliorare l'andamento planimetrico e al contempo per consentire la posa in opera della prima spalla del viadotto.

Superato il fiume Saline con il viadotto "Montesilvano" in curva con raggio di 232 mt. il tracciato prosegue appoggiandosi sul versante che delimitano l'alveo in sinistra idrografica del fiume Saline. Da un punto di vista idraulico questo tratto si allontana progressivamente dal fiume e pertanto le modifiche idrauliche che possono sorgere a causa delle esondazioni sono trascurabili.

In ogni modo si protegge comunque il piede dei rilevati con terre rinforzate con il paramento in pietrame. Quando il tracciato giunge in prossimità della strada Provinciale Lungofino si realizza la rotoatoria di svincolo "C";

Tratto B-E

Il tracciato corre in adiacenza alla attuale all'attuale strada lungo Fino, ma ad una quota di sicurezza nei confronti dei fenomeni Idraulici, collegando i due nodi di svincolo realizzati con le rotoatorie B ed E, che consentono il collegamento con la sponda sinistra del Fiume Saline;

Tratto D-E e tratto D-M

Questi due tratti formano un asse trasversale al fiume, collegano le due vie poste su sponde opposte, strada Lungo Fino e strada lungo fiume. Il tratto D-E è composto prevalentemente dal Viadotto Città Sant'Angelo di mt. 100 composto da tre luci.

Il nodo D consente di ripartire in direzione della costa con il tratto D-F.

Tratto D-F

Questo tratto mette in comunicazione il Nodo D con la rotoatoria in esercizio F.

Le motivazioni di tipo idraulico, come illustrato precedentemente, hanno consigliato di procedere ad uno spostamento del tracciato nella posizione prospettata dal Comune di Città Sant'Angelo.

Tratto L-N

Questo tratto consente l'attraversamento del Fiume Saline in prossimità della foce per il quale si propone una significativa opera in viadotto in acciaio sostenuto da un sistema di stralli.

Secondo il PRP gli interventi ricadono parte in A3 e parte in B1 per le quali l'uso è compatibile, (vedi planimetria di dettaglio pg. 32 dello Studio di Impatto Ambientale).

Gli interventi in progetto saranno realizzati in un'area urbanizzata soggetta a fenomeni di esondazione e pertanto è stato fatto uno studio idraulico (vedi relaz. Idraulica allegata).

L'Area in cui insiste la strada è inserita nel Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale (Legge 426/99 - DM 468/01 - Legge 289/02) ed è stata perimetrata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (Decreto del 3 marzo 2003). Date le premesse è indispensabile predisporre un "Piano di caratterizzazione" per la definizione delle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni interessati. Tale piano è prioritario, fondamentale ed indispensabile in quanto l'area su cui è ubicata la strada in progetto fa parte, come sopra specificato, di un'area SIN (Sito di Interesse Nazionale) che la inquadra tra le aree più sensibili, sotto l'aspetto ambientale.



GIUNTA REGIONALE

Sintesi dell'attività - Aree SIN

Si precisa che l'area in studio è ubicata nella parte terminale del F. SALINE, e su tale area si prevedono:

Ubicazione di n. 67 sondaggi a carotaggio continuo interni al sito SIN profondi 5 mt. , se c'è l'acqua , con piezometro (diametro min. 3" - 4"), intercalari con maglia di 50m;

ubicazione di n. 2 sondaggi continui esterni al Sito SIN (lato monte e valle) per la definizione del "bianco" profondi 5m;

Prelievo su tutti i sondaggi (interni ed esterni al sito SIN) di n. 3 campioni di terreno (0,50 - 1,00m: intermedio a 2,50m; sullo strato insaturo a 5,00m dal p.c.)

Nei luoghi in studio, anche per assolvere ad altre problematiche progettuali sono stati realizzati lavori di carattere prevalentemente geologico-geomorfologico-idrogeologico.

Inoltre sono stati valutati i PRG dei comuni interessati Città Sant'Angelo e Montesilvano. A tal proposito si è evidenziato che la sponda dx del Saline è interessata da destinazioni perlopiù industriali ed artigianali (Montesilvano) mentre, in sponda sx , sono presenti aree agricole (Città Sant'Angelo).

Nella conferenza dei Servizi il Corpo Forestale dello Stato ha espresso parere favorevole ad eccezione del tratto " L-N Ponte dell'Adriatico " in quanto andrebbe ad incidere negativamente su di una zona strettamente selvetica, idonea all'avifauna. La zona infatti ricade interamente nell'Oasi di protezione istituita dalla Provincia di Pescara.

Con nota 142 UT del 21/12/2010 la Provincia inviava la proposta definitiva del " Viadotto dell'Adriatico " arretrandolo di qualche centinaio di mt. verso l'interno.

Osservazioni pervenute

W

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Provincia di Pescara

per l'intervento avente per oggetto:

Realizzazione della Viabilità di Collegamento tra la variante S.S. n.16 ed i Comuni di Montesilvano Città S. Angelo da realizzarsi nel Comune di MONTESILVANO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

Viene ascoltato il Dirigente della Provincia di Pescara Settore OO,PP ing. D'Incecco, che illustra il progetto, e l'ing. Pescatore in rapp. gruppo di progettazione

Viene ascoltato il dott. Augusto De Sanctis, presidente del WWF Abruzzo, che segnala in generale che l'elevato numero delle pratiche che vengono inserite all'ordine del giorno non consente sicuramente ai membri del Comitato una disamina approfondita delle singole problematiche. In merito al progetto segnala che il WWF ha già inviato ai membri del Comitato una diffida di cui si espongono i contenuti. Rileva tra l'altro la carenza dei contenuti della Sintesi non tecnica pubblicata sul sito

Viene altresì ascoltato il dott. Allevana in rappresentanza della LIPU che si esprime negativamente in particolare sulla previsione di ubicazione del ponte a valle della ferrovia all'interno di un'oasi importante per la sopravvivenza delle rondini

ESPRIME PARERE**FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI**

Con l'esclusione del tratto LN detto Ponte dell'Adriatico e fatta salva la verifica relativa alla caratterizzazione delle aree interessate dal SIN con le procedure previste dal MATTM e dalla Regione Abruzzo.

Per quanto riguarda il tratto LN suddetto è necessario procedere al riavvio delle procedure VIA di cui al D.lgs 152/2006 con particolare attenzione allo studio delle opzioni alternative sia per la localizzazione sia per la tipologia di mobilità e alla coerenza con la pianificazione con particolare riferimento alla compatibilità con l'oasi faunistica

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 1843 del 06/10/2011

Prot n° 201106762 del 05/08/2011

Ditta proponente Provincia di Pescara

Oggetto Viabilità di collegamento tra la Variante S.S. n.16 ed i Comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo- Tratto B-E variante migliorativa

Comune dell'intervento MONTESILVANO Località

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. 12/04/96 e succ. mod. e int. art. 1 comma 3) e 4)

Tipologia progettuale Punto 7 lett.g. All. IV, D.Lgs 4/2008

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali arch. Pisano

Dirigente Servizio Urbanistica e pianificazione

Dirigente Conserv Natura

Dirigente Attività Estrattive:

Segr. Gen. Autorità Bacino dott. Del Sordo (delegato)

Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia.

Comandante Prov.le CFS - PE ing. Pacino

Comandante Prov.le CFS - AQ

Il presente atto, composto di n. ... fogli e di n. ... 2... facciate è conforme all'esemplare depositato agli atti.

UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE IL RESPONSABILE (Ing. Serdillo Martini)

Stampa: Provincia di Pescara, 18/10/2011, 0358416, ENT 12-D-10

Esperto in materia ambientale ing. De Santis

Relazione istruttoria

Istruttore geom. Berardi

Premesso che il progetto ha ottenuto il parere dal Comitato di CCR-VIA della Regione Abruzzo con Giudizio Favorevole n. 1654 del 25/01/2011 con esclusione del tratto L-N. Successivamente in sede di richiesta dell'Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e nell'intento di migliorare, rispetto alle previsioni originarie, la capacità di deflusso del tratto di alveo interessato e le connesse condizioni di rischio idraulico delle aree adiacenti, il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara ha espressamente richiesto di apportare una modifica al tratto B-E, che allontanasse il tracciato dall'alveo fluviale. In accoglimento a tale richiesta è stata redatta una nuova soluzione riportata nella tav. (B.13.1 e 2) ed è ritenuta una

Handwritten initials and signatures on the right side of the page.





GIUNTA REGIONALE

variante non sostanziale e migliorativa rispetto a quella approvata in relazione alle aree a rischio di esondazione.

Osservazioni pervenute

W

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Provincia di Pescara

per l'intervento avente per oggetto:

Viabilità di collegamento tra la Variante S.S. n.16 ed i Comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo- Tratto B-E variante migliorativa

da realizzarsi nel Comune di MONTESILVANO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

Sentito quanto riferito dall'ing. Macino circa il sequestro disposto dal Corpo Forestale dello Stato in quanto l'area è risultata inquinata;

ESPRIME PARERE**FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI**

Fatte salve le necessarie procedure per la verifica della localizzazione della strada rispetto all'area sequestrata dal Corpo Forestale dello Stato, oggi non riscontrabile in quanto il tracciato non è ancora picchettato.

I presenti si esprimono a maggioranza con l'astensione dell'arch. Di Croce che "non esprime parere in quanto non è stata trasmessa all'ARTA la documentazione afferente il progetto in esame come previsto dalla norma".

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

sott. Del Sordo (delegato)

sott. Gerardini

ing. Macino (delegato)

sott.ssa Di Croce (delegata)

ing. De Santis

De Iulis

(segretario verbalizzante)



Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatto salvo i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

PROVINCIA DI PESCARA

**Estratto Atto di Determinazione 31.07.2013
n. 1923**

La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n° 1923 del 31.07.2013 a firma del Dirigente del Settore V Opere Pubbliche e Manutenzioni, Ing. Paolo D'Incecco, ha determinato l'indennità provvisoria di espropriazione, di asservimento e

dell'occupazione anticipata dei beni immobili ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s, m ed i, relativamente alle aree occupate e rese necessarie per la esecuzione dei lavori "Completamento degli interventi di miglioramento della S.R. 539 con opere di potenziamento della viabilità esistente dal Km. 3-640 al Km. 4-500."

Omissis

n° d'ord.	ditte catastali	DATI CATASTALI					SUP. DA ESPROPR.		Val. Agr. (€/mq) (art. 40 comma 1 D.P.R. 327/01)	Val. Edif. (€/mq) (art.37 D.P.R. 327/01)	TOTALE DI PARTITA (€)
		Propr.	Fg.	p.lla orig	sup.	coltura	fuori centri edific	entro centri edific			
1	ACA VALPESCARA - TAVO FORO CON SEDE IN PESCARA	Propr. 1/1	33	286	30	pascolo	30		5,00 (da asservirsi)		150,00
2	BELFIGLIO MARIA ANTONIETTA NATA IL 04/06/1957	Propr. 1/1	35	3	1180	semin arbor	21		10,00		210,00
3	BELFIGLIO MARIA NATA IL 15/12/1926	Propr. 1/1	35	6	825	semin arbor	19		10,00		190,00
4	BELFIGLIO SANTINO NATO IL 14/12/1939	Propr. 1/1	35	313	325	semin arbor	4		10,00		40,00
5	COMUNE DI MANOPPELLO	Propr. 1/1	31	123	60	pascolo	60		10,00 (da convenzionarsi)		600,00
		Propr. 1/1	33	410	184	relit strad	190		10,00 (da convenzionarsi)		1.900,00
		Propr. 1/1	33	411	10	relit strad	10		10,00 (da convenzionarsi)		100,00
		Propr. 1/1	33	412	5	relit strad	5		10,00 (da convenzionarsi)		50,00
6	D'ALFONSO ELISA NATA IL 24/01/1950	Propr. 1/1	33	401	31	pascolo arb	31		10,00		310,00
		Propr. 1/1	33	402	15	pascolo arb	15		10,00		150,00

7	DE LUCA ANTONIO NATO IL 18/09/1941	Propr. 1/1	33	406	748	ente urb.	35			60,00	2.100,00
		Propr. 1/1	33	87	105	sem.	105		20,00		2.100,00
		Propr. 1/1	33	397	835	sem.	835		20,00		16.700,00
		Propr. 1/1	33	398	125	sem.	125		20,00		2.500,00
		Propr. 1/1	33	404	144	pascolo	23		20,00		460,00
		Propr. 1/1	33	405	66	pascolo	16		20,00		320,00
8	DE LUCA DIVA NATA IL 28/11/1946	Propr. 1/1	33	293	705	semin arbor	189		10,00		1.890,00
		Propr. 1/1	33	297	1480	semin	31		10,00		310,00
9	DI CARLO ANGELA NATA IL 20/09/1947	Propr. 1/1	30	102	210	semin arbor	69		10,00		690,00
		Propr. 1/1	35	10	3670	semin arbor	64		10,00		640,00
10	ANTONIO NATO IL 18/07/1927	Propr. 1/1	30	731	500	ente urb.	42			40,00	
11	FIN HOUSE SRL	Propr. 1/1	30	294	930	vigneto	59		10,00		590,00
		Propr. 1/1	30	470	2260	semin arbor	120		10,00		1.200,00
12	IEZZI ROMOLO NATO IL 26/10/1929	Propr. 1/1	33	353	862	ente urb.	8			40,00	320,00
		Propr. 1/1	33	376	38	ente urb.	1			40,00	40,00
13	PETACCIA GIUSEPPE NATO IL 23/1/1956	Propr. 1/1	33	373	1388	semin arbor	224		10,00		2.240,00
14	TESEO GAETANO NATO IL 19/4/1930	Propr. 1/1	33	290	315	semin arbor	80		10,00		800,00
15	TESEO IOLANDA NATA IL 23/3/1935	Propr. 1/1	33	294	2595	semin arbor 4	426		10,00		4.260,00
16	TESEO GIUSEPPINA NATA 16/03/1925	Propr. 1/1	33	8	2130	semin arbor	417		10,00		4.170,00
17	TESEO UMBERTO NATO IL 4/4/1932	Propr. 1/1	33	291	140	semin arbor	140		10,00		1.400,00
18	DI BARTOLOMEO GENNARO NATO IL 12/11/1958 DI BARTOLOMEO LUCIA NATA IL 22/04/1963	Propr. 1/2	30	373	230	sem.	48		10,00		480,00
		Propr. 1/2							10,00		
		Propr. 1/2	35	316	840	semin arbor	24		10,00		240,00

19	SERRAIOCCO ADA NATA IL 07/07/1944	Propr. 1/3	33	86	2000	sem.	4		10,00		40,00	
	MARCELLO NATO IL 2/1/1951	Propr. 1/3							10,00			
	SERRAIOCCO MARISA NATA IL 27/09/1940	Propr. 1/3							10,00			
		Propr. 1/3	33	292	145	semin arbor	145		10,00			1.450,00
		Propr. 1/3							10,00			
		Propr. 1/3							10,00			
20	DI FAZIO LUCIA NATA IL 09/01/1931	Propr. 1/5	33	372	2697	semin arbor	771		10,00		7.710,00	
	FRASCA VILLA	Propr. 2/5							10,00			
	IEZZI GIUSEPPE	Propr. 1/5							10,00			
	IEZZI ROMOLO NATO IL 26/10/1929	Propr. 1/5							10,00			
		Propr. 1/5	33	374	1040	semin arbor	202		10,00		2.020,00	
		Propr. 2/5							10,00			
		Propr. 1/5							10,00			
		Propr. 1/5							10,00			
21	BELFIGLIO SANTINO NATO IL 14/12/1939	Propr.	30	101	370	seminati vo	56		10,00		560,00	
	SCURCI ANTONIA NATA IL 18/06/1898	usuf. parz.							10,00			
		Propr.	35	7	750	semin arbor	23		10,00		230,00	
		usuf. parz.							10,00			
22	BLASIOLI ROCCO NATO IL 09/04/1938	usuf. 1/1	30	90	500	semin arbor	4		10,00		40,00	
	BLASIOLI ROSSELLA ELVIRA NATA IL 03/12/1960	liv. 1/2							10,00			
	DI MARTINO LICIO NATO IL 25/01/1954	liv. 1/2							10,00			
	ECA MANOPPELLO	conc. 1/1							10,00			
	TESEO ANNA NATA IL 02/04/1940	usuf. gen. sub.							10,00			

23	CICCONE ANGELA NATA IL 16/09/1972	enfit. 1/3	30	91	440	semin arbor	17		10,00		170,00
	CICCONE MASSIMILIANO NATO IL 27/09/1971	enfit. 1/3							10,00		
	CICCONE RAFFAELLA NATA IL 03/11/1975	enfit. 1/3							10,00		
	ECA MANOPPELLO	conc. 1/1							10,00		
24	BLASIOLI SANTINO NATO IL 18/05/1944	prop. 3/4	30	98	300	semin arbor	26		10,00		260,00
	ZAZZARA NICOLETTA NATA IL 13/09/1951	prop. 1/4							10,00		
25	BARBAROSSA EMMA NATA IL 01/06/1926	prop. 1/2	30	577	640	ente urb.	42			40,00	1.680,00
	CENTURIONE ROCCO NATO IL 20/06/1924	prop. 1/2									
26	DI PIETRANTONIO IRMA NATA IL 27/10/1946	prop. 1/2	33	1	3520	semin arbor	487		10,00		4.870,00
	DI PIETRANTONIO MARISA NATA IL 11/08/1916	prop. 1/2							10,00		
27	BELFIGLIO MARIA ANTONIETTA NATA IL 04/06/1957	liv. 1/2	35	4	930	semin arbor	18		10,00		180,00
	ECA MANOPPELLO	conc.							10,00		
	SCURCI ANTONIA NATA IL 18/06/1898	usuf. parz. liv.							10,00		
28	BLASIOLI MARIO NATO IL 18/07/1949	prop. 1/2	35	17	6700	sem.	494		10,00		4.940,00
	BLASIOLI MARIO NATO IL 18/07/1949	prop. 1/2							10,00		
	MANCINI IRMA NATA IL 18/02/1931	usufr. 1/2							10,00		
29	BLASIOLI ROCCO NATO IL 09/04/1938	livel.	35	193	330	semin arbor	39		10,00		390,00
	ECA MANOPPELLO	conc.							10,00		
30	BELFIGLIO MARIA NATA IL 15/12/1926	liv. 1/2	35	312	1000	semin arbor	16		10,00		160,00
	ECA MANOPPELLO	conc.							10,00		
	SCURCI ANTONIA NATA IL 18/06/1898	usuf. parz.							10,00		
Totale										€ 73.530,00	
Somme a disposizione per indennità di maggiorazione, di occupazione e varie											
Tasse di registrazione, trascrizione , voltura per n30 Ditte										€ 56.470,00	
TOTALE GENERALE										€ 130.000,00	

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 1923 del 31.07.2013, esistente presso questo Ente.

Pescara, lì 02.08.2013

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo D'INCECCO

CITTÀ DI AVEZZANO

Estratto determinazione dirigenziale e provvedimenti di liquidazione lavori di urbanizzazione primaria in via Monte Cervaro. Costituzione deposito amministrativo dell'indennità di esproprio rifiutata.

Con Determinazione Dirigenziale n.5072 del 30/04/2013 e successivi provvedimenti di liquidazione n.ri 330 e 331 sono stati costituiti presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio depositi definitivi, i depositi amministrativi in favore delle ditte Pietrangeli Orientina e Fracassi Francesco. Gli atti integrali possono essere visionati presso l'ufficio espropri del Comune di Avezzano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V SERVIZIO
ESPROPRI
Ing. Francesco DI STEFANO

CITTÀ DI PENNE
AREA V - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Avviso di deposito degli atti di adozione della variante alle N.T.A. allegate al piano regolatore generale

**IL RESPONSABILE DELL'AREA V
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17 luglio 2013 esecutiva ai sensi di Legge, mediante la quale è stata adottata la variante alle N.T.A. allegate al Piano Regolatore Generale relativa agli articoli 4-5-6-7-16-17-21-24-25-26-27-28-29 secondo l'allegato "C";

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 02 ottobre 2013 e per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, vale a dire fino al giorno 16 novembre 2013, sono depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, gli atti riguardanti la variante alle N.T.A. allegate al Piano Regolatore Generale relativa agli articoli 4-5-6-7-16-17-21-24-25-26-27-28-29 secondo l'allegato "C".

Ai sensi e nei modi previsti dal comma 3 dello stesso art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore, entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla variante alle N.T.A. allegate al Piano Regolatore Generale relativa agli articoli 4-5-6-7-16-17-21-24-25-26-27-28-

29 secondo l'allegato "C", depositandole nella Segreteria Comunale.

E' possibile integrare le osservazioni con documenti, planimetrie, immagini fotografiche e tutto ciò che possa contribuire all'illustrazione delle osservazioni stesse.

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Ing. Giuseppe DE SANCTIS

CITTÀ DI PENNE
AREA V - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Avviso di deposito degli atti di adozione della variante alle N.T.A. allegate al piano regolatore generale (norma transitoria, art. 54)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA V
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 dell'8 agosto 2013 esecutiva ai sensi di Legge, mediante la quale è stata adottata la variante alle N.T.A. allegate al Piano Regolatore Generale (Norma Transitoria) relativa all'art. 54;

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 02 ottobre 2013 e per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, vale a dire fino al giorno 16 novembre 2013, sono depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, gli atti riguardanti la variante alle N.T.A. allegate al Piano Regolatore Generale (Norma Transitoria) relativa all'art. 54.

Ai sensi e nei modi previsti dal comma 3 dello stesso art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore, entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla variante alle N.T.A. allegate al Piano Regolatore Generale relativa all'art. 54, depositandole nella Segreteria Comunale.

E' possibile integrare le osservazioni con documenti, planimetrie, immagini fotografiche e tutto ciò che possa contribuire all'illustrazione delle osservazioni stesse.

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Ing. Giuseppe DE SANCTIS

CITTÀ DI PENNE
AREA V - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Avviso di deposito degli atti di adozione del progetto in variante al vigente P.R.G per la realizzazione di pista da motocross in contrada Ponte S. Antonio. Ditta Di Norscia Domenico

IL RESPONSABILE DELL'AREA V
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13 giugno 2013 esecutiva ai sensi di Legge, mediante la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/1999 modificato dalla LR 26/2000, il progetto in variante al vigente PRG per la realizzazione di una pista da motocross con annessa officina per la riparazione e vendita di cicli e motocicli in contrada Ponte S. Antonio - Ditta Di Norscia Domenico - Pratica SUAP n. 999/2010;

VISTO il DPR 160/2010 (ex DPR 447/98, così come modificato dal DPR 440/2000)

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 02 ottobre 2013 e per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, vale a dire fino al giorno 16 novembre 2013, sono depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, gli atti riguardanti il progetto in variante al vigente PRG per la realizzazione di una pista da motocross con annessa officina per la riparazione e vendita di cicli e motocicli in contrada Ponte S. Antonio -

Ditta Di Norscia Domenico - Pratica SUAP n. 999/2010.

Ai sensi e nei modi previsti dal comma 3 dello stesso art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore, entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al suddetto progetto in variante al vigente PRG, depositandole nella Segreteria Comunale.

E' possibile integrare le osservazioni con documenti, planimetrie, immagini fotografiche e tutto ciò che possa contribuire all'illustrazione delle osservazioni stesse.

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Ing. Giuseppe DE SANCTIS

CITTÀ DI PENNE
AREA V - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Avviso di deposito degli atti di adozione del progetto in variante al vigente P.R.G., per la realizzazione di una "Struttura turistico-ricettiva in Contrada Casale". Ditta Libertini Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'AREA V
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17 luglio 2013 esecutiva ai sensi di Legge, mediante la quale è stato auto-approvato, ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/1999 modificato dalla LR 26/2000, il progetto in variante al vigente PRG per la realizzazione di una "Struttura turistico-ricettiva tramite trasformazione di un edificio ad uso artigianale in corso di costruzione in contrada Casale" - Ditta Libertini Giuseppe - Pratica SUAP n. 1047/2010;

VISTO il DPR 160/2010 (ex DPR 447/98, così come modificato dal DPR 440/2000);

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 02 ottobre 2013 e per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, vale a dire fino al giorno 16 novembre 2013, sono depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, gli atti riguardanti il progetto in variante al vigente PRG per la realizzazione di una "Struttura turistico-ricettiva tramite trasformazione di un edificio ad uso artigianale in corso di costruzione in contrada Casale" - Ditta Libertini Giuseppe - Pratica SUAP n. 1047/2010.

Ai sensi e nei modi previsti dal comma 3 dello stesso art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore, entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al suddetto progetto in variante al vigente PRG, depositandole nella Segreteria Comunale.

E' possibile integrare le osservazioni con documenti, planimetrie, immagini fotografiche e tutto ciò che possa contribuire all'illustrazione delle osservazioni stesse.

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Ing. Giuseppe DE SANCTIS

COMUNE DI CASTILENTI
Codice Fiscale n. 81000270678

Prot. n. 4662

Lì 22 Agosto 2013

Rep. n. 713 del 22 Agosto 2013

**Decreto di imposizione servitù dei beni
occorrenti per l'esecuzione dei lavori di
"Consolidamento e risanamento
idrogeologico nel territorio comunale"**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Omissis

DECRETA

Art. 1

E' pronunciata l'imposizione di servitù di sottosuolo a favore del Comune di Castilenti, Provincia di Teramo - c.f. 81000270678 - sugli

immobili di seguito descritti necessari per la realizzazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE",

DITTA 1)

- Scarpone Anna nata ad Atri l'11/01/1979 C.F. SCRNNNA79A51A488T proprietaria per 1/2 ;
- Scarpone Stefania nata ad Atri il 30/06/1975 C.F. SCRFSFN75H70A488T proprietaria per 1/2 ;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Castilenti al foglio 10 particella n. 298 superficie asservita mq 21,50, Ente Urbano mq. 548,00, R.D. 0,00, R.A. 0,00. Indennità definitiva di asservimento pari a **Euro 628,88.**

DITTA 2)

- Mazzocca Gabriele nato a Castiglione M.R. il 11/07/1951 C.F. MZZGRL51L11C316F proprietario per 1/2 ;
- Franchi Marisa nata a Castilenti il 02/11/1952 C.F. FRNMRS52S42C322K proprietaria per 1/2 ;

Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Castilenti, al foglio 10, particella n. 320 superficie asservita mq 8,50, Ente Urbano mq. 590,00, R.D. 0,00, R.A. 0,00. Indennità definitiva di asservimento pari a **Euro 248,63.**

Art. 2

Il presente decreto sarà:

- notificato ai proprietari degli immobili espropriati, nelle forme degli atti processuali civili;
- registrato presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Teramo e volturato presso i competenti uffici, a cura e spese del Comune di Castilenti;
- trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la pubblicazione di cui all'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione al B.U.R.A. il termine per la proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi.

Art. 3

Il presente Decreto comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni asserviti, salvo

quelli compatibili con i fini cui l'imposizione della servitu' è preordinata.

Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento di asservimento e sugli effetti del decreto di imposizione di servitu'.

Art. 4

Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo. Avverso a esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Il presente decreto di acquisizione è esente da bollo ai sensi del DPR n.642/1972- Allegato B-punto 22; Si invocano i benefici fiscali previsti dall'art.70 del D.Lgs.vo del 30.03.1990,n.76.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI
Geom. Biagio LUPINETTI

COMUNE DI L'AQUILA

Decreto di esproprio per la Realizzazione del "Parco Murata Gigotti".

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

a favore del Comune dell'Aquila avente sede in Piazza Palazzo, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di L'Aquila e occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

VISTO il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande e delle aree da acquisire, approvato con la predetta determina Dirigenziale;

VISTI gli atti di notifica delle indennità di esproprio offerte agli aventi diritto nella misura iscritta nel piano particellare di esproprio;

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico in

materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni;

RILEVATO che, con Determina Dirigenziale n. 668 del 11/07/2013, è stato provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità d'esproprio per le ditte non concordatarie;

DECRETA

Art. 1 - di rettificare il decreto di esproprio n.1 del 18/07/2013 per quanto concerne la particella n.664, riportata per mero errore materiale al posto della particella 644;

Art. 2 - E' pronunciata a favore del Comune dell'Aquila con sede in Piazza Palazzo, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, liberi da qualsiasi gravame; tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi, possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità;

Fg.65 Particella 644 Quota Proprietà 15 Superficie espropriata mq.470 Indennità di esproprio €.2.350,00

Nominativi ditta: IANNETTI Federico nato a Roma il 30/09/1955 Via Pellegrino Matteucci,44 00154 Roma, MICHELI GIGOTTI MariaTeresa nato a Roma il 21/11/1941 Via Verona, 22 00161 Roma, MICHELI GIGOTTI Ada Maria nato a Roma il 11/10/1937 Via del Podismo,18 Roma, MICHELI GIGOTTI Anna nato a Roma il 01/01/1900, BERTOLETTI LUIGIA Via prato della Signora 15 00199 Roma, MICHELI GIGOTTI Laura nata a Roma il 01/02/1944 Via A. Serra, 104 00191 Roma, CARANCINI Gian Luigi nato a Roma il 24/12/1937 Via Fossitelle 3 03041 Alvito (FR), MONGINI Carlo nato a Roma il 15/05/1968 Via Nemea 5 00135 Roma, MONGINI Maria Eugenia nata a Roma il 20/12/1963 Via E. Manfredi 8 00197Roma, MICHELI GIGOTTI Stefano nato a Roma il 18/11/1948 Via L.go Temistocle Solera, 7 00199 Roma, COLITTI Giovanna nata a Roma il 04/09/1934 Via Corso Trieste, 90 00198 Roma, COLITTI Luciana nata a Roma il 26/06/1939 Via Lutezio, 11 Roma, COLITTI Maria Pia Piazza Ledro, 7 00199 Roma, MICHELI GIGOTTI GIANGAETANO nato a Roma il 22/12/1942, MICHELI GIGOTTI CARLO nato a Roma il 07/03/1946,

Art. 2 - Il Comune provvederà senza indugio, a sua cura e spese a tutte le formalità necessarie

per la registrazione del decreto di esproprio presso L'Ufficio di Registro, trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, oltre alla voltura presso L'Agenzia del Territorio dell'Aquila.

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

IL DIRIGENTE
Mario Di GREGORIO

COMUNE DI L'AQUILA

Lavori di realizzazione del "Parco delle acque".

DECRETO DI ESPROPRIO

a favore del Comune dell'Aquila avente sede in Piazza Palazzo, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune e occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

VISTO

- che con deliberazione di G.C. n° 445 del 29/12/2011, giuridicamente efficace, è stato approvato il progetto per la realizzazione del "Parco delle acque";
- il piano particellare di esproprio, con accluso l'elenco delle ditte espropriande e le aree da acquisire;
- gli atti di notifica delle indennità di esproprio offerte agli aventi diritto;

RICONOSCIUTA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni;

RILEVATO che, con Determina Dirigenziale n. 754 del 06/08/2013, è stata depositata al M.E.F. l'indennità di esproprio, per €. 5.000,00, in favore di: Ferrovie dello Stato, V. Marconi 52 60125 Ancona per i terreni riportati in catasto al al Comune Censuario di L'Aquila Fg. 95 part.lla n. 65 per complessivi mq. 130;

DECRETA

Art. 1 - E' pronunciata a favore del Comune dell'Aquila con sede in Piazza Palazzo, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, liberi da qualsiasi gravame:

- 1 - Ferrovie dello Stato FG95 PART.65 MQ.130

Art. 2 - Tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi, possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità;

Art. 3 - Il Comune provvederà senza indugio, a propria cura e spese a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso L'Ufficio di Registro, trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, oltre alla voltura presso L'Agenzia del Territorio dell'Aquila.

Art. 4 - La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

IL DIRIGENTE
Mario Di GREGORIO

COMUNE DI PIANELLA

Proposta di Programma Integrato ad iniziativa privata C.da Astignano ditta Castagnola Melchiorre. pratica v 191/2011. Variante al P.R.G. - art. 21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. Approvazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA**

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 03/03/1999 n.11 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 24/07/2013, esecutiva nei modi di Legge, è stato approvato il Programma Integrato di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. 18/83 e s.m.i.

Pianella, li 04/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Loredana SCOTOLATI

COMUNE DI PIANELLA

Proposta di Programma Integrato di intervento ad iniziativa privata "Il Boschetto" - Capoluogo - ditta CO.NO immobiliare srl . pratica v 216/2010. Rimodulazione. Variante al P.R.G. - art.21 L.U.R. 18/83 e s.m.i. approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 03/03/1999 n.11 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24/07/2013, esecutiva nei modi di Legge, è stato approvato il Programma Integrato di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. 18/83 e s.m.i.

Pianella, lì 23/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Loredana SCOTOLATI

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE - L'AQUILA

Espropriazione per pubblica utilità - Estratto di decreto di esproprio

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con proprio decreto n.02 del 6/08/2013 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'**Agglomerato Industriale di Pile** - Comune censuario di **L'Aquila** - Sezione di **Roio Piano** - fg. 2 per la "realizzazione della propria Sede da parte dell' **ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA** ubicato nell'agglomerato industriale di Pile".

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sull'indennità riportata nel citato decreto, possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sotto indicata.

N° progressivo	Comune Censuario di L'Aquila Sezione di Roio Piano Fig. 2	SUPERFICIE	INDENNITÀ NON ACCETTATA
	MAPPALE	MQ	€
1	915	2.320	72.685,00

L'Aquila, 26/08/2013

IL CAPO UFFICIO ESPROPRI P.I. Nelfi LIBERO

AM CONSORZIO SOCIALE

Avviso al pubblico di Procedura di Verifica di Assoggettabilità relativa a impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi

AVVISO AL PUBBLICO Art. 20 DLgs 152/2006 e s.m.i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia-Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi

PROPONENTE

AM CONSORZIO SOCIALE con sede legale e operativa in Via dei Tipografi Pineto (TE)

Tel. 0859491432 Fax 0859495713,
info@amconsorzio.it – P.I. 00916970677.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 20 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 04/08, attività di cui al punto 7, lett. z.b All. IV al D. Lgs. 04/2008: “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006” ed attività di cui al punto 7, lett. z.a All. IV al D. Lgs. 04/2008: “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006”

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Pineto (TE) – Via dei Tipografi, 1

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento si riferisce all'attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da effettuarsi nell'impianto della ditta AM CONSORZIO SOCIALE, attualmente in possesso, con Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo n° DA21/11 del 07/08/2012, dell'autorizzazione regionale per la gestione di un impianto di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12), recupero (R3), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani non pericolosi e pericolosi.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web.

AM CONSORZIO SOCIALE

SEDE LEGALE: VIA G. GARIBALDI, 63 - PINETO (TE)

SEDE OPERATIVA: VIA DEI TIPOGRAFI, 1 - PINETO (TE)

IL LEGALE RAPPRESENTATE

Mirco FULMINIS

RUZZO RETI SPA

VIA NICOLA DATI, 18 - 64100 TERAMO

Avviso al pubblico di Procedura di Verifica di Assoggettabilità relativa alla realizzazione di un impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Alba Adriatica, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro e Tortoreto nei pressi dello svincolo autostradale A14 Val Vibrata. CUP I13J13000020007

AVVISO AL PUBBLICO

Art.20 D.Lgs. 152/2006 e s. m. i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Alba Adriatica, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro e Tortoreto nei pressi dello svincolo autostradale A14 Val Vibrata. CUP I13J13000020007

PROPONENTE

Ruzzo Reti S.p.A. Via Nicola Dati, 18 Teramo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n.152/2006 Parte II All. IV - 7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE - v) IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON POTENZIALITÀ SUPERIORE A 10.000 ABITANTI EQUIVALENTI

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Alba Adriatica, Contrada Basciani, Zona artigianale di Casa Santa.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio delle località di Alba Adriatica, Villa Rosa, Corropoli Gabbiano, Colonnella zona commerciale. Realizzazione di condotte fognarie funzionali alla delocalizzazione dell'impianto di Villa Rosa di Martinsicuro.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://sra.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Berardo NARDI

RUZZO RETI SPA

VIA NICOLA DATI, 18 - 64100 TERAMO

Avviso al pubblico di Procedura di Verifica di Assoggettabilità relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Tortoreto Lido a servizio di Tortoreto e Giulianova Nord. CUP I43J13000030007

AVVISO AL PUBBLICO

Art.20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed.i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione

impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Tortoreto Lido a servizio di Tortoreto e Giulianova Nord. CUP I43J13000030007

PROPONENTE

Ruzzo Reti S.p.A. Via Nicola Dati, 18 Teramo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n.152/2006 Parte II All. IV - 7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE - v) IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON POTENZIALITÀ SUPERIORE A 10.000 ABITANTI EQUIVALENTI

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Tortoreto, Zona Industriale Salinello.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio delle località di Tortoreto e Giulianova Nord. Realizzazione di condotte fognarie funzionali alla delocalizzazione dell'impianto di Tortoreto Salino.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: [sr. http://sra.regione.abruzzo.it/](http://sra.regione.abruzzo.it/), e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Berardo NARDI

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. - DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E RETI - SVILUPPO RETE
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in conduttore cavo interrato della lunghezza di circa 0,150 km in località Via Madonna Piana, 1 in Fossacesia (CH). Rif. pratica Enel DNI/CH/539488

L'Enel Distribuzione S.p.A.- Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise - Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento di Chieti - Via Auriti,1 66100 CHIETI ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 volt, in cavo interrato di alluminio di tipo 3x1x185 mm² della lunghezza di circa 0,150 km

necessario per l'allacciamento BT richiesto dal cliente VINICOLA VENEIA di Paolucci N. ubicato nel comune di Fossacesia, a partire dall'impianto esistente autorizzato dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n. 52-DN/4 del 10.04.2002.

La costruzione interesserà la località: Via Madonna Piana 1, nel Comune di Fossacesia (CH).

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti - Settore 5, Servizio Acque Pubbliche ed Impianti, via Discesa delle Carceri, 2 - 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

31/05/2013

UN PROCURATORE
Donato MARRONE

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE - UNITÀ PROGETTAZIONE,
LAVORI E AUTORIZZAZIONI - DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 165 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione Opera Costruzioni nel Comune di Pescara.

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Distaccamento di Chieti

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 165 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione Opera Costruzioni nel Comune di Pescara.

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 165 e cabina di trasformazione MT/BT per l'alimentazione del cliente Opera Costruzioni nel Comune di Pescara (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà la nuova cabina sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/70 del 31.07.2002.


La costruzione interesserà la Strada Comunale Via Socrate in Comune di Pescara.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Vincenzo Adelfo



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE - UNITÀ PROGETTAZIONE,
LAVORI E AUTORIZZAZIONI - DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 100 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione Gelso Immobiliare nel Comune di Montesilvano.

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Distaccamento di Chieti

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 100 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione Gelso Immobiliare nel Comune di Montesilvano.

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 100 e cabina di trasformazione MT/BT per l'alimentazione del cliente Gelso Immobiliare nel Comune di Montesilvano (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà la nuova cabina sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/55 del 14.05.2002.


La costruzione interesserà la Strada Via Ruffilli in Comune di Montesilvano.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara – Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Vincenzo Autiero



ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. - DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E RETI - MACRO AREA
TERRITORIALE CENTRO - SVILUPPO RETE
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

**Avviso relativo alla costruzione di un tronco
di linea MT 20 kV in cavo interrato per
aumento di potenza cliente "SIAPRA" nel
nucleo industriale di Avezzano (AQ). Pratica
698/13/AQ. Iter 650448**

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione
Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale
Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise,
con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai
sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-
1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R.
23.12.99 n°132,

RENDE NOTO

che con domanda in data 01.08.2013 inoltrata
all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila -
Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri - ha
richiesto l'autorizzazione a costruire un nuovo
tronco di linea a 20 kV in cavo interrato per
aumento di potenza cliente "SIAPRA" nel
nucleo industriale di Avezzano (AQ).

L'elettrodotto interessa il territorio del
Comune di Avezzano

Con la stessa domanda l'ENEL DISTRIBUZIONE
S.p.A. ha chiesto che tutte le opere vengano
dichiarate di pubblica utilità, urgenti,
indifferibili, ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed
integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132 e dal DPR n.
327 del 08-06-2001 nonché di quanto ivi
richiamato.

La costruzione dell'impianto è necessaria per
far fronte alla crescente richiesta di energia
elettrica nella zona interessata e migliorare il
servizio di distribuzione.

Le caratteristiche principali dell'impianto sono
le seguenti:

- corrente alternata trifase;
- tensione: 20 kV;
- frequenza: 50 Hz;

Conduttori:

- cavo interrato MT della sezione 3 x (1 x 185)
mmq;
- lunghezza: Km 2,342;

Le domande con la descrizione
particolareggiata del tracciato ed i documenti
allegati, saranno depositati presso
l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila -
Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri - Via
G. Saragat 67100 L'Aquila , per trenta giorni
consecutivi a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a
disposizione di chiunque intenda prenderne
visione nelle ore di ufficio, la persona
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa
Angela Cristini.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20
Settembre 1988 n° 83 e successive
modificazioni, le opposizioni, le osservazioni o
comunque le condizioni a cui dovessero essere
eventualmente vincolate le autorizzazioni a
costruire l'elettrodotto, dovranno essere
presentate dagli aventi interesse
all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila -
Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da un elaborato
tecnico con indicati i tracciati degli elettrodotti,
sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del
Comune interessato, come prima specificato.

Roma li 01.08.2013

REFERENTE PLA/AQ
Mauro ADEANTE

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE - UNITÀ
PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI - DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 400 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione PM Group nel Comune di Spoltore.

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Distaccamento di Chieti

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 400 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione PM Group nel Comune di Spoltore.

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 400 e cabina di trasformazione MT/BT per l'alimentazione del cliente PM Group nel Comune di Spoltore (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà la nuova cabina sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/55 del 14.05.2002.


La costruzione interesserà la Strada Provinciale SP 602 e la strada comunale denominata (Via Livenza) in Comune di Spoltore.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Vincenzo Autero



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE - UNITÀ PROGETTAZIONE,
LAVORI E AUTORIZZAZIONI - DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con cavo interrato ed aereo della lunghezza complessiva di circa m. 280 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente Regione Abruzzo nel Comune di Manoppello (PE).

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Distaccamento di Chieti

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con cavo interrato ed aereo della lunghezza complessiva di circa m. 280 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente Regione Abruzzo nel Comune di Manoppello(PE).

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

R E N D E N O T O

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato ed aereo in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 280 e cabina di trasformazione MT/BT per l'alimentazione del cliente Regione Abruzzo nel Comune di Manoppello (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà la nuova cabina sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/10 del 07.02.2002.


La costruzione interesserà la Strada Comunale "per depuratore Piano Stazza" in Comune di Manoppello.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Donato Marrone



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est 27 - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4221/4211**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**